


**ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
AREA ISTITUZIONALE**



**Incontro dei Presidenti delle Assemblee legislative
delle Regioni speciali e Province autonome**


**SECONDO
DOSSIER
SU
AUTONOMIE SPECIALI
E
RIFORMA COSTITUZIONALE**

a cura di

Ignazio La Lumia

**Catania
Venerdi, 3 febbraio 2006**

**ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
AREA ISTITUZIONALE**



**Incontro dei Presidenti delle Assemblee legislative
delle Regioni speciali e Province autonome**

**SECONDO
DOSSIER
SU
AUTONOMIE SPECIALI
E
RIFORMA COSTITUZIONALE**

a cura di

Ignazio La Lumia

**Catania
Venerdì, 3 febbraio 2006**

INDICE

Premessa.....Pag. 3

Relazione introduttivaPag. 4

Diario della riforma della parte II della Costituzione.....Pag. 18

Appendice:

***Allegato 1: Proposta costituzionale di nuovo Statuto del
Friuli-Venezia Giulia.....Pag. 48***

***Allegato 2: Proposta costituzionale di modifica dello Statuto
della Sicilia (testo coordinato).....Pag. 87***

***Allegato 3: Proposta costituzionale di modifica all'art.
116 della Costituzione.....Pag. 118***

Allegato 4: Atto Camera n. 4862-C.....Pag. 123

***Allegato 5: Testo a fronte fra Costituzione vigente e
modifiche approvate.....Pag. 140***

PREMESSA

Questo secondo dossier su autonomie speciali e riforma costituzionale contiene, integra ed arricchisce il precedente (pubblicato nel novembre 2004) che si fermava al 15 ottobre 2004, data di approvazione in prima deliberazione, da parte della Camera dei Deputati, del progetto di riforma della parte II della Costituzione, poi rimasto inalterato nei successivi passaggi parlamentari sino al varo definitivo avvenuto il 16 novembre 2005.

Tale legge costituzionale, non essendo stata approvata a maggioranza di due terzi dei membri del Parlamento, è stata pubblicata nella GURI n. 269 del 18 novembre 2005 per dare modo ai soggetti previsti dall'art. 138, comma secondo, della Costituzione, di esperire, ove ne ricorrano le condizioni, referendum popolare confermativo.

L'attuale dossier comprende:

- 1) **una relazione introduttiva**, a firma del Vice Presidente dell'ARS, on. Fleres (che ha seguito in prima persona, sia a livello politico che istituzionale, l'evolversi del processo riformatore in senso federalista), ove, nel fare il punto della situazione con riguardo alle Autonomie speciali, si sostiene che queste, se vogliono conservare e valorizzare la loro "identità" e quindi la loro "specialità", devono por mano, senza indugio, ad una profonda opera di rinnovamento dei rispettivi statuti (proponendone al Parlamento nazionale la revisione o – se del caso – la riscrittura), di modo che essi "integrando la Costituzione riformata laddove essa non dice", possano diventare reale strumento di crescita economica e civile;
- 2) **una descrizione dettagliata** (con il corredo di una ampia documentazione), in forma di diario, non solo delle varie tappe (in Commissione ed in Aula) che hanno contrassegnato (a partire dal luglio 2004) il percorso parlamentare del disegno di legge di riforma costituzionale, ma anche – e con particolare attenzione – dei vari momenti che hanno visto le Regioni speciali e le Province autonome fare fronte comune (con documenti unitari, proposte emendative, riunioni con le deputazioni elette nei territori interessati, nonché con vari incontri sul piano governativo ed istituzionale) per respingere l'iniziale tentativo di omologare realtà regionali che, per ragioni storico-culturali, etnico-linguistiche e socio-economiche, sono nate diverse e continuano ad esserlo. Come si sa, grazie alla pronta mobilitazione delle Autonomie speciali, tale iniziativa "livellatrice" è rientrata; però sussistono motivi di insoddisfazione come evidenziato nel primo ordine del giorno approvato, all'unanimità, dal Comitato permanente dei Presidenti dei Parlamenti delle Regioni speciali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'incontro svoltosi in Valle d'Aosta il 12 settembre 2005;
- 3) **un'appendice** contenente i documenti più significativi, tra i quali i progetti di nuovo Statuto della Sicilia e del Friuli Venezia-Giulia.

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Ricordo che nell'agosto 2004 i Presidenti delle Assemblee legislative regionali e provinciali a statuto speciale, riunitisi a Trieste nella sede del Friuli Venezia-Giulia, su iniziativa del Presidente Tesini, concordarono e approvarono, all'unanimità, un ordine del giorno con il quale le Autonomie speciali, nell'evidenziare gli aspetti della riforma costituzionale (allora in discussione alla Camera in 1^a deliberazione) ritenuti pregiudizievoli delle loro tradizionali competenze e prerogative, assunsero l'impegno di attivare, singolarmente e collegialmente e anche d'intesa con i rispettivi Esecutivi, idonee iniziative volte a far sì che il legislatore costituzionale, reso edotto della gravità del *vulnus*, provvedesse ad apportare al testo le necessarie ed opportune modificazioni.

Ricordo, altresì, che a Roma (per l'esattezza il 7/09/2004) vennero formulate, unitamente ai Presidenti delle Giunte regionali e provinciali, alcune proposte emendative da sottoporre all'attenzione del Ministro per le riforme istituzionali on. Roberto Calderoli. Esse riguardavano in estrema sintesi:

- 1) il mantenimento, in capo a ciascuna regione speciale, del potere di indire le elezioni degli organi regionali;
- 2) la garanzia che le Camere, prima di procedere alla revisione degli statuti speciali, acquisissero il voto favorevole dei Consigli regionali o provinciali interessati;
- 3) ripristino della clausola di salvaguardia o di maggior favore con riferimento a tutte le competenze statali previste dal progetto di riforma.

Ricordo infine che l'ARS, nella seduta del 21/09/2004, approvò all'unanimità un ordine del giorno unitario (ossia condiviso tanto dalle forze di maggioranza quanto da quelle di opposizione) con il quale, oltre a ribadire i punti in precedenza concordati, dettava le altre seguenti linee-guida per la deputazione siciliana presente a Montecitorio:

- 1) riaffermazione del principio di natura pattizia nei rapporti tra Stato ed Autonomie speciali;
- 2) esclusione di qualsiasi controllo di merito sulla legislazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome;
- 3) attuazione del federalismo fiscale in modo equo e solidale.

A seguito dell'opera di sensibilizzazione esercitata a livello sia parlamentare sia istituzionale sia governativo il testo venne emendato nel senso auspicato dalle Autonomie speciali, scongiurando in tal modo che 60 anni di regionalismo differenziato venissero cancellati con un colpo di penna nel Parlamento nazionale.

Se dunque, grazie a questa azione corale, si è evitata la cancellazione dall'ordinamento costituzionale del sistema delle Autonomie speciali, è però tuttavia vero che la soluzione adottata risulta – a mio parere – insufficiente soprattutto sotto due profili: **quello della natura pattizia** e **quello del federalismo fiscale**.

In ordine al primo aspetto, il ddl di modifica della parte II della Costituzione introduce nel corpo dell'art. 116 della Costituzione medesima l'istituto dell'intesa, il quale – dice la sovrana Corte (sent. n. 27/2004) – costituisce "una delle possibili forme di attuazione del principio di leale

cooperazione tra lo Stato e la regione e si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto".

Tale intesa dovrebbe formarsi sul testo approvato in prima deliberazione dalle due Camere.

Si prevede, altresì, che entro 3 mesi dalla trasmissione del testo l'organo legislativo regionale o provinciale possa manifestare il proprio diniego all'intesa a maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Decorso infruttuosamente detto termine, le Camere possono adottare la legge costituzionale.

Orbene, questa formulazione, pur costituendo certamente un passo in avanti rispetto all'attuale regime, il quale prevede una pronuncia consultiva non vincolante da parte delle Assemblee regionali o provinciali qualora la proposta di modifica provenga da parte del Governo o da singoli parlamentari, appare insufficiente a garantire, nella sostanza, l'invocato principio pattizio, giacché le Autonomie speciali non partecipano a pieno titolo alla revisione dei propri statuti.

Per conseguire questo obiettivo (tanto più auspicabile nell'attuale clima federalista) l'ARS ha approvato recentemente un ddl-voto, che si trova attualmente all'esame presso la 1^a Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, i cui tratti salienti possono così sintetizzarsi con riferimento alle singole fasi del procedimento di revisione statutaria:

- 1) fase dell'iniziativa riservata alle assemblee legislative regionali e provinciali;

- 2) fase istruttoria caratterizzata dal fatto che il testo da sottoporre al Parlamento nazionale sia il risultato di una "intesa" tra Stato e Regione o Provincia autonoma, che si consegue in seno ad un'apposita commissione paritetica metà composta da senatori e deputati e metà da rappresentanti regionali, nominata di concerto tra i Presidenti delle Camere; per cui, non intervenendo l'intesa, non può avviarsi la successiva fase deliberativa;
- 3) fase deliberativa demandata all'esclusiva competenza del Parlamento nazionale;
- 4) fase di controllo, connotata dal fatto che la legge di revisione statutaria, prima di essere promulgata, venga sottoposta al vaglio dell'Assemblea regionale o provinciale interessata; il diniego da questa validamente espresso (ossia a maggioranza dei 2/3 dei componenti) comporta l'arresto dell'iter procedimentale, giacché non è dato al Parlamento la facoltà di superare, con un'ulteriore deliberazione "di tipo aggravato", tale diniego.

A ben vedere questa proposta, se approvata, darebbe corpo e sostanza allo storico principio della natura pattizia degli statuti speciali, giacché la loro modifica sarebbe il frutto di un atto "negoziato" tra Stato e Regione in un contesto di "pari dignità" giuridica e politica.

In ordine al secondo aspetto (quello del federalismo fiscale) non si condivide la decisione (contenuta nell'art. 57 del progetto di riforma costituzionale) di differire di tre anni l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, giacché essa

costituisce una priorità assoluta nel processo di riforma dell'ordinamento in senso federale.

Infatti le regioni e gli enti locali debbono poter disporre di adeguate risorse e strumenti (penso ai meccanismi di perequazione finanziaria) per far fronte all'incremento di competenze e di responsabilità loro attribuite.

In proposito ricordo che nel corso dell'audizione svoltasi a Roma il 18/01/2005 presso la Commissione bicamerale per le questioni regionali, le Autonomie speciali (rappresentate tanto dai Presidenti delle Giunte quanto dai Presidenti delle assemblee legislative) depositarono un documento di sintesi nel quale, affrontando il tema del federalismo fiscale, si sottolineava che l'applicazione dell'art. 119 assume per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome connotazioni di peculiarità, atteso che per esse, sin dalla loro origine, è operante il principio del federalismo attuato attraverso la compartecipazione ai tributi erariali.

Ne consegue, dunque, la necessità di preservare e tutelare tale modello organizzativo a fronte di manovre congiunturali e strutturali sulla finanza statale come, ad esempio, quella operata dalla legge finanziaria dello Stato per l'anno 2005 (l. n. 311/2004) tramite la riduzione delle aliquote fiscali.

Faccio presente al riguardo che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, convocata dal Governo il 13/07/2005 in sede di predisposizione delle linee-guida sul documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), ha consegnato al Ministro dell'Economia un documento comune ed un ordine del giorno riguardante

specifiche problematiche delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Nel documento comune si chiede, in via generale, di dare avvio ad una progressiva attuazione dell'art. 119 secondo quanto indicato dall'accordo tra Regioni e autonomie locali del giugno 2003 sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, evidenziando che il procrastinare la sua realizzazione comporta, nei fatti, incertezza in termini di risorse ed incapacità di definire politiche di sviluppo a medio e lungo termine.

Nell'ordine del giorno si sottolinea che:

- tutti gli obiettivi di carattere finanziario con riferimento sia ai livelli di spesa che agli aumenti tendenziali devono essere contenuti esclusivamente nel patto di stabilità concordato fra il Governo e la singola Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma;
- tutte le disposizioni normative statali che hanno per effetto la riduzione dei gettiti dell'Irap, dell'Irpef e loro addizionali, e ogni altro gettito di imposte erariali incidenti sulle relative entrate devono prevedere per le regioni a statuto speciale e per le province autonome specifiche misure di compensazione coerenti sia qualitativamente che quantitativamente con il peculiare ordinamento finanziario regionale.

Orbene, fatte queste precisazioni, e considerato che il nuovo testo di riforma costituzionale ha recepito in buona sostanza le indicazioni a suo tempo manifestate dalle Autonomie speciali (il

che è stato messo in luce dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti regionali nell'ordine del giorno redatto nella riunione tenutasi a Milano il 25/10/2004 e depositato presso la 1^a Commissione permanente del Senato della Repubblica nel corso dell'audizione successivamente svoltasi) ritengo che le Regioni speciali, proprio in ossequio alla clausola di salvaguardia o di maggior favore prevista dall'art. 10 della l.c. 3/2001 (clausola che – giova precisarlo - viene recepita e integrata nel progetto costituzionale con l'aggiunta del disposto all'art. 54 "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente l.c. che interessano le regioni si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano"), se vorranno salvaguardare e valorizzare il concetto di specialità nel nuovo assetto regionalistico che si va a delineare, dovranno porre mano ad una profonda revisione, se non ad una completa riscrittura, dei rispettivi statuti.

E ciò sia in senso formale, giacché l'attuale regime statutario è caratterizzato da un elevato grado di provvisorietà, con la conseguenza che notevoli incertezze esegetiche ed applicative si riscontrano nella concreta individuazione di quelle parti del titolo V della Costituzione che devono trovare immediata applicazione nei confronti delle regioni speciali e di quelle parti degli statuti che conseguentemente possono considerarsi caducate per incompatibilità; sia in senso sostanziale, ossia per adeguare – per "aprire" vorrei dire – le carte costituzionali di ogni territorio differenziato ai nuovi diritti e alle nuove esigenze provenienti da ciascuna specifica realtà.

Ad oggi – rammento – soltanto due regioni hanno proceduto a definire un testo di riforma dei propri statuti.

Ad onor del vero la prima regione a tagliare il traguardo è stata il Friuli Venezia Giulia, la quale ha adottato la tecnica di redigere ex novo il proprio statuto risalente al 1963.

Esso, che si compone di un preambolo e di 83 articoli ripartiti in 11 titoli, attualmente si trova all'esame della Camera dei Deputati.

La Sicilia, decana delle regioni a statuto speciale, ha invece optato per il metodo della revisione, in modo tale da coniugare ed armonizzare le tradizioni storiche con i nuovi istituti giuridici.

Qui di seguito mi piace illustrare le novità che ritengo più significative del progetto di nuovo statuto siciliano, licenziato nel marzo del 2005 ed il cui iter istruttorio è già iniziato presso il Senato della Repubblica.

Il testo del progetto di legge costituzionale di revisione statutaria si compone di un preambolo, nel quale è stata ribadita, tra l'altro, l'originaria natura pattizia dello Statuto, e di 73 articoli (eventualmente da armonizzare in sede di coordinamento formale) ripartiti in sette titoli (a fronte dei cinque attuali).

Novità significative sono state introdotte relativamente alla organizzazione e razionalizzazione degli organi di vertice dell'apparato regionale e dell'Assemblea in particolare nella direzione di un moderno funzionamento delle istituzioni.

Mi riferisco specificatamente alla norma che attribuisce all'Assemblea regionale siciliana, nell'ambito della riconosciuta autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile, **la**

capacità processuale davanti ad ogni giurisdizione (art. 3 bis co. 2 nuovo testo). La disciplina dei casi e delle modalità di esercizio di tale capacità processuale è demandata ad apposito regolamento speciale.

Ricordo in proposito – senza volermi per questo autocitare – di avere sollecitato il Vs. interesse a questa tematica, al fine di concordare una comune iniziativa normativa (da inserire possibilmente negli statuti) volta a superare la posizione negativa, che incide sull'attività e sul ruolo dei Parlamenti regionali, espressa da alcune pronunce del Consiglio di Stato (3387/2003; 3622 e 3623/2004) le quali negano la legittimazione processuale degli organi legislativi regionali.

A ben vedere, infatti, le citate sentenze hanno disconosciuto la capacità processuale "in mancanza di una disposizione dello Statuto regionale, o quanto meno, delle sue norme di attuazione, che espressamente preveda una legittimazione processuale separata" del Consiglio.

L'Assemblea siciliana, come anche quella del Friuli Venezia Giulia, si è mossa nella direzione "suggerita" dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. La disposizione contenuta nell'art. 3 bis del nuovo testo consentirebbe, con l'*imprimatur* costituzionale, di porre fine definitivamente alla *vexata quaestio* dell'autonoma legittimazione attiva e passiva degli organi legislativi regionali davanti ad ogni giurisdizione, analogamente – del resto – a quanto avviene per Camera e Senato.

Vorrei segnalare ancora la norma (art. 4 co. 2) che dispone espressamente che il Regolamento dell'Assemblea contenente le disposizioni relative alla sua organizzazione ed all'esercizio di

tutte le sue funzioni venga adottato con una maggioranza qualificata, pari ai tre quinti dei suoi componenti.

Acquisiscono poi dignità statutaria istituti quali il **Comitato per la legislazione**, deputato ad assicurare la qualità della produzione normativa regionale, ed il **procedimento legislativo in sede redigente** (art. 12), recentemente introdotti nel regolamento dell'ARS con la novella del 2003 .

La capacità di produzione normativa è stata altresì potenziata con la previsione dei **decreti legislativi** (art. 12 quater) di competenza dell'Esecutivo regionale, finalizzati all'attuazione del diritto comunitario previo parere vincolante della competente Commissione legislativa.

Per quanto riguarda l'assetto istituzional-parlamentare, la nuova disciplina statutaria ha confermato quale forma di governo il vigente modello ad elezione diretta del Presidente della Regione, preoccupandosi al contempo di assicurare la complessiva efficienza del sistema attraverso la valorizzazione ed il rafforzamento dei **poteri di controllo** dell'Assemblea.

In quest'ottica si inquadra la previsione (all'art. 7) dell'istituto delle **Commissioni di inchiesta**, il più pregnante degli strumenti di controllo e di informazione di cui l'organo legislativo potrà disporre su materie che interessino la Regione.

Al fine di assicurare la certezza del diritto sono state specificate le fonti dell'ordinamento regionale siciliano (art. 11 bis), che vengono riordinate ed integrate con le **leggi statutarie** (sovraordinate sotto il profilo procedurale alle leggi regionali ordinarie) direttamente applicative di alcune norme dello Statuto

e con i decreti legislativi (ex art. 12 quater) cui già ho accennato.

Mi piace evidenziare come, in sintonia con la più attuale concezione del principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale, il legislatore siciliano si è voluto indirizzare verso moderne forme di coinvolgimento di istanze sociali e di quelle che valorizzano il più ampio tessuto territoriale, riservando ampio spazio agli **istituti di partecipazione e garanzia**. Tra questi:

1. - il **Consiglio regionale delle Autonomie locali** (rubricato all'art. 15 bis del nuovo testo), in ossequio alla previsione dell'art. 123 della Costituzione, quale organo rappresentativo istituito presso l'ARS con lo scopo di garantire la consultazione e la cooperazione tra gli enti locali e gli organi della Regione. Il CAL, la cui composizione è demandata alla legge regionale, contribuisce all'elaborazione della legislazione regionale in materia di enti locali ed ha la facoltà di invitare la Giunta regionale a promuovere la questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dalla Costituzione.

2. - Il **Difensore civico**, già presente nell'ordinamento siciliano presso svariati comuni e province, viene introdotto sia a livello regionale che presso tutti gli enti locali (art. 15 ter).

E' stata altresì disposta la possibilità di istituire con legge altre **Autorità indipendenti di garanzia nel settore dell'informazione, della comunicazione**

e dei diritti umani e viene riconosciuto a cittadini, persone giuridiche ed associazioni con sede in Sicilia e agli enti locali **il diritto di presentare petizioni all'ARS e al Governo regionale** (art. 15 ter commi 4 e 5).

3. - Tra gli organi ausiliari, disciplinati dall'apposito Titolo V di nuova introduzione, il **Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)**, organo di consulenza dell'Assemblea e del Governo regionale per l'elaborazione della legislazione economica e sociale; la **Consulta statutaria**, istituto di consulenza della Regione per l'applicazione ed interpretazione delle norme statutarie anche al fine di dirimere i conflitti tra gli organi della Regione e gli enti locali; è chiamata anche a decidere in ordine alla regolarità ed ammissibilità delle richieste dei referendum regionali; la **Commissione per le pari opportunità**, organo di consulenza dell'Assemblea che ha il compito di esaminare gli effetti della legislazione regionale sulle politiche riguardanti i diversi aspetti delle pari opportunità; la **Consulta per i problemi della disabilità ed handicap**, organo di consultazione permanente in ordine alle politiche regionali in favore dei diversamente abili e con finalità di promozione della partecipazione di quei soggetti alla vita della collettività.

A tutti noi è fin troppo chiaro che nell'attuale epoca della globalizzazione – come peraltro ho avuto modo di sottolineare in altre occasioni – non ha più senso parlare di 'specialità' se non la si coniuga in chiave soprattutto comunitaria oltre che nazionale.

In linea con queste considerazioni il nuovo progetto di statuto siciliano comprende una **sezione dedicata ai rapporti internazionali e con l'Unione europea**, all'interno della quale viene tracciata la dimensione sovranazionale della Regione siciliana.

Gli articoli 19 bis e 19 ter sanciscono la competenza regionale in materia comunitaria sia nella fase legislativa ascendente – ossia di concorso all'adozione di atti normativi comunitari – sia in quella discendente o attuativa.

Risulta valorizzato il ruolo della Regione anche per quanto attiene al cosiddetto "potere estero", con la facoltà di concludere accordi ed intese con Stati ed organismi internazionali previo accordo con il Governo nazionale, e alla "attività di rilievo internazionale", che si sviluppa sia nelle iniziative di promozione che, d'intesa con lo Stato, possono concretizzarsi anche al di fuori dell'ambito negoziale, sia – in considerazione della collocazione geopolitica del territorio siciliano – nell'attività di stimolo e sostegno della cooperazione tra i Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

Anche in questa materia si è prestata particolare attenzione al corretto equilibrio tra i poteri regionali nell'espletamento dei rispettivi ruoli, prevedendo che il Governo regionale debba previamente informare l'ARS di tutte le attività 'estere' che

intende compiere, incluse la sottoscrizione di accordi, intese, protocolli d'intesa, dichiarazioni di intenti o altri atti equiparabili.

In conclusione, non sembra che il legislatore nazionale in sede di riforma costituzionale, si sia preoccupato di differenziare e qualificare le specialità delle cinque Regioni a statuto differenziato oltre una mera previsione di prammatica.

Pertanto il percorso tracciato con tale potrebbe approdare ad una sostanziale omologazione fra regioni speciali ed ordinarie.

E' allora compito delle Regioni speciali - lo ribadisco con convinzione - salvaguardare l'essenza della specialità, per rilanciare politiche di sviluppo e di autonomia e valorizzare le specifiche identità. E questo è possibile farlo attraverso la revisione degli statuti - la riscrittura ove ritenuto più opportuno - i quali, integrando la Costituzione riformata laddove essa non dice, potranno diventare reale strumento di crescita economica e civile.

On. Salvo Fleres

DIARIO DELLA RIFORMA DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

28 Luglio 2004:

La 1^a Commissione permanente “Affari Costituzionali” della Camera dei Deputati esita per l’esame d’Aula il disegno di legge n. 4862/A recante “Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione” la quale disciplina l’ordinamento della Repubblica (artt. da 55 a 138).

Dal titolo del ddl non si evince certo la portata fortemente innovatrice del testo, che mira a ridisegnare l’assetto istituzionale fondamentale della Repubblica così come delineato dall’Assemblea Costituente nel 1947.

Ne descriviamo, sinteticamente, le parti riconducibili al nostro tema:

1. Creazione del “Senato federale della Repubblica” (sulle ceneri dell’attuale), come organo costituzionale rappresentativo degli interessi territoriali e, quindi, in tale veste, chiamato a svolgere compiti e funzioni differenti da quelli esercitati dalla Camera dei Deputati, che conserva la propria connotazione di “Assemblea politica”, dovendo il premier godere della sua fiducia.

In tal modo esce di scena il c.d. sistema bicamerale perfetto, introdotto dal Costituente, che rende gemelli i due rami del Parlamento nazionale.

Per assicurare la rappresentanza territoriale si prevede che i senatori (scesi a 252) vengano eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione dei rispettivi Consigli regionali.

Ora, poiché il principio della “contestualità elettiva” fra Senato federale e Consigli regionali sembra essere uno degli elementi cardine del nuovo sistema, potrebbe verificarsi che, nell’arco di una legislatura “federale” (che, a quanto pare, non è suscettibile di interruzione), si susseguano più rinnovi dei Consigli regionali conseguenti a scioglimento anticipato.

Se ne deduce, allora, che la legislatura “federale” può comprendere più rinnovi dei Consigli regionali, la cui durata complessiva, comunque, non può eccedere i cinque anni.

In altri termini, attorno ad un organo parlamentare reso “intoccabile” dovrebbero ruotare, secondo regole stabilite con legge dello Stato, i Consigli regionali in qualità di “strutture ballerine” (art. 57 Cost.).

Probabilmente, per garantire questo meccanismo, si attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di indire le elezioni degli organi legislativi (oltre che di quelli esecutivi) delle Regioni e delle Province autonome, e di fissarne la prima riunione (art. 87 Cost.).

2. Ulteriore riforma del Titolo V della Costituzione (nella cui denominazione è aggiunto il riferimento allo Stato e alle Città Metropolitane), con l'introduzione delle seguenti novelle:

a) approvazione degli statuti speciali previa intesa con la Regione interessata. Trascorsi sei mesi dall'avvio del procedimento senza che l'ente abbia manifestato il proprio assenso, le Camere sono abilitate ad adottare la legge costituzionale (art. 116, primo comma Cost.);

b) abolizione per la potestà legislativa statale e regionale del vincolo degli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.);

c) attribuzione alle Regioni della potestà esclusiva nelle materie dell'assistenza e organizzazione sanitaria, dell'organizzazione scolastica e della polizia locale (art. 117, quarto comma, Cost.);

d) previsione della facoltà, per le Regioni, di stipulare "intese", da ratificare con legge regionale, per il migliore esercizio delle proprie funzioni amministrative, provvedendo, ove lo si ritenga opportuno, alla istituzione di organi amministrativi comuni (art. 117, ottavo comma, Cost.);

e) introduzione, in coda al rinnovato art. 117 della Costituzione, di una clausola di salvaguardia a favore delle Regioni speciali, secondo la quale le disposizioni del suddetto articolo che abbiamo indicato ai punti b), c), e d) trovano applicazione alle stesse, laddove stabiliscano forme di autonomia più ampie;

f) previsione che un'apposita legge statale (approvata dalla Camera e dal Senato federale a maggioranza dei propri componenti) disciplini criteri e modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti degli organi regionali responsabili di inadempienze o violazioni in determinate materie specificatamente indicate all'art. 120 Cost., potere che dovrà essere attivato nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà;

g) inserimento dell'"interesse nazionale" come limite di merito per le leggi regionali (art. 127 Cost.).

3. Infine, una norma transitoria dispone che, fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le previste modifiche costituzionali si applichino anche alle Regioni speciali e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Così facendo, verrebbe ad essere abrogata, di fatto, la clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001.

3 Agosto 2004:

Si avvia alla Camera la discussione generale del disegno di legge.

Nello stesso giorno, dinanzi alla prospettiva di una sostanziale equiparazione del regime differenziato a quello ordinario, i Presidenti delle Assemblee regionali e provinciali, riunitisi a Trieste nella sede del Consiglio del Friuli-Venezia Giulia, sottoscrivono un ordine del giorno con il quale le autonomie speciali, nell'evidenziare, punto per punto, gli aspetti della riforma ritenuti pregiudizievoli delle loro tradizionali competenze, assumono l'impegno di avviare, a livello istituzionale e governativo, idonee iniziative volte a far sì che il legislatore nazionale, resosi conto della gravità del vulnus, provveda ad apportare al testo le opportune correzioni.

10 Agosto 2004:

L'Assemblea regionale siciliana approva all'unanimità, nella seduta n. 235, l'ordine del giorno n.414 (primo firmatario l'on. Fleres) che, nel recepire il documento di Trieste, dà mandato al Presidente dell'Assemblea di promuovere, anche in raccordo con il Presidente della Regione, ogni opportuna iniziativa diretta "a salvaguardare la storica specialità dell'autonomia siciliana nell'ambito dell'ordinamento regionale differenziato riconosciuto e garantito dalla Costituzione italiana".

7 Settembre 2004:

Si tiene a Roma, nella sede decentrata del Friuli-Venezia Giulia, un'altra riunione dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni a statuto speciale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano, allargata ai Presidenti dei rispettivi esecutivi.

Per l'Assemblea regionale siciliana interviene il Vicepresidente vicario della stessa, on. Fleres.

Vengono concordati alcuni emendamenti da sottoporre all'attenzione del Ministro per le riforme istituzionali, on. Roberto Calderoli.

Essi propongono in estrema sintesi:

- il mantenimento, in capo a ciascuna Regione speciale, del potere di indire le elezioni degli organi regionali, demandando a specifiche norme di attuazione il compito di disciplinare, in via transitoria (ossia sino all'adeguamento dei rispettivi statuti) le modalità di applicazione del principio di contestualità fra elezioni regionali ed elezioni del Senato federale;

- la garanzia che le Camere, prima di procedere all'approvazione (o modifica) definitiva degli Statuti speciali, acquisiscano il voto favorevole dei Consigli regionali interessati;

- ripristino della clausola di salvaguardia con riferimento a tutte le nuove competenze statali previste dal progetto di riforma (come ad esempio l'attribuzione allo Stato della potestà esclusiva in materia di tutela della salute, ovvero l'adozione del controllo di merito).

Il Ministro Calderoli, alla fine dell'incontro con i rappresentanti regionali (cui prende parte anche il Ministro per gli affari regionali, on. La Loggia) svoltosi subito dopo, fornisce ampie rassicurazioni sul recepimento delle suddette proposte.

13 Settembre 2004:

Riprende a Montecitorio la discussione generale.

Il Ministro Calderoli, intervenendo su richiesta dell'opposizione al fine di chiarire e precisare il percorso della riforma, conferma quanto dichiarato alla stampa. In particolare, dice: <<*Nel corso dell'esame in Commissione era stato introdotto un emendamento che finiva veramente per mettere a rischio la specificità di quelle regioni e di quelle province. Credo che nessuno all'interno della maggioranza volesse danneggiare o mettere in discussione tali principi e pertanto, quello che sarà il contenuto di questa riforma sarà applicabile alle regioni e province a statuto speciale, nei limiti che tutto ciò comporti una maggiore forma di autonomia*>>. (sed. n. 505).

14 Settembre 2004:

In Sicilia, si fa interprete di questa situazione l'on. Fleres che, nella seduta dell'A.R.S. n. 236, dà notizia di avere inviato una lettera ai deputati siciliani ed ai parlamentari di Camera e Senato eletti nell'Isola, lettera nella quale, dopo avere rappresentato il serio rischio di "omologazione" che corrono le prerogative autonomistiche delle Regioni a statuto speciale ed, in particolare, della Sicilia promotrice, a suo tempo, dell'ordinamento differenziato poi inserito in Costituzione, fa appello alla loro sensibilità istituzionale affinché, in sede

parlamentare, *“la questione sia non solo conosciuta, ma anche affrontata, con l’interesse e la passione dovuta, così da assicurare che, come richiesto dalle Regioni e dalle Province autonome, nessuna delle scelte costituzionali che verranno compiute possa non tener conto delle ragioni storiche, politiche, sociali, culturali ed economiche delle nostre popolazioni e delle istituzioni che le rappresentano”*.

A tale iniziativa si associano l’on. Ortisi, il quale propone di dedicare all’argomento, stante la sua rilevanza storico-politica oltre che istituzionale, un’apposita sessione straordinaria da concordare nella Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari; e l’on. Capodicasa che, in qualità di Vice Presidente della Commissione per la revisione dello Statuto, sottolinea l’opportunità di convocare una riunione della Commissione stessa al fine di procedere all’esame della documentazione in atto pendente alla Camera dei Deputati e, eventualmente, di stilare un documento tecnico-politico da portare al vaglio dell’Aula.

Il Presidente dell’ARS, nel condividere le preoccupazioni e le istanze prospettate, fa presente che tale tema potrà essere affrontato, in tempi ravvicinati, nel medesimo contesto della riforma dello Statuto, che si trova già all’ordine del giorno.

20 Settembre 2004:

La Commissione speciale per la revisione dello Statuto incontra vari esponenti della Deputazione siciliana presente al Parlamento nazionale per discutere le tematiche costituzionali di riforma delle autonomie regionali all’ordine del giorno della Camera, allo scopo di tutelare, con le più appropriate iniziative, la specialità della Regione siciliana.

21 Settembre 2004:

L’Assemblea regionale siciliana, dopo ampia discussione cui partecipano esponenti tanto della maggioranza quanto dell’opposizione, approva all’unanimità, nella seduta n. 238, l’ordine del giorno unitario n. 440, contenente le seguenti linee-guida da rassegnare ai parlamentari nazionali eletti in Sicilia:

1. Riaffermazione del principio di natura pattizia nei rapporti tra Stato ed Autonomie speciali;
2. Rispetto della potestà decisionale esclusiva in materia elettorale propria della Regione siciliana;
3. Attuazione del federalismo fiscale in modo equo e solidale;

4. Esclusione di qualsiasi controllo di merito sulla legislazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome;
5. Previsione di una clausola di salvaguardia, analoga a quella di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001.

Nella sessa giornata, la Camera dei Deputati avvia l'esame delle modifiche al titolo V della Costituzione.

L'art. 116, primo comma, della Costituzione (concernente la procedura per l'adozione degli statuti speciali) viene emendato nel senso indicato dalle Regioni a statuto speciale.

Si prevede, infatti, che sul testo approvato dalle Camere in prima deliberazione, previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata, i Consigli possano manifestare il proprio diniego, entro tre mesi dalla trasmissione dello stesso, a maggioranza dei due terzi dei componenti. Decorso infruttuosamente tale termine, le Camere potranno adottare la legge costituzionale.

22 Settembre 2004:

A Montecitorio si tiene un incontro tra i deputati nazionali eletti nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome ed i vertici di queste (Presidenti regionali e provinciali e Presidenti delle relative assemblee).

A guidare la deputazione siciliana è l'on. Fleres, il quale, a conclusione del summit, dichiara: <<*Il comportamento unanime di tutte le forze politiche presenti all'A.R.S. e dei deputati alla Camera ha permesso di evitare che l'autonomia speciale della Sicilia e quasi sessant'anni di storia venissero cancellati con un colpo di penna del Parlamento nazionale.*

Con i Presidenti delle Regioni e delle Assemblee legislative autonome abbiamo, inoltre, convenuto di mantenere aperto il tavolo di confronto con i parlamentari nazionali, affinché la nostra situazione sia costantemente monitorata fino alla conclusione del dibattito e anche dopo nelle fasi di attuazione della riforma.

Considero, pertanto, positiva la missione romana, anche se non tutti i nodi sono stati ancora sciolti.>>.

24 Settembre 2004:

La Camera approva le modifiche all'art. 117 Cost., che riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.

E' soppresso, così come suggerito dalle Autonomie speciali, il comma in base al quale solo alcune specifiche disposizioni del novellato art. 117 trovavano applicazione nei confronti delle Regioni speciali, ove avessero previsto forme di autonomia più ampie rispetto alle attuali.

29 Settembre 2004:

E' approvato il nuovo testo dell'art. 118 Cost. che, al terzo comma, prevede la "costituzionalizzazione" della Conferenza Stato-Regioni.

Viene modificato il secondo comma dell'art. 120 Cost. nel senso che il potere sostitutivo spetta allo Stato (e non più al Governo) il quale è chiamato ad esercitarlo nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

30 Settembre 2004:

Viene reintrodotta, nel corpo dell'art. 127 Cost., il limite dell'interesse nazionale, per cui il Governo, qualora la Regione non ottemperi al suo invito di rimuovere entro 15 giorni le disposizioni legislative pregiudizievoli, è autorizzato, nei successivi 15 giorni, a sottoporre la questione al Parlamento in seduta comune che delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti. L'eventuale annullamento della legge regionale o di parte di essa è disposto con decreto del Presidente della Repubblica.

Viene introdotto il ricorso alla Corte Costituzionale da parte degli enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane) (art. 127 bis).

E' eliminato, con la soppressione del terzo comma dell'art. 116 Cost., l'istituto della "specialità diffusa".

Viene attenuato il principio simul stabunt, simul cadent, previsto dall'art. 126 Cost., stabilendo che la morte o l'impedimento permanente del Presidente della Regione non comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In tal caso, sarà lo Statuto regionale a disciplinare la successione.

5 Ottobre 2004:

La Camera vara il Senato Federale (art. 57 Cost.), che risulta composto da 252 senatori; alla sua attività sono ammessi a partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ogni Regione (eletto da ciascun Consiglio o Assemblea regionale) ed un rappresentante delle Autonomie locali (eletto da ciascun Consiglio delle autonomie locali).

I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio o Assemblea regionale.

Questa disposizione va letta in connessione col nuovo secondo comma dell'art. 60 della Cost. (*<<I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.*

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica>>) e col nuovo secondo comma dell'art. 63 Cost. (*<<Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza>>).*

Conseguentemente, scompare il riferimento alla durata fissa del Senato e all'obbligo di allineamento a questa della legislatura regionale.

In sostanza, viene ribaltato il criterio della contestualità elettiva come uscito dalla Commissione: non saranno più i Consigli regionali ad adeguarsi al mandato dei senatori federali, ma sarà questo a rapportarsi alla durata dei primi. Per cui, potranno aversi elezioni suppletive dei senatori nel caso di scioglimento anticipato di un'Assemblea regionale.

Ricordiamo che, attualmente, i Consigli delle Regioni ordinarie si rinnovano ogni cinque anni (art. 3 l. 17.2.1968, n. 108).

Nelle Regioni speciali la durata della legislatura è fissata in cinque anni dai rispettivi statuti.

Ne discende che, ove il legislatore costituzionale (per le Regioni speciali) ovvero il legislatore ordinario (per quelle di diritto comune) stabilisse una diversa durata varierebbe contestualmente ed automaticamente il mandato dei senatori.

7 Ottobre 2004:

In sede di esame delle modifiche all'art. 87 della Costituzione, viene soppresso il potere del Presidente della Repubblica di indire le elezioni degli organi legislativi ed esecutivi regionali e provinciali e di fissarne la prima riunione.

E' la logica conseguenza di quanto deciso in precedenza.

14 Ottobre 2004:

Nella seduta pomeridiana la Camera approva le disposizioni transitorie.

Rileva ai nostri fini:

- a)** che le modifiche apportate al titolo V della Costituzione (artt. 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 128, 131 e 133) si applicano subito dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale;
- b)** che la contestualità elettiva tra Senato federale ed Assemblee regionali e provinciali opera a decorrere dalla seconda legislatura successiva all'entrata in vigore della legge costituzionale, ossia dal 2011 o dal 2016 a seconda che il procedimento di revisione costituzionale (doppia lettura conforme ad intervallo non minore di tre mesi ed eventuale referendum confermativo) si esaurisca o meno nel corso della presente legislatura (la XIV).

Le elezioni sono indette dal Presidente della Repubblica che fissa la prima riunione del Senato federale; conseguentemente le Assemblee regionali e provinciali in carica alla data delle elezioni sono sciolte. Tale allineamento vale soltanto per la "legislatura di partenza";

- c)** che le funzioni attribuite dalla Costituzione ai Consigli delle autonomie locali sono esercitate dai Consigli regionali e provinciali fino alla data di istituzione di tali organi;
- d)** che le novellate disposizioni di cui al titolo V si applicano anche alle Regioni a statuto ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, laddove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui già dispongono (c.d. clausola di salvaguardia).

Mentre le altre disposizioni costituzionali "che interessano le Regioni" si applicano anche alle Autonomie speciali sino all'adeguamento dei rispettivi statuti.

15 Ottobre 2004:

Viene approvata la disposizione transitoria secondo la quale, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge costituzionale, le leggi dello Stato provvederanno alla realizzazione del federalismo fiscale ed all'attuazione dell'art. 119 della Costituzione.

Infine, la Camera dei Deputati, dopo le dichiarazioni di voto e numerosi interventi a titolo personale, approva il progetto di riforma costituzionale con 295 voti favorevoli e 202 voti contrari.

Da sottolineare che, in sede di coordinamento formale, viene introdotta, laddove necessario, l'espressione <<Consiglio o Assemblea regionale>> al posto di quella generica <<Consigli regionali>> che può prestarsi ad equivoci interpretativi. Viene così accolta una richiesta avanzata dai deputati siciliani presenti a Montecitorio su impulso dell'on. Fleres.

3 Novembre 2004:

La 1^a Commissione permanente del Senato della Repubblica (Affari Costituzionali), presieduta dal Presidente, on. Pastore, avvia l'esame del disegno di legge n. 2544-B "Modifiche della parte II della Costituzione" approvato in prima lettura dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Come relatore è nominato il sen. D'Onofrio, il quale sottolinea che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, pur introducendo al testo numerose correzioni ed integrazioni, non ne hanno, tuttavia, intaccato i pilastri fondamentali. Illustra, poi, le modifiche più qualificanti approvate a Montecitorio.

In particolare, con riferimento ai temi che più interessano le Regioni, dichiara:

- 1) che la Camera dei Deputati, a proposito della contestualità elettiva fra Senato e Consigli regionali, ha introdotto il principio della "contestualità forte" (in luogo di quello della "contestualità affievolita" precedentemente scelto dal Senato) fra elezioni senatoriali ed elezioni regionali; ciò vuol dire che, nell'assetto definitivo del nuovo Parlamento, i senatori di ciascuna regione cesseranno dal mandato (ossia decadranno automaticamente) con lo scioglimento del Consiglio regionale;
- 2) che l'attuazione del principio dell'interesse nazionale (che si vuole reintrodurre essendo stato soppresso con la l.c. 3/2001) è affidata ad una procedura, secondo la nuova formulazione licenziata dalla Camera, che vede il coinvolgimento di entrambe le Camere (Parlamento in seduta comune) conseguente al ridisegnato riparto delle competenze legislative;
- 3) che l'adozione degli Statuti speciali, previa intesa con le Regioni (o Province autonome) interessate, risulta una scelta opportuna.

Conclude con l'auspicio che i gruppi di opposizione, aderendo all'impostazione fondamentale della riforma, avanzino proposte condivisibili, di modo che il testo possa essere licenziato con ampia maggioranza ed evitare, così, il referendum confermativo.

La medesima Commissione prosegue, nel mese di dicembre, l'esame del ddl sia sotto il profilo della discussione generale (da segnalare l'intervento del

Presidente della Commissione, sen. Pastore, nella seduta n. 458 del 1° dicembre 2004), quanto sotto quello delle indagini conoscitive.

A tal proposito vengono sentiti, tra gli altri, i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali e delle Province autonome (erano presenti il Vice Coordinatore, Luigi Fedele, presidente del Consiglio regionale della Calabria, ed il Vice Coordinatore, Luigi Minardi, presidente del Consiglio regionale delle Marche). (sed. n. 461 del 2 dicembre 2004).

Al termine dell'audizione è depositato un documento illustrativo della posizione della Conferenza. Ne riportiamo la parte relativa alle Autonomie speciali.

“Prende atto con soddisfazione che il testo approvato dalla Camera tiene in considerazione le osservazioni avanzate nell' o.d.g. approvato il 3 agosto 2004, a Trieste, dai rappresentanti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. Sottolinea tuttavia la natura “pattizia” dei rapporti tra le autonomie speciali e la Repubblica nel suo complesso: rispetto a tale esigenza si ribadisce la necessità di un ruolo paritario delle assemblee regionali e del Parlamento nell'elaborazione degli statuti speciali. La Conferenza, in via di principio, esprime la netta contrarietà delle autonomie speciali a qualsiasi riduzione del loro ruolo storico, garantito da vincoli procedurali rafforzati e da precisi riferimenti internazionali”.

Chiusa la discussione generale e conclusesi le audizioni, nella seduta n. 465 del 15.12.2004 hanno luogo le repliche del relatore, sen. D'Onofrio, e del ministro Calderoli.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al testo di riforma costituzionale è prorogato dal 13 al 17 dicembre.

Nella seduta n. 468 del 21 dicembre il Presidente della Commissione comunica che sono stati presentati numerosi emendamenti (oltre 1000) e che degli stessi si riserva di valutare l'ammissibilità.

18-26 Gennaio 2005:

La 1ª Commissione del Senato inizia l'esame degli oltre 1000 emendamenti, presentati al ddl n. 2544-B di riforma dell'ordinamento della Repubblica, secondo lo schema indicato dalla Presidenza (sed. n. 471 del 18 gennaio 2005) attesa la complessità della materia e l'alto numero di proposte di modifica depositate: prima, l'illustrazione degli emendamenti riguardanti la forma di Stato (federalismo); poi, quella degli emendamenti concernenti la forma di governo (premierato); infine, quella degli emendamenti in materia di bicameralismo.

Al riguardo, nelle sedute successive, intervengono i senatori Mancino, Vitali, Del Pennino, Petrini, Bassanini, Manzella.

Terminata l'illustrazione, il Presidente della Commissione, sen. Pastore, nella sed. n. 477 del 26 gennaio 2005, dichiara inammissibili alcuni emendamenti ricordando che, in base al combinato disposto degli artt. 121 e 104 del Regolamento del Senato, nel caso di seconda lettura, possono essere presi in considerazione nuovi emendamenti solo se si trovino in diretta correlazione con quelli introdotti dalla Camera dei Deputati.

18 Gennaio 2005:

A Roma, presso la sede di rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia, i Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni speciali e delle Province autonome costituiscono – in seno alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee parlamentari regionali e provinciali – un coordinamento permanente, finalizzato alla ricerca di strategie comuni in ordine alle problematiche istituzionali e costituzionali riguardanti il sistema delle autonomie speciali.

Di seguito si riporta il testo del documento approvato:

“I Presidenti dell’Assemblea regionale siciliana e dei Consigli delle Regioni speciali Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Sardegna e Trentino Alto Adige, riunitisi a Roma il 18 gennaio 2005, presso la sede del Friuli Venezia Giulia, al fine di salvaguardare l’autonomia storica, culturale, socio-economica e le peculiari prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, anche nella considerazione che è in corso d’esame al Parlamento nazionale la riforma della parte II della Costituzione,

RAVVISANO L’OPPORTUNITA’

di costituire, e di conseguenza costituiscono, in seno alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti regionali, un Coordinamento permanente dei Presidenti dei Parlamenti delle Regioni ad autonomia differenziata e delle Province autonome, destinato a trattare e seguire le problematiche istituzionali e costituzionali riguardanti il sistema delle autonomie speciali e le questioni organizzative ed amministrative ad esso collegate”.

1 Febbraio 2005:

Il Consiglio regionale dei Friuli Venezia Giulia, nella seduta pomeridiana dell’1 febbraio 2005, approva, a maggioranza, la proposta di legge costituzionale contenente il testo del nuovo Statuto speciale (*V. allegato 1 pag 48*).

Tale proposta, che è inoltrata alle Camere affinché venga esaminata ai sensi dell’art. 138 Cost., è il risultato di un intenso ed impegnativo lavoro preparatorio posto in essere dalla Convenzione per la stesura del nuovo

statuto (l.r. 2 aprile 2004, n. 12), organismo a carattere straordinario e temporaneo (la sua durata era fissata in sei mesi), avente il compito, dopo “una fase di ascolto delle istanze espresse dalla comunità regionale”, di elaborare un documento finale, anche in forma di articolato, da trasmettere al Consiglio regionale.

La Convenzione (che si ispirava al modello della Convenzione europea), coordinata dal Presidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia e composta in modo tale da rispecchiare le principali forze politiche, territoriali, sociali, economiche e culturali della comunità regionale, si è avvalsa della consulenza giuridica di un apposito Comitato, istituito presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, di cui facevano parte i professori Armaroli, Bin, Caravita di Toritto, Ceccanti, Coen e Fusaro.

Metodologicamente il Consiglio ha optato, per ragioni di sistematica giuridica, per la completa riscrittura del nuovo Statuto.

Esso consta di un preambolo e di 83 articoli ripartiti in 11 titoli.

Le novità più significative sotto il profilo istituzional-parlamentare possono così sintetizzarsi:

- 1) Introduzione di un apposito titolo (il III, artt. 15-19) volto a disciplinare i rapporti con l’Unione europea e l’esercizio del potere estero.

Di particolare rilievo la norma che consente al Presidente della Regione di partecipare al Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea col rango di Ministro abilitato a rappresentare lo Stato, nonché di prendere parte alle riunioni del Consiglio dei Ministri della Repubblica, allorché si discutano decisioni comunitarie che abbiano “un’incidenza diretta e rilevante sul territorio regionale”.

- 2) Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (mutuato dall’art. 123, ultimo comma, della Costituzione), come organo di consultazione, di concertazione e di raccordo tra Regione ed enti locali.

In particolare, si prevede che le leggi di spessore riguardanti il sistema delle autonomie locali (legge elettorale, quella relativa a forme particolari di autonomia amministrativa e di coordinamento di Province e Comuni, quella diretta al conferimento di funzioni agli enti locali: Comuni, Province, Comunità montane e Città metropolitane, quella in materia di potere sostitutivo della Regione, quella, infine, che disciplina criteri e modalità di attribuzione delle risorse finanziarie alle autonomie locali) siano approvate previa intesa con detto organo.

Le forme procedurali per il conseguimento di tale intesa, ovvero gli effetti del mancato accordo, sono disciplinate con legge regionale statutaria (in questa categoria rientrano le leggi regionali approvate a maggioranza assoluta e sottoponibili a referendum confermativo).

- 3) L’organo collegiale rappresentativo prende il nome di “Assemblea legislativa regionale” ed è composto da 60 Consiglieri (il vigente statuto prevede, invece, che il numero dei consiglieri sia rapportato alla popolazione residente secondo i dati ufficiali dell’ultimo censimento).

Ne fa parte, di diritto, il Presidente della Regione.

Da sottolineare che all'Assemblea, nell'ambito della propria autonomia (organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile), è riconosciuta la capacità processuale davanti ad ogni giurisdizione.

Siffatta disposizione risolve il problema della legittimazione processuale degli organi legislativi regionali, la cui sussistenza era stata negata, recentemente, da alcune sentenze del Consiglio di Stato

Altra novità di rilievo è la previsione di uno Statuto dell'opposizione e delle altre minoranze assembleari, i cui contenuti sono definiti nel regolamento interno dell'Assemblea. Questa – allo scopo sempre di tutelare le opposizioni – adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

4) Con riferimento alle innovazioni che la riforma costituzionale in fieri vuole apportare all'art. 116 della Cost., introducendo il principio dell'intesa tra Regione (o Provincia autonoma) interessata e Stato nel procedimento di revisione statutaria, la proposta di legge del F.V.G., all'art. 48, interviene a disciplinare i passaggi di tale intesa.

Ne riportiamo il testo:

“1. Per le modificazioni dello Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche all'Assemblea legislativa regionale.

3. I progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea legislativa regionale per il raggiungimento dell'intesa.

4. Nel caso in cui l'intesa non venga raggiunta entro sei mesi dall'avvio del procedimento ovvero le Camere decidano di discostarsi dal testo proposto dall'Assemblea legislativa regionale o dal testo su cui si era raggiunta l'intesa, le Camere possono comunque adottare la legge costituzionale a maggioranza dei due terzi dei loro componenti.

5. Le modificazioni approvate sono sottoposte a referendum popolare regionale qualora entro tre mesi ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un decimo dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

6. Le leggi approvate ai sensi del comma 4 sono in ogni caso sottoposte a referendum popolare”.

Da notare che viene, comunque, fatto salvo il potere costituente delle Camere, giacché queste, ove non si raggiunga l'intesa entro 6 mesi dall'avviso del procedimento di cui all'art. 138 Cost., ovvero qualora vogliano discostarsene, possono sempre adottare la legge costituzionale di revisione statutaria, purché a maggioranza qualificata (due terzi dei loro componenti).

In questo caso diventa obbligatoria l'indizione del referendum popolare confermativo.

5) In ordine alle competenze legislative, interamente riformulate, si è operata una tripartizione: materie rientranti nella potestà esclusiva della Regione (art. 55), materie rientranti nella potestà legislativa concorrente e materie rientranti in quella esclusiva dello Stato (art. 56).

A corollario sono stati codificati due importanti principi: quello di continuità (*“Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando la Regione non abbia legiferato, si applicano le leggi dello Stato”*) e quello di adeguamento alla legislazione statale (*“Nelle materie di potestà legislativa concorrente, le leggi regionali sono adeguate ai principi desumibili dalla legislazione statale sopravvenuta entro 6 mesi dall'entrata in vigore della medesima. Nel frattempo continuano ad applicarsi le norme regionali”*).

7) Viene istituito il Consiglio regionale dell'economia, del lavoro e delle autonomie sociali (CRELAS) *“quale organismo permanente di analisi, studio, ricerca e confronto, per la programmazione economica e sociale”* (art. 68, c. 4);

8) Viene ridefinita l'autonomia finanziaria (art. 70). Di particolare importanza i commi 8 e 9 che qui si riportano:

“8. Fermi restando i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, la Regione, nei casi e nei modi previsti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto, può modificare con legge regionale, gli elementi sostanziali e formali rilevanti ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale e tributaria il cui gettito è devoluto in tutto o in parte alla Regione. Le eventuali modificazioni non importano variazione dei proventi spettanti allo Stato.

9. Con decreti legislativi di attuazione dello Statuto sono stabilite le misure di salvaguardia dei trasferimenti garantiti alla Regione qualora lo Stato modifichi gli elementi sostanziali e formali rilevanti ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale e tributaria il cui gettito è devoluto in tutto o in parte alla Regione”.

Il comma 8 consente alla Regione di porre in essere una propria politica fiscale, lasciando comunque invariati i proventi spettanti allo Stato.

Il comma 9 costituisce una norma di salvaguardia del gettito devoluto alla Regione quale quota di tributi erariali, nel caso di manovre finanziarie di riduzione delle imposte, come quella attuata dal Governo nazionale con la legge finanziaria 2005.

9 Febbraio 2005:

La 1ª Commissione “Affari Costituzionali” del Senato chiude l’esame del ddl di riforma costituzionale nella seduta n. 484 non riuscendo tuttavia a completare la discussione di tutti gli emendamenti presentati, parte dei quali erano stati comunque ritirati dai gruppi d’opposizione su richiesta del relatore, sen. D’Onofrio, e del Governo.

17 Febbraio 2005:

L’Aula del Senato avvia, in seconda lettura, l’esame del ddl n. 2544 – B.

Dopo un’introduzione ricognitiva del sen. Pastore, Presidente della Commissione, intervengono diversi esponenti dell’opposizione, i quali lamentano l’assenza del relatore, il parziale esame degli emendamenti, nonché l’incostituzionalità del progetto perché lesivo dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale.

In particolare, i senatori Bassanini e Turrani propongono la questione pregiudiziale (ossia che il ddl non debba discutersi) in quanto apporta *“un grave vulnus, in nome di un federalismo non riscontrabile in alcun altro ordinamento, ai principi dell’unità e dell’indivisibilità della Repubblica, all’universalità di alcuni diritti, come quelli all’istruzione e alla salute, all’inderogabilità dei doveri di solidarietà”*.

Mentre i senatori Villone e Mancino propongono la questione sospensiva, chiedendo il rinvio del ddl in Commissione per il tempo necessario a terminare l’esame degli emendamenti.

Entrambe le questioni, poste ai voti, sono respinte. Indi il Presidente del Senato dichiara aperta la discussione generale e la rinvia al 22 febbraio.

22 Febbraio 2005:

Palazzo Madama prosegue e conclude la discussione generale. Intervengono i senatori: Dini, Bassanini, Gubert, Morando, Turroni, Vitali, Battisti, Moro, Compagna. Tonini, Biscardini, Valditara, Dato, Agoni, Falcier, Fisichella, Salvi, Pagliarulo, Manzella, Cavallaro, Buttafarano, Manzione, Caddeo, D’Amico, Tessitore, Scalera, Villone, Pedrizzi e Vizzini.

23 Marzo 2005:

Il Senato, dopo un esame nel merito protrattasi per dodici sedute (dal 2 al 22 marzo), approva (sed. n. 771) a maggioranza (favorevoli 162, contrari 14, astenuti 0), senza modificazioni, il testo di riforma della parte II della Costituzione così come licenziato dalla Camera dei Deputati. Tale testo è trasmesso lo stesso giorno alla Camera ove assume il n. 4862-B.

Segnaliamo, con riferimento alle tematiche che più direttamente interessano le Regioni a statuto speciale, che, nella seduta n. 764 del 16 marzo, è stato approvato l'art. 38 del ddl modificativo dell'art. 116 della Costituzione, nel senso che viene introdotto lo strumento dell'"intesa" nell'ambito procedurale di revisione degli statuti speciali.

Per dichiarazione di voto è intervenuto il sen. Taralli il quale così si è espresso: *"Vorrei ricordare che con l'art. 38 viene riconosciuto un grado di autonomia che mai nella storia di questi cinquant'anni di Repubblica era stato concesso alle Regioni a statuto speciale. Quindi, è con soddisfazione che lo voto"*.

Segnaliamo, altresì, che, nella seduta n. 770 del 22 marzo, è stato approvato l'art. 54, norma di salvaguardia, che così recita: *"1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano"*.

Giova precisare che, in sede di esame di tale articolo, è stato presentato (dai senatori Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Nichelini e Betta) e respinto dall'Aula il seguente ordine del giorno (n. G54100), riguardante la non applicabilità alle autonomie speciali del **principio dell'interesse nazionale** così come reintrodotta all'art. 127 della Costituzione dall'art. 45 del ddl di riforma:

"Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di modifiche alla parte II della Costituzione, premesso che:

in base all'articolo 54 del disegno di legge AS 2544-B le modificazioni concernenti il titolo V della parte seconda della Costituzione si applicano in via transitoria anche alle Regioni a statuto speciale per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite;

occorre considerare in particolare se possa applicarsi anche alle Regioni a Statuto speciale la modificazione dell'articolo 127 della Costituzione concernente il procedimento di verifica circa il rispetto dell'interesse nazionale da parte delle leggi regionali;

una disposizione del genere determinerebbe una compressione dell'autonomia già attribuita, impegna il Governo:

a confermare che la disposizione recata dall'articolo 54 del disegno di legge costituzionale porta ad escludere l'applicabilità del procedimento relativo all'interesse nazionale alle leggi delle Regioni speciali e delle province autonome".

Ai fini di una migliore comprensione di tale problematica si ritiene utile riportare, stralciandoli dal resoconto stenografico della seduta, gli interventi

del sen. Peterlini (uno dei firmatari) e del sen. Pastore, presidente della Commissione “Affari Costituzionali”.

PETERLINI (Aut). Intervengo per porre una questione delicata sulla quale spero che ogni senatore rifletta un attimo. Abbiamo avuto dal ministro Calderoli l'appoggio promesso per questo ordine del giorno in cui non si fa altro che confermare le competenze delle Regioni e delle Province autonome a statuto speciale. E' una cosa che ogni Parlamento ed ogni Governo hanno sempre fatto.

Noi per l'interpretazione non abbiamo presentato alcun emendamento, ma chiediamo solo la conferma chiarificatrice dell'articolo 54 del disegno di legge in votazione, il quale stabilisce che, in via transitoria, anche alle Regioni a statuto speciale si applica questa riforma, in attesa della riforma dello statuto speciale attraverso la procedura prevista. L'articolo però precisa che sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le disposizioni della presente legge si applicano anche a quelle a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite.

In altre parole, anche questo disegno di legge stabilisce che non bisogna toccare gli statuti speciali e se ne comprende il motivo, dal momento che ci sono tradizioni culturali e anche complicazioni internazionali su questo punto: Infatti, il Trentino-Alto Adige è protetto da un accordo internazionale del 1946 tra De Gasperi e Gruber.

La nuova procedura che si introduce con l'articolo 45 del disegno di legge e che va a modificare l'articolo 127 della Costituzione introduce un ricorso alle Camere per l'annullamento delle leggi regionali e provinciali che per noi costituisce un peggioramento rispetto all'attuale statuto.

Pertanto, chiediamo al Governo questo chiarimento, che doveva già essere palese. Non è possibile che si preveda che le disposizioni si applicano solo per le parti che prevedono forme di autonomia più ampia e poi si introduca un meccanismo per noi peggiorativo. Questo ci porrebbe, come minoranza linguistica, in una posizione svantaggiata all'interno del Parlamento, dal momento che siamo solo tre o quattro parlamentari e quindi saremmo disarmati.

Rimane comunque, per il Trentino-Alto Adige e per le altre Regioni, la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale, questo nessuno lo mette in dubbio. Del resto, è l'unico strumento che ha sempre funzionato bene e noi ci siamo rimessi alle sentenze della Corte. Non c'è mai stato questo pericolo di doversi esporre al Parlamento nazionale, che a maggioranza – essendo noi

soltanto tre o quattro parlamentari – potrebbe anche annullare ogni legge regionale o provinciale. Questo non è accettabile.

Pertanto, ci appelliamo nuovamente al ministro, anche perché questa è la sua opinione e lo ha confermato anche il senatore Pastore e ciò è stato molto di aiuto in questa interpretazione. Ringrazio anche i colleghi che hanno lavorato insieme a me per trovare un testo di compromesso, che vorrei sottoporre all’Aula.

So che poi non ci sono stati i necessari accordi nella maggioranza, però questo non è stato un mio errore, ma ho sentito i senatori Schifani e Malan, il senatore Tofani, i colleghi della Lega, il Ministro e il senatore Pastore ed erano d’accordo su questo testo di compromesso che vorrei consegnarle, signor Presidente, chiedendo che sia sottoposto all’Aula.

DETTORI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DETTORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma a questo ordine del giorno.

GUBERT (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, voterò a favore di questo ordine del giorno, al quale ho già aggiunto la mia firma, anche se per la verità non so quanto peso abbia. (*Applausi dei senatori Garraffa e De Petris*). Infatti l’articolo 54 già prevede che vengano applicate solo le norme più favorevoli. Ma quelle meno favorevoli si applicano da subito.

Il controllo politico e parlamentare sulla legislazione regionale è una norma meno favorevole e non più favorevole, quindi rientra nel caso previsto nella seconda parte dell’articolo 54, laddove si stabilisce che sino a quando non saranno adeguati gli statuti, queste norme si applicano anche alle Regioni a statuto speciale.

Non capisco quindi la retromarcia del Governo sulla questione delle procedure di tutela dell’interesse nazionale rispetto alla legislazione regionale. Spero che perlomeno venga accolto l’ordine del giorno, che attenua la portata di questa previsione, anche se non credo che l’articolo sia facilmente aggirabile con un ordine del giorno. Voterò comunque a favore.

PASTORE (FI). Signor Presidente, credo che occorra ridimensionare i termini del problema. Ritengo che nessuno, leggendo il testo della riforma, possa dubitare della correttezza dell'interpretazione contenuta nell'ordine del giorno.

E' evidente che nessuno può sognarsi di ritenere che norme che si considerano restrittive delle autonomie regionali possano essere applicate anche al campo delle autonomie previste dagli statuti approvati con leggi costituzionali speciali e protetti da accordi internazionali, dove ci sono regimi, procedure, sistemi di controllo, di verifica e di collaborazione assolutamente diversi e fino ad oggi utilmente sperimentati.

Quindi, ritengo di poter confermare che l'interpretazione data dall'ordine del giorno è corretta, ma è corretta proprio sulla base del testo della riforma costituzionale. Laddove si dice che alle Regioni a statuto speciale si riconoscono le maggiori autonomie attribuite dalla riforma costituzionale, è ovvio e lapalissiano che si voglia dire, a contrario, che le norme restrittive non si applicano alle Regioni a statuto speciale. Quindi, interpretazione letterale, interpretazione logica e buon senso ci portano a questa soluzione.

Qual è il punto dell'ordine del giorno? L'ordine del giorno 54.100 si rivolge al Governo, un soggetto che non è abilitato, autorizzato, né legittimato a svolgere questa attività di interpretazione della norma costituzionale, che peraltro è demandata, proprio per l'articolo 127 della Costituzione, al Parlamento in seduta comune, ove si ritenesse applicabile, e che ha delle strade già segnate.

Per questo ritengo che l'invito al ritiro da parte del Governo, sotto il profilo della procedura e del metodo, sia assolutamente corretto. Per quanto riguarda la mia persona, e posso dire anche il Gruppo Forza Italia, anche sulla base dei lavori sinora svolti, ma soprattutto sulla base di una lettura anche superficiale della legge, confermo che l'interpretazione dell'ordine del giorno è assolutamente corretta. Quindi, un voto contrario all'ordine del giorno in esame può interpretarsi come un voto contrario tecnico, ma non un voto contrario sul contenuto e la portata dello stesso.

30 Marzo 2005:

L'Assemblea regionale siciliana (sed. n. 281) approva, con 68 voti favorevoli e 4 contrari, il disegno di legge voto, da sottoporre al Parlamento nazionale ai sensi degli articoli 18 e 41-ter dello Statuto, recante "Modifiche allo Statuto della Regione". Il testo, preso in esame dall'ARS, è stato il frutto di un impegnativo lavoro svolto dalla Commissione speciale all'uopo istituita con legge regionale n.13 del 23 ottobre 2001 (*v. allegato 2 pag. 87*)

Il progetto di legge voto, nel testo approvato, è stato trasmesso il 1° aprile 2005 al Senato della Repubblica, dove ha iniziato il suo iter parlamentare, secondo quanto previsto dall'art. 138 della Costituzione, con l'assegnazione alla 1^ Commissione (Affari Costituzionali) in sede referente (atto Senato n. 3369).

La proposta di modifica dello Statuto approvata dall'ARS, per una precisa strategia politica condivisa dalle forze parlamentari regionali, ha conservato sostanzialmente l'impianto dello Statuto del 1946, operando però una profonda riforma del testo, tesa, da un lato, ad inserire principi ed istituti già presenti nell'ordinamento giuridico nazionale, e dall'altra ad adeguare le norme statutarie alla nuova architettura dello Stato italiano disegnata dalla modifica del Titolo V della Costituzione.

Fra gli istituti giuridici introdotti, alcuni (presenti tra l'altro nelle altre realtà regionali) erano già maturi: il difensore civico, il Consiglio regionale delle autonomie locali (previsto dall'art. 123 della Costituzione), la città metropolitana (ente territoriale introdotto a livello nazionale dall'art. 114 Cost.). Altri istituti rappresentano una vera e propria novità, quali la Consulta statutaria, organo dotato di autonomia organizzativa e amministrativa la cui concreta espressione deve essere garantita dal legislatore regionale che ne disciplina l'attività, con funzioni di consulenza circa l'interpretazione e l'applicazione delle norme statutarie, anche al fine di dirimere conflitti fra organi della regione e fra questi e gli enti locali. Sono altresì previsti organismi ausiliari minori: il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (al quale è stato attribuito il potere di iniziativa legislativa, analogamente a quanto avviene a livello nazionale per il CNEL), le autorità indipendenti di garanzia (la cui istituzione è demandata alla legge regionale), la commissione per le pari opportunità, la consulta per i problemi della disabilità ed handicap.

Sotto il profilo istituzionale parlamentare, la nuova disciplina statutaria ha confermato quale forma di governo il vigente modello istituzionale ad elezione diretta del Presidente della Regione (già introdotta con l.c. 31 gennaio 2001, n. 2) preconstituendo quindi le condizioni per un Governo di legislatura che realizzi il suo programma attraverso iniziative condivise da una solida base parlamentare. La complessiva efficienza del sistema e l'equilibrio dei poteri della Regione vengono assicurati attraverso la valorizzazione ed il rafforzamento dei poteri di controllo dell'Assemblea Regionale Siciliana (all'art. 7 dello Statuto viene inserita la facoltà per l'Assemblea di disporre inchieste ed indagini su materie che interessino la Regione) la cui autonomia, meglio dettagliata, trova espressione nell'ampio potere di autoregolamentazione.

Una conferma di tale tentativo di dare maggiore indipendenza all'organo parlamentare deriva dal mantenimento, ma in forma attenuata, del principio del simul stabunt, simul cadent. Infatti, viene esclusa l'operatività di detta clausola nel caso di rimozione, impedimento permanente, morte o incompatibilità sopravvenuta del Presidente della Regione. In queste ipotesi le funzioni del Presidente della Regione sono assunte dal Vicepresidente, fino al termine naturale della legislatura. L'avvicendamento non è però automatico, occorre che l'Assemblea Regionale Siciliana, nei trenta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dalla carica del Presidente della Regione, si pronunci in tal senso. In caso contrario, l'Assemblea è sciolta di diritto e si procede alla contestuale elezione dei due organi (art. 10 dello Statuto nella versione proposta).

Al fine di assicurare la certezza del diritto e la qualità della legislazione, sono state specificate le fonti regionali (art. 11 bis), all'interno delle quali, innovando fortemente rispetto allo statuto vigente, particolare spazio è stato dato alla previsione dei regolamenti di competenza della Giunta, ed è stato istituito un Comitato per la legislazione, la cui disciplina è demandata al Regolamento dell'Assemblea regionale siciliana (art. 4). Nella direzione di non disancorare la legislazione regionale alle tendenze riformatrici nazionali deve essere inquadrata la proposta del nuovo articolo 17 ter. Quest'ultimo impone all'Assemblea Regionale Siciliana di esprimersi entro sei mesi sulle norme di sistema adottate dal legislatore nazionale. In caso contrario si applica la normativa nazionale e il Governo regionale dovrà adottare le disposizioni di attuazione.

E' stata potenziata la capacità di produzione legislativa con la previsione del procedimento legislativo in commissione in sede redigente (art. 12), nonché con la possibilità da parte della Giunta di emanare decreti legislativi finalizzati all'attuazione del diritto comunitario (art. 12 quater). In proposito, risulta valorizzato il ruolo della Regione sia nella formazione ed attuazione degli atti comunitari nelle materie di sua competenza, sia, per quanto attiene in generale al cosiddetto 'potere estero', con la facoltà di concludere accordi ed intese con Stati e organismi internazionali previo raccordo col Governo nazionale.

Nella medesima seduta l'ARS, approva (favorevoli 49, astenuti 8) il disegno di legge-voto da sottoporre al Parlamento nazionale, recante "Modifiche all'art. 116 della Costituzione" (*v. allegato 3 pag. 118*). Il testo era stato esaminato nella sed. n. 273 del 2 marzo 2005. Tale proposta (primo firmatario l'on. Fleres), partendo dall'assunto che gli statuti delle Regioni speciali (ed in particolare quello siciliano) hanno natura pattizia (principio questo ora espressamente sancito nel preambolo del progetto di riforma dello statuto siciliano), ossia che essi sono il frutto di un accordo, a livello costituzionale, tra Stato, da una parte, e singole comunità regionali, dall'altra,

in ragione delle rispettive specificità socio-economiche, storico-culturali ed etnico-linguistiche, intende dare formale veste giuridica a siffatto elemento pattizio nell'ambito della procedura di revisione degli statuti speciali così come delineata dall'art. 138 della Costituzione.

Attualmente, la partecipazione a tale processo delle Regioni ad autonomia differenziata è pressoché simbolica: si prevede, invero, in ogni statuto speciale (per la Sicilia v. art. 41 ter) che i disegni di legge di modificazione statutaria, presentati dal Governo nazionale o da singoli parlamentari, siano sottoposti al parere (non vincolante) dell'Assemblea o del Consiglio regionale interessato, che lo esprime entro 2 mesi dalla comunicazione del testo (in Sardegna, ad onor del vero, si stabilisce qualcosa di più, anche se, sostanzialmente, ininfluente: nel caso in cui il parere del Consiglio regionale sia negativo, è possibile indire un referendum consultivo prima del compimento del termine – cioè 3 mesi - previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione).

Al fine di conseguire il fine proposto, il ddl-voto (trasmesso al Senato ove ha assunto il n. 3370) si avvale dell'istituto della "intesa" (peraltro già utilizzato, ma in modo poco chiaro ed insufficiente, dal testo di riforma della parte seconda della Costituzione deliberato in prima lettura dal Parlamento nazionale) tanto nella fase ascendente (istruttoria) che in quella discendente (costitutiva dell'efficacia), di modo che, fermo restando il potere costituente del Parlamento nazionale, viene ad essere valorizzato, in forme giuridiche ben precise, il ruolo delle autonomie speciali.

Si stabilisce, infatti, che il progetto di revisione di ogni singolo statuto speciale, dopo l'approvazione da parte delle rispettive assemblee legislative regionali, formi oggetto di intesa da realizzare in un'apposita commissione parlamentare a carattere misto perché costituita, di concerto fra i Presidenti di Camera e Senato, da un egual numero di parlamentari nazionali e regionali.

Esaurita la fase deliberativa di cui all'art. 138 Cost. si prevede che il testo, prima della promulgazione, venga sottoposto al parere dell'assemblea legislativa regionale o provinciale interessata, che ha tre mesi di tempo per pronunciarsi e che può esprimere diniego a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Trascorso infruttuosamente tale termine, ovvero nel caso in cui il parere negativo non ottenga la prescritta maggioranza, la legge viene promulgata e pubblicata.

Non si fa luogo comunque a referendum, nel presupposto che la volontà popolare sia garantita dal voto assembleare.

E' da ritenere, nel silenzio della norma, che il diniego validamente espresso porti all'arresto del procedimento di revisione costituzionale; questa conseguenza è ricavabile dalla soppressione (cfr. il resoconto stenografico della citata sed. n. 273 nel sito dell'ARS) della disposizione secondo la quale, in caso di diniego validamente espresso, il Parlamento in seduta comune poteva, comunque, "superarlo" con una maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Così facendo, si viene, quindi, ad incidere sul potere costituente del Parlamento sovrano; il che, se dal punto di vista delle autonomie speciali comporterebbe un salto di qualità perché le avvicina alla figura dello statomembro di un sistema federale, dall'altra, parallelamente, determinerebbe una trasformazione in senso marcatamente federale dello Stato italiano che, forse, in questo delicato momento, non è nelle intenzioni delle forze politiche.

Infine, il ddl-voto, con norma transitoria, prevede che, fino a quando non entrerà in vigore la riforma della parte II della Costituzione (la quale istituisce il Senato federale, rendendo, quindi, superflua la vigente Commissione bicamerale per le questioni regionali) le funzioni della commissione paritetica siano esercitate da un organo simile composto, per metà, dai membri della commissione per la revisione dello statuto operante presso ciascuna assemblea o consiglio regionale e, per l'altra metà, da un corrispondente numero di componenti scelti nel suo seno dalla suddetta Commissione bicamerale. A presiedere tale organo speciale è chiamato il Presidente di quest'ultima.

12 Settembre 2005:

A Champoluc-Ayas (Aosta), si riunisce, su iniziativa di Ego Perron, Presidente del Consiglio valdostano, il Comitato permanente dei Presidenti dei Parlamenti delle Regioni e delle Province a statuto speciale, costituitosi a Roma nel gennaio di quest'anno; oggetto dell'incontro "Il ruolo delle Autonomie speciali alla luce del progetto di riforma costituzionale".

A conclusione dei lavori, in un clima di fattiva collaborazione, su proposta dell'on. Fleres, Vice Presidente Vicario dell'ARS, sono approvati, all'unanimità, i seguenti ordini del giorno:

ORDINE DEL GIORNO N. 1

I Presidenti dei Consigli delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, il Presidente

dell'Assemblea regionale siciliana, la Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, riunitisi ad Ayas, in Valle d'Aosta, il 12 settembre 2005,

PRESO ATTO

che la Camera dei deputati riprenderà lunedì 19 settembre 2005 l'esame del disegno di legge costituzionale di modifica della parte seconda della Costituzione, già approvato in prima deliberazione, dalla Camera il 15 ottobre 2004 e dal Senato il 23 marzo 2005, in vista della sua definitiva approvazione;

RICHIAMATO

L'ordine del giorno, approvato a Trieste, il 3 agosto 2004, da tutti i Presidenti dei Consigli delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, con il quale:

- *esprimevano forte preoccupazione sul disegno di legge costituzionale di modifica della parte seconda della Costituzione, il quale, nell'intento di completare la riforma in senso federale dello Stato, avviata nel 2001, finisce, in realtà, per penalizzare le Regioni speciali, con evidente sacrificio delle condizioni di particolare autonomia già possedute;*
- *valutavano che la composizione del proposto Senato "federale" della Repubblica appare ben lontana dalle connotazioni proprie di una camera realmente rappresentativa degli enti territoriali;*
- *affermavano che la reintroduzione del controllo di merito sulle leggi regionali e provinciali, da attivarsi da parte del Governo in presenza di una supposta lesione dell'interesse nazionale, rappresenta un forte arretramento rispetto alle condizioni di autonomia riconosciute dalla riforma costituzionale del 2001;*
- *ribadivano al Governo ed al Parlamento la netta contrarietà delle autonomie speciali a subire un ridimensionamento del proprio ruolo storico, confermato dall'articolo 116 della Costituzione;*
- *assumevano l'impegno di intraprendere, anche in accordo con i rispettivi Esecutivi, ogni utile iniziativa volta a contrastare l'approvazione di norme espressione di un superato principio di supremazia statale ed a promuovere modificazioni del testo di riforma costituzionale in itinere finalizzate a salvaguardare le proprie forme e condizioni particolari di autonomia;*

RILEVANO

che le posizioni assunte da Presidenti dei Consigli delle Regioni speciali e Province autonome e le istanze dei medesimi espresse sono state solo parzialmente tenute in considerazione (così come evidenziato nell'ordine del giorno approvato a Milano il 25/10/2004 dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti regionali) in sede di approvazione, in prima deliberazione, da parte della Camera dei deputati e del Senato del disegno di legge costituzionale di modifica della parte seconda della Costituzione, con conseguente attenuazione del ruolo storico ed istituzionale delle autonomie speciali;

CONSTATANO

che, in sede di seconda deliberazione, ai sensi dei regolamenti interni della Camera e del Senato, il testo del disegno di legge costituzionale non potrà essere ulteriormente modificato;

MANTENGONO

Le proprie riserve sull'approvazione del disegno di legge costituzionale di riforma della parte seconda della Costituzione, in quanto nessun ordinamento che pretende di qualificarsi "federale" può essere realizzato senza il concorso ed il consenso, con pari dignità, di tutti i soggetti che lo costituiscono;

SOTTOLINEANO

che il disegno di legge costituzionale non solo non risolve i difetti di coordinamento nei rapporti tra Stato e Regioni, generati dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, ma introduce elementi di incertezza e contraddittorietà nel riparto delle competenze legislative, tali da incrementare ulteriormente il contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni;

VALUTANO

l'opportunità di intraprendere l'iniziativa, riconosciuta ai Consigli regionali dall'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, volta a promuovere, ove ne ricorrano le condizioni, il referendum confermativo sul disegno di legge costituzionale;

INVITANO

i parlamenti delle rispettive Regioni a rappresentare nelle opportune sedi istituzionali le posizioni espresse dai Presidenti dei Consigli delle Regioni speciali e Province autonome nel presente ordine del giorno;

AUSPICANO

che il Parlamento nazionale approvi, entro la corrente legislatura, le proposte di riforma degli Statuti speciali, di iniziativa regionale, attualmente al suo esame, salvaguardando e valorizzando in tal modo le esigenze e le peculiarità delle Autonomie speciali.

ORDINE DEL GIORNO N. 2

Il Coordinamento permanente dei Presidenti dei Parlamenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, costituitosi a Roma il 18 gennaio 2005, riunitosi ad Ayas (Valle d'Aosta) il 12 settembre 2005

CONSIDERATO

Che la funzione di tale Coordinamento si appalesa tanto più pregante nell'attuale fase di riforma costituzionale, al fine di salvaguardare il ruolo storico delle Autonomie speciali

RIBADISCE

Le istanze costituzionali e fondanti delle Regioni e delle Autonomie speciali nell'ambito dell'attuale processo di riforma istituzionale nazionale e nella prospettiva della costituzione dell'unione europea basata sulle peculiarità autonomistiche e regionali

ESPRIME

L'esigenza che tali istanze vengano adeguatamente rappresentate e valorizzate in seno alla Conferenza dei Presidenti dei parlamenti regionali

SOTTOLINEA

L'esigenza di proseguire e rafforzare l'opera di sensibilizzazione a suo tempo avviata nei confronti delle deputazioni nazionali rappresentative dei territori delle Autonomie speciali

RAVVISA

L'opportunità che in seno alla Conferenza si possa costituire a tal fine uno specifico Comitato, dotato delle necessarie risorse strumentali, volto a supportare sotto l'aspetto operativo, scientifico ed organizzativo, l'attività

del Coordinamento permanente nei rapporti con le autorità istituzionali e governative.

20 Ottobre 2005:

La Camera dei Deputati, dopo un breve esame in 1^a Commissione, approva in seconda deliberazione senza modificazioni, con 317 sì e 234 no, il ddl n. 4862 – B recante “Modifiche alla parte II della Costituzione”.

Con riferimento alle Autonomie speciali, ricordiamo che tale disegno di legge essenzialmente introduce le seguenti novità:

1) le leggi costituzionali di adozione o revisione degli statuti speciali (art. 116 Cost.) sono sottoposte ad una “previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione”.

Si prevede, altresì, che sulla proposta di intesa il Consiglio o Assemblea possano manifestare il proprio diniego, entro tre mesi dalla trasmissione del testo costituzionale, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti (per l'ARS, quindi, con il quorum di 60 voti).

Trascorso infruttuosamente tale termine, le Camere possono concludere l'iter di cui all'art. 138 della Costituzione.

Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge costituzionale (***V. allegato 4 pag.123***) si dice che tale modifica è diretta, sostanzialmente, a “subordinare” l'approvazione della legge costituzionale di revisione statutaria al “previo raggiungimento di un'intesa con la regione o provincia autonoma interessata”. Si dice, altresì, che il testo costituzionale adottato dalla Camera in prima deliberazione “non possa avere ulteriore corso” nel caso in cui l'organo legislativo regionale deliberi, nei termini e con le modalità procedurali previste, il proprio diniego;

2) è introdotta la clausola c.d. di salvaguardia o di maggior favore (art. 54 del ddl) nel senso che, sino a quando le Autonomie speciali non avranno provveduto ad adeguare i rispettivi statuti, troveranno applicazione anche nei loro confronti le novellate disposizioni del Titolo V della Costituzione, sempre che queste prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Si specifica, inoltre, che, sempre sino all'adeguamento degli statuti speciali, le rimanenti norme di riforma costituzionale, che riguardano le

Regioni in genere, si applicheranno anche alle Speciali e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Tale clausola, stando alle assicurazioni fornite dal senatore Pastore, Presidente della Commissione “Affari Costituzionali” del Senato, nella seduta svoltasi a Palazzo Madama il 22 marzo 2005 dovrebbe precludere l’estensione alle Regioni speciali del reintrodotta limite di merito dall’interesse nazionale per le leggi regionali (art. 127 Cost.).

16 Novembre 2005:

Il Senato della Repubblica (sed. n. 900), con 170 voti favorevoli e 132 contrari, approva in seconda e definitiva deliberazione il disegno di legge costituzionale (n. 2544-D) recante “Modifiche alla parte II della Costituzione” (*V. allegato 5 pag. 140*).

18 Novembre 2005:

Il testo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 con la seguente avvertenza:

Il testo della legge costituzionale è stato approvato dalla Camera dei Deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 ottobre 2005, e dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 16 novembre 2005.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.

Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell’art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

APPENDICE

**PROPOSTA COSTITUZIONALE DI NUOVO STATUTO DEL
FRIULI VENEZIA-GIULIA**

CONSIGLIO REGIONALE

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Consiglio regionale

approvata ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, dello Statuto speciale
nella seduta pomeridiana dell'1 febbraio 2005

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül
Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch
Venetien>>

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

PREAMBOLO

IL FRIULI VENEZIA GIULIA

MEMORE delle proprie origini che, nel segno di Aquileia, indicarono nell'unione di popoli e territori diversi il suo particolare cammino;

FORTE della consolidata esperienza democratica che, onorando l'autonomia speciale concessa, gli ha consentito di superare l'emarginazione sociale, le grandi migrazioni e gli eventi sismici;

AFFERMA la propria identità e il solenne impegno a valorizzare le diverse culture e lingue del proprio territorio che gli conferiscono peculiarità e ricchezza;

DIVENUTO da terra di confine luogo di incontro e di scambio, spazio aperto all'Europa di oggi e di domani e passaggio verso l'area mediterranea, riafferma la volontà di perseguire, in armonia con i principi della Costituzione europea e della Costituzione della Repubblica italiana, il dialogo e la collaborazione con gli Stati e le Regioni contermini, con le comunità di corregionali all'estero e con le minoranze presenti in Regione, nel segno della pace, della reciproca tolleranza e della convivenza;

ADEGUA, all'indomani di una tappa storica nell'irreversibile percorso di unificazione europea, con il nuovo Statuto di autonomia speciale, il proprio assetto istituzionale alle mutate condizioni sociali, politiche ed economiche nazionali ed internazionali, al termine di un ampio coinvolgimento nel dibattito dei soggetti rappresentativi della comunità regionale.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

TITOLO I

Elementi costitutivi

Art. 1

(Il Friuli Venezia Giulia)

1. Il Friuli Venezia Giulia - Friül Vignesie Julie - Furlanija Julijska Krajina - Friaul Julisch Venetien è Regione autonoma, retta da Statuto speciale, nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana e nell'ambito dell'Unione europea; esercita i propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal presente Statuto e nel rispetto dell'ordinamento comunitario.

2. Il Friuli Venezia Giulia si ispira ai principi di sussidiarietà istituzionale e sociale ed è ordinato in Comuni, Province e Regione autonoma quali espressione del suo policentrismo.

3. E' compito dei Comuni, delle Province e della Regione autonoma perseguire la coesione politica, sociale, economica e territoriale del Friuli Venezia Giulia, rispettando e valorizzando le peculiarità storiche, culturali e linguistiche proprie del Friuli, della Venezia Giulia e comunque di tutti i territori compresi nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

Art. 2

(Territorio regionale)

1. Il Friuli Venezia Giulia comprende i territori delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

2. I confini della Regione possono essere modificati ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

3. La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.

4. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, disciplina forme particolari di autonomia amministrativa e di coordinamento per gli enti locali territoriali.

Art. 3

(Bandiera, stemma e gonfalone)

1. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha una propria bandiera, un gonfalone e uno stemma, approvati con decreto del

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

Presidente della Regione, su conforme deliberazione **dell'Assemblea legislativa regionale**.

2. La Regione, con propria legge, può altresì disciplinare l'uso pubblico delle bandiere tradizionali dei gruppi linguistici storici del Friuli Venezia Giulia.

TITOLO II Principi fondamentali

Art. 4

(Parità, pluralismo, pace, accoglienza e integrazione)

1. E' compito della Regione, delle Province e dei Comuni rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che impedisca il pieno sviluppo della persona e l'eguaglianza nel godimento dei diritti.

2. **Il Friuli Venezia Giulia promuove il diritto alle pari opportunità fra uomo e donna in ogni campo della vita sociale, economia e politica ed in particolare nell'accesso, a tutti i livelli, alle cariche elettive e di nomina pubblica.**

3. **Il Friuli Venezia Giulia, perseguendo l'obiettivo della pari rappresentanza dei generi, promuove l'iniziativa di proprie leggi, volte a garantire condizioni di miglior equilibrio tra uomo e donna ed informate ai principi ed alle disposizioni della normativa statale e comunitaria più favorevoli in materia.**

4. **Il Friuli Venezia Giulia persegue una politica di pace e di dialogo con tutti i popoli; promuove la cooperazione internazionale; ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; sostiene i processi di moratoria delle armi di distruzione di massa.**

5. Il Friuli Venezia Giulia ispira la propria azione ai principi di accoglienza e di integrazione degli stranieri **regolarmente soggiornanti** che risiedono nel suo territorio.

Art. 5

(Minoranze, lingue regionali o minoritarie e corregionali all'estero)

1. Il Friuli Venezia Giulia valorizza la diversità linguistica come patrimonio comune di tutti i suoi cittadini.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

2. La Regione riconosce e tutela **con propri atti** i diritti di quanti appartengono alla minoranza nazionale slovena e promuove altresì la lingua friulana, **la lingua slovena** e la lingua tedesca.

3. La Regione provvede con specifiche norme a promuovere l'uso delle lingue **di cui al comma 2** nei vari contesti sociali e a valorizzare le culture delle minoranze storiche.

4. La Regione promuove iniziative a favore degli italiani residenti nelle Repubbliche di Slovenia e Croazia; può estendere loro i benefici previsti dalla propria legislazione nel rispetto degli accordi internazionali.

5. **La Regione riconosce i corregionali all'estero quale componente fondamentale del Friuli Venezia Giulia, promuove iniziative volte al mantenimento ed allo sviluppo dei legami culturali, sociali ed economici con la terra d'origine, favorisce la loro partecipazione attiva alla vita della comunità regionale ed agevola il loro eventuale rientro. A tal fine la legge regionale istituisce e disciplina un organo di rappresentanza dei corregionali all'estero.**

Art. 6

(Tutela delle tradizioni storiche e culturali)

1. Il Friuli Venezia Giulia promuove e tutela il patrimonio storico e culturale delle comunità presenti nel territorio regionale, ivi comprese quelle di origine istriana, fiumana e dalmata.

Art. 7

(Tutela e valorizzazione della montagna)

1. Il Friuli Venezia Giulia tutela e valorizza il territorio montano quale patrimonio della comunità regionale, perseguendo e sostenendo, in particolare, lo sviluppo economico e sociale di tali aree.

Art. 8

(Tutela dell'ambiente e della natura)

1. Il Friuli Venezia Giulia tutela l'ambiente, quale bene comune, **preserva la biodiversità**, e persegue il miglioramento del patrimonio naturale e ambientale anche a favore delle generazioni future.

2. Il Friuli Venezia Giulia cura e valorizza l'elevata naturalità dell'ambiente montano.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

3. Il Friuli Venezia Giulia promuove la cultura del rispetto per gli animali.

Art. 9

(Diritti e universalità delle garanzie sociali)

1. **Il Friuli Venezia Giulia** assicura a tutti il diritto alla salute, alla sicurezza sul lavoro, alla dignità del lavoratore e alla protezione sociale.
2. **Il Friuli Venezia Giulia** tutela l'infanzia e promuove la crescita e la partecipazione attiva nella società degli adolescenti e delle giovani generazioni.
3. **Il Friuli Venezia Giulia assicura il carattere universalistico delle garanzie sociali, condizioni di effettiva vita indipendente e cittadinanza attiva indipendentemente da disabilità, sesso, età, religione ed orientamento sessuale.**

Art. 10

(Sussidiarietà sociale)

1. **Il Friuli Venezia Giulia** riconosce e assicura, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure tributarie e fiscali, l'autonoma iniziativa delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale. A tal fine, **in particolare**, incentiva l'associazionismo e favorisce la diffusione del volontariato.

Art. 11

(Sussidiarietà istituzionale)

1. La Regione **impronta** la sua attività ai principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; promuove l'integrazione tra i livelli istituzionali, sulla base dei principi di leale collaborazione e di responsabilità.

Art. 12

(Autonomie funzionali)

1. **Il Friuli Venezia Giulia valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce l'attività e la collaborazione con le autonomie locali.**

Art. 13

(Informazione e partecipazione)

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

1. La Regione promuove il pluralismo, anche linguistico, dell'informazione e della comunicazione e la più ampia diffusione delle informazioni; riconosce e favorisce il diritto all'informazione sull'attività legislativa e amministrativa.

2. La Regione valorizza le associazioni e le organizzazioni che rappresentano interessi collettivi e ne favorisce il ruolo anche mediante appropriate forme di consultazione, rappresentanza, concertazione e negoziazione.

3. Qualunque soggetto a cui possa derivare un pregiudizio da un atto regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.

4. La Regione riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un Comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Art. 14

(Istituti di garanzia)

1. La Regione persegue obiettivi di buona amministrazione, di pari opportunità e di non discriminazione, di informazione, nonché di tutela dei diritti dei minori, anche attraverso l'istituzione di organismi di garanzia, disciplinati dalla legge regionale.

TITOLO III

Rapporti con l'Unione europea ed esercizio del potere estero

CAPO I

Rapporti con l'Unione europea

Art. 15

(Relazioni con l'Unione europea)

1. La Regione partecipa alla formazione degli atti comunitari che riguardano materie in cui ha competenza legislativa ovvero che interessano specificamente il suo territorio, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.

2. Il Presidente della Regione partecipa al Consiglio dei Ministri dell'Unione europea col rango di Ministro abilitato a rappresentare lo Stato e prende parte alle riunioni del Consiglio dei Ministri della Repubblica quando si decide la

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friul Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

posizione dell'Italia in relazione ad argomenti che abbiano un'incidenza diretta e rilevante sul territorio regionale.

3. La Regione è rappresentata nelle riunioni degli organismi dell'Unione europea quando si trattano argomenti che abbiano incidenza specifica, diretta e rilevante sul territorio e sull'economia regionale; se l'argomento trattato ha ricaduta esclusivamente sulla Regione, la rappresentanza italiana è integrata da un membro dell'esecutivo regionale che ne assume la guida.

Art. 16

(Attuazione degli obblighi comunitari)

1. La Regione provvede all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie nelle quali ha competenza, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.

Art. 17

(Ricorsi)

1. La Regione, nelle materie di propria competenza e con le procedure stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto e della legge regionale statutaria, richiede allo Stato:

- a) di presentare ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi;
- b) di presentare ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee avverso gli atti comunitari che la riguardano individualmente e direttamente;
- c) di impugnare le sentenze e le ordinanze del Tribunale di primo grado davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

CAPO II

Potere estero

Art. 18

(Attività internazionale)

1. La Regione può concludere accordi con Stati nelle materie in cui ha competenza legislativa, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

2. La Regione partecipa alla formazione degli accordi internazionali di interesse regionale e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli stessi nelle materie di propria competenza, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

3. La Regione può svolgere attività di rilievo internazionale e promozionali all'estero, nonché concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato nelle materie in cui ha competenza legislativa dandone semplice comunicazione preventiva allo Stato.

4. La legge regionale statutaria disciplina le procedure per l'attuazione del presente articolo.

Art. 19

(Cooperazione transfrontaliera, transnazionale e internazionale)

1. La Regione, nel rispetto della normativa internazionale e dell'Unione europea, promuove la costituzione di organismi ed enti di rilievo internazionale finalizzati al miglioramento delle relazioni e degli scambi culturali ed economici con gli Stati e con le collettività o autorità territoriali interne ad altro Stato prossimi al suo territorio.

2. La Regione promuove, coadiuva e sostiene le iniziative di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e internazionale degli enti locali e delle espressioni della comunità locale con le collettività o autorità territoriali interne ad altri Stati.

TITOLO IV
Autonomie locali**CAPO I**
Ordinamento delle autonomie locali**Art. 20**

(Autonomia dei Comuni e delle Province)

1. I Comuni e le Province sono enti autonomi dotati di propri statuti che disciplinano le attribuzioni dei propri organi, il funzionamento e le forme di garanzia dei cittadini, nel rispetto della Costituzione, del presente Statuto e delle leggi regionali di cui al comma 2.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Region Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

2. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, disciplina le elezioni degli organi degli enti locali e detta principi fondamentali comuni in materia di ordinamento delle autonomie locali.

3. La legge regionale di cui al comma 2 assicura i diritti di partecipazione alla vita degli enti locali di coloro i quali risiedono stabilmente e legalmente nel territorio regionale.

4. I Comuni e le Province hanno potestà di emanare regolamenti per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni di competenza, secondo i principi stabiliti dalla legge regionale **di cui al comma 2.**

5. I regolamenti emanati ai sensi del comma 4 sostituiscono la disciplina organizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla Regione con legge o regolamento.

6. I regolamenti di cui al comma 4 devono rispettare i limiti e le prescrizioni espressamente posti dalla legge, nonché quelli rivolti alla tutela di interessi dei soggetti privati o di interessi pubblici la cui tutela è affidata a enti diversi da quello che emana il regolamento.

Art. 21

(Istituzione, modifica degli enti locali e forme di collaborazione)

1. Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e la denominazione dei Comuni e delle Province e possono essere fusi due o più Comuni.

2. L'istituzione di un nuovo Comune o di una nuova Provincia può essere disposta con legge regionale.

3. Con legge regionale può essere istituita la Città metropolitana che succede, nei rapporti giuridici e patrimoniali, ai Comuni e, relativamente al territorio interessato, alla Provincia, dei quali assume competenze e funzioni.

4. La legge regionale statutaria disciplina le modalità e le procedure per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, **prevedendo in ogni caso la consultazione delle popolazioni interessate.**

5. Con legge regionale possono essere istituite e disciplinate le Comunità montane per le finalità di cui all'articolo 7.

6. La Regione favorisce ogni forma di aggregazione tra Comuni e tra Province per l'esercizio in comune delle loro funzioni e promuove le forme associative tra i Comuni minori.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friul Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

CAPO II

Funzioni delle autonomie locali

Art. 22

(Funzioni degli enti locali)

1. I Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo economico e sociale, il governo del territorio comunale e quelle ad essi **conferite dalla legge regionale di cui all'articolo 23 e dalla legge dello Stato**, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative **conferite dalla legge regionale di cui all'articolo 23 e dalla legge dello Stato**.

3. **Le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative conferite dalla legge regionale di cui all'articolo 23.**

4. Le Città metropolitane esercitano le funzioni **conferite dalla legge regionale di cui all'articolo 23 e dalla legge dello Stato**.

Art. 23

(Conferimento di funzioni agli enti locali)

1. La Regione conferisce le funzioni ai Comuni, alle Province, **alle Comunità montane** e alle Città metropolitane con legge regionale approvata **previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali** espressa nelle forme e con gli effetti previsti della legge regionale statutaria.

Art. 24

(Potere sostitutivo della Regione)

1. La Regione esercita il potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni conferite e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale.

2. La legge regionale, approvata **previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali**, espressa nelle forme e con gli effetti previsti della legge regionale statutaria, stabilisce i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e le garanzie procedurali per l'ente locale interessato secondo il principio di leale collaborazione.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Juljska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

CAPO III
Finanza locale

Art. 25

(Sistema di finanziamento delle autonomie locali)

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. **Al fine di assicurare certezza di risorse per l'esercizio delle funzioni e dei servizi essenziali di competenza, la Regione attribuisce agli enti locali, senza vincolo di destinazione, quote della compartecipazione ai tributi erariali fissate su base pluriennale e con riferimento all'arco temporale della programmazione regionale.**

3. **La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, fissa i criteri e le modalità di attribuzione, anche in relazione all'ammontare dei tributi riferibili ai rispettivi territori e con l'istituzione di un fondo perequativo da destinare ai territori con minore capacità fiscale.**

4. Per provvedere a scopi determinati e per l'esecuzione di programmi specifici, la Regione assegna con legge ai Comuni, alle Province, **alle Comunità montane** e alle Città metropolitane contributi speciali.

CAPO IV
Consiglio delle autonomie locali

Art. 26

(Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di consultazione, di concertazione e di raccordo tra Regione ed enti locali.

2. La legge regionale determina le modalità di composizione e di funzionamento del Consiglio delle autonomie locali in conformità ai principi indicati dalla legge regionale statutaria.

Art. 27

(Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

1. Il Consiglio delle autonomie locali esercita le funzioni previste dallo Statuto e dalla legge regionale statutaria.

2. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Regione di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni.

TITOLO V
Organi della Regione

CAPO I
Organi della Regione

Art. 28
(Organi della Regione)

1. Sono organi della Regione: **l'Assemblea legislativa regionale**, il Presidente della Regione e la Giunta regionale.

2. La legge regionale statutaria determina la forma di governo e i rapporti fra gli organi della Regione.

CAPO II
Assemblea legislativa regionale

Art. 29
(Assemblea legislativa regionale)

1. **L'Assemblea legislativa regionale** è l'organo rappresentativo della comunità regionale.

2. **L'Assemblea legislativa regionale** esercita le potestà legislative attribuite alla Regione, le altre funzioni conferitele dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi dello Stato e le funzioni di indirizzo e controllo politico come disciplinate dalla legge regionale statutaria e dal regolamento **dell'Assemblea**.

3. **L'Assemblea legislativa regionale** può presentare alle Camere proposte di legge. Può anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

Art. 30*(Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale)*

1. **All'Assemblea legislativa regionale** è riconosciuta autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile.
2. Nell'ambito della propria autonomia, **l'Assemblea legislativa regionale** ha la capacità processuale davanti ad ogni giurisdizione. La legge regionale statutaria disciplina i casi e le modalità di esercizio della capacità processuale **dell'Assemblea legislativa regionale**.

Art. 31*(Elezione dell'Assemblea legislativa regionale)*

1. **L'Assemblea legislativa regionale** è eletta a suffragio universale e diretto, libero, uguale e segreto, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria.
2. **L'Assemblea legislativa regionale** è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
3. Il numero dei Consiglieri regionali è di sessanta.
4. **La legge regionale statutaria ripartisce il territorio regionale in circoscrizioni elettorali e disciplina la ripartizione dei seggi fra le medesime in base al numero degli abitanti.**

Art. 32*(Consiglieri regionali)*

1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Prima di essere ammesso all'esercizio delle sue funzioni, ciascun Consigliere regionale presta giuramento secondo la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e del Friuli Venezia Giulia". I Consiglieri regionali appartenenti ad uno dei gruppi linguistici della Regione possono prestare giuramento anche nella propria lingua.
4. Ai Consiglieri regionali è attribuita, con legge regionale, un'indennità per l'espletamento del loro mandato.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Region Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

5. Con legge regionale statutaria sono stabiliti i casi di ineleggibilità ed incompatibilità relativi alla carica di Consigliere regionale.

Art. 33

(Elettorato attivo)

1. Sono elettori gli iscritti nelle liste elettorali di un comune del Friuli Venezia Giulia e i cittadini dell'Unione europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali.

2. E' riservata alla legge dello Stato la disciplina dell'iscrizione nelle liste elettorali comunali di tutti i cittadini, compresi quelli di Paesi non appartenenti all'Unione europea, residenti in uno dei comuni del Friuli Venezia Giulia.

Art. 34

(Elettorato passivo)

1. Sono eleggibili all'Assemblea legislativa regionale tutti gli elettori che abbiano raggiunto la maggiore età entro il termine fissato per la consultazione.

Art. 35

(Rappresentanza della minoranza slovena)

1. La legge regionale statutaria assicura l'elezione **nell'Assemblea legislativa** regionale di almeno un candidato appartenente alla minoranza slovena.

Art. 36

(Rappresentanza di genere)

1. La legge regionale statutaria promuove la pari opportunità di accesso delle donne e degli uomini alla carica di Consigliere regionale.

Art. 37

(Presidente dell'Assemblea legislativa regionale)

1. Il Presidente **dell'Assemblea legislativa regionale** è eletto nelle prime due votazioni a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Qualora nella seconda votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Region Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

maggior numero di voti e viene proclamato eletto chi consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o partecipa al ballottaggio il più anziano di età.

2. Al Presidente **dell'Assemblea legislativa regionale** è attribuita, con legge regionale, un'indennità di carica.

Art. 38*(Regolamento dell'Assemblea legislativa regionale)*

1. **L'Assemblea legislativa regionale** adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 39*(Statuto dell'opposizione)*

1. Sono riconosciuti i diritti dell'opposizione e delle altre minoranze **assembleari**.

2. Il regolamento **dell'Assemblea legislativa regionale** ne disciplina le prerogative in attuazione delle norme dettate dalla legge regionale statutaria.

Art. 40*(Commissioni di inchiesta)*

1. **L'Assemblea legislativa regionale** può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria.

Art. 41*(Approvazione del bilancio e del conto consuntivo)*

1. **L'Assemblea legislativa regionale** approva con legge il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'esercizio provvisorio può essere deliberato **dall'Assemblea legislativa regionale** con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.

3. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

4. Il conto consuntivo è suddiviso allo stesso modo del bilancio di previsione.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

CAPO III

Presidente della Regione e Giunta regionale

Art. 42

(Presidente della Regione)

1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione, **attua** gli indirizzi di politica regionale, promulga le leggi regionali, emana con proprio decreto **i testi unici e i regolamenti** deliberati dalla Giunta ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto e dalla legge.

2. Il Presidente della Regione è membro **dell'Assemblea legislativa regionale** ed è eletto secondo le disposizioni previste dalla legge regionale statutaria.

3. **Il Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, non è immediatamente rieleggibile nella carica dopo il secondo mandato consecutivo.**

Art. 43

(Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e dagli Assessori.

2. Con legge regionale statutaria sono determinate le modalità di formazione della Giunta regionale e i casi di incompatibilità.

3. Al Presidente della Regione e agli Assessori è attribuita, con legge regionale, un'indennità di carica.

CAPO IV

Disposizioni comuni sugli organi della Regione

Art. 44

(Rapporti tra gli organi della Regione)

1. **L'Assemblea legislativa regionale** può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti medesimi. La mozione non può essere messa in discussione e votata prima di tre e dopo quindici giorni dalla presentazione.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione e le dimissioni dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento **dell'Assemblea legislativa regionale**. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti **dell'Assemblea legislativa regionale**.

Art. 45

(Controllo dello Stato sugli organi della Regione)

1. **L'Assemblea legislativa regionale** è sciolta quando abbia compiuto atti contrari alla Costituzione, allo Statuto, gravi e reiterate violazioni di legge o quando non abbia corrisposto all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente della Regione, se eletto **dall'Assemblea legislativa regionale**, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

2. Il Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione, allo Statuto o gravi e reiterate violazioni di legge, è rimosso.

3. Lo scioglimento e la rimozione possono essere disposti altresì per ragioni di sicurezza nazionale.

4. Lo scioglimento e la rimozione sono disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

5. Con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili **all'Assemblea legislativa regionale**, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica della nuova **Assemblea legislativa regionale**. Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento. La nuova **Assemblea legislativa regionale** è convocata entro venti giorni dalla data delle elezioni.

Art. 46

(Proroga dei poteri degli organi della Regione)

1. Fino all'insediamento della nuova **Assemblea legislativa regionale** sono prorogati i poteri della precedente. Fino all'insediamento dei nuovi organi di governo, quelli in carica continuano a svolgere l'attività di ordinaria amministrazione e, salva la ratifica dei nuovi organi, adottano gli atti urgenti ed indifferibili, ivi compresi quelli

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignésie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

diretti a garantire l'adempimento di obblighi derivanti dalla normativa internazionale e comunitaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 45.

2. In caso di annullamento delle elezioni o nei casi di scioglimento anticipato **dell'Assemblea legislativa regionale**, il Presidente della Regione in carica indice le nuove elezioni da tenersi entro sei mesi da tali eventi.

3. Con legge regionale statutaria sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

TITOLO VI
Fonti regionali

Art. 47
(Fonti regionali)

1. Sono fonti regionali:
 - a) lo Statuto e le leggi di revisione statutaria;
 - b) la legge regionale statutaria;
 - c) la legge regionale;
 - d) il referendum regionale;
 - e) il testo unico regionale;
 - f) il regolamento regionale.

Art. 48
(Leggi di revisione statutaria)

1. Per le modificazioni dello Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche **all'Assemblea legislativa regionale**.

3. I progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica **all'Assemblea legislativa regionale** per il raggiungimento dell'intesa.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Region Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

4. Nel caso in cui l'intesa non venga raggiunta entro sei mesi dall'avvio del procedimento ovvero le Camere decidano di discostarsi dal testo proposto **dall'Assemblea legislativa regionale** o dal testo su cui si era raggiunta l'intesa, le Camere possono comunque adottare la legge costituzionale a maggioranza dei due terzi dei loro componenti.

5. Le modificazioni approvate sono sottoposte a referendum popolare regionale qualora entro tre mesi ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un decimo dei componenti **dell'Assemblea legislativa regionale**. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

6. Le leggi approvate ai sensi del comma 4 sono in ogni caso sottoposte a referendum popolare.

7. Le disposizioni contenute nell'articolo **70**, comma 4, possono essere modificate con legge dello Stato, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo della Repubblica e della Regione e, in ogni caso, previa intesa con la Regione, da esprimersi in sede di Commissione paritetica.

Art. 49*(Legge regionale statutaria)*

1. **L'Assemblea legislativa regionale** approva, nei casi previsti dallo Statuto, la legge regionale statutaria a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto medesimo.

2. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sulla legge regionale statutaria dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. La legge regionale statutaria è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti **dell'Assemblea legislativa regionale**. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

4. **Qualora il Governo della Repubblica abbia promosso la questione di legittimità della legge regionale statutaria dinanzi alla Corte costituzionale, il termine di cui al comma 3 è sospeso fino alla decisione della Corte costituzionale.**

5. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti **dell'Assemblea legislativa regionale**, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli elettori della Regione.

6. La legge regionale statutaria disciplina il procedimento per il conseguimento dell'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, nonché gli effetti del mancato raggiungimento dell'intesa.

Art. 50

(Legge regionale)

1. **L'Assemblea legislativa regionale** approva le leggi regionali nelle materie di cui agli articoli **55, 56 e 57**, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria e dal regolamento **dell'Assemblea legislativa regionale**, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Art. 51

(Testo unico regionale)

1. **L'Assemblea legislativa regionale** può delegare con legge alla Giunta regionale l'approvazione di testi unici con valore legislativo.

2. La delega può essere concessa solo per un tempo definito e deve riguardare oggetti determinati e tra loro omogenei.

3. I testi unici devono rispettare i principi della legislazione **regionale** su cui intervengono e **quelli** eventualmente indicati nella legge di delega.

4. La legge regionale statutaria stabilisce la procedura di approvazione del testo unico.

Art. 52

(Referendum regionali)

1. La legge regionale statutaria disciplina i referendum popolari nelle forme del referendum abrogativo, del referendum propositivo e del referendum consultivo.

2. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dello Statuto;

b) le leggi regionali di bilancio o di variazione di bilancio;

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

c) le leggi o le disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto.

Art. 53

(Regolamenti regionali)

1. La legge regionale statutaria disciplina i tipi di regolamento regionale e il procedimento per la loro emanazione.

Art. 54

(Qualità delle fonti normative)

1. La Regione provvede con legge regionale statutaria a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità della loro pubblicazione, assicurando la chiarezza, la certezza e la facilità di accesso per i cittadini.

2. La legge regionale statutaria dispone le regole per la redazione dei testi normativi, le modalità per l'analisi dell'impatto dei progetti di legge e di regolamento, nonché i controlli necessari a questo scopo, anche con particolare riferimento alla conformità con l'ordinamento costituzionale italiano e dell'Unione europea.

TITOLO VII

Potestà legislativa e regolamentare

CAPO I

Potestà legislativa e regolamentare

Art. 55

(Potestà legislativa esclusiva della Regione)

1. Nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, la Regione ha potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata allo Stato dal comma 3 dell'articolo 56. In particolare, spetta alla Regione disciplinare:

a) tutela della salute, assistenza, organizzazione sanitaria e ospedaliera, ivi compresi gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico e di servizi sanitari;

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

- b) protezione sociale, servizi alla persona, interventi a favore della famiglia e dei minori;
- c) istruzione e formazione professionale, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;**
- d) asili nido e scuola per l'infanzia;
- e) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- f) definizione dell'offerta formativa aggiuntiva d'interesse specifico della Regione;**
- g) ordinamento, organi di governo e funzioni degli enti locali e delle relative circoscrizioni, nonché legislazione elettorale relativa agli enti medesimi;
- h) toponomastica e uso delle denominazioni plurilingui;
- i) tutela e valorizzazione dell'uso delle lingue regionali e minoritarie e loro insegnamento;
- j) governo del territorio, urbanistica ed edilizia;
- k) opere pubbliche di interesse regionale, edilizia scolastica e per i servizi pubblici;
- l) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture, dei servizi giudiziari e penitenziari;
- m) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e dei servizi universitari e di ricerca avanzata;
- n) usi civici;
- o) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- p) industria, turismo, artigianato, agricoltura e commercio, fiere e mercati, comprese le grandi strutture di vendita;
- q) istituti di credito a carattere regionale e fondazioni bancarie;
- r) cooperazione, cooperazione sociale, ivi compresa la vigilanza e la tenuta dell'albo delle cooperative;

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

- s) sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo, acque minerali e termali;
- t) foreste e parchi, anche di interesse nazionale, corpo forestale e gestione faunistica;
- u) demanio idrico, opere idrauliche, utilizzazione delle acque pubbliche, comprese le grandi derivazioni;
- v) infrastrutture portuali, aeroportuali e relative alle reti di trasporto e di navigazione; organizzazione e gestione dei porti e aeroporti;
- w) porti e aeroporti turistici;
- x) comunicazione di interesse regionale ivi compresa l'emittenza di interesse regionale;**
- y) mercato del lavoro, servizi all'impiego, apprendistato;
- z) polizia amministrativa locale.

2. La Regione può promuovere ogni iniziativa e adottare i provvedimenti anche legislativi necessari all'adattamento delle strutture, delle reti e dei servizi presenti sul territorio regionale alle esigenze dell'allargamento dell'Unione europea. Qualora le leggi emanate per tale finalità non rientrino nelle materie di competenza regionale, esse devono essere notificate al Governo della Repubblica prima della promulgazione, che di conseguenza è sospesa per quindici giorni. Entro tale termine il Governo può formulare osservazioni alle quali la Regione deve attenersi nella riapprovazione della legge.

Art. 56

(Potestà legislativa concorrente e potestà legislativa esclusiva dello Stato)

1. Nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale e con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 55, la Regione ha potestà nelle seguenti materie:

- a) commercio con l'estero e cooperazione internazionale;
- b) promozione dell'occupazione e tutela del lavoro;
- c) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- d) ordinamento delle professioni;
- e) ricerca scientifica e tecnologica;

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

- f) alimentazione e tutela dei consumatori;
- g) ordinamento sportivo;
- h) servizi di protezione civile;
- i) tutela del paesaggio;
- j) ordinamento dei porti e aeroporti;
- k) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relativi sistemi di sicurezza;
- l) ordinamento della comunicazione;
- m) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- n) previdenza complementare e integrativa;
- o) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali.

2. Fatte salve le competenze dello Stato elencate al comma 3, la Regione può emanare norme legislative in materia di:

a) immigrazione, relative all'accoglienza e all'assistenza degli immigrati, nonché all'inserimento sociale e nel lavoro delle persone provenienti da paesi stranieri; le leggi regionali non possono interferire con le norme statali che regolano la condizione giuridica dello straniero e l'ordine pubblico;

b) istruzione, relative all'insegnamento delle lingue regionali e minoritarie e per l'integrazione scolastica delle persone provenienti da paesi stranieri, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di titoli di studio aventi valore legale;

c) ambiente ed ecosistema, per migliorarne la tutela e per l'integrazione degli interventi di protezione e valorizzazione ambientale con i paesi limitrofi; in particolare, la Regione può determinare i vincoli e le norme di protezione ambientale e paesistica a cui devono attenersi la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche e delle infrastrutture promosse dall'Unione europea o dallo Stato;

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friul Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

d) beni culturali, per migliorarne il livello di tutela e conservazione e coordinare gli interventi ad essi rivolti;

e) economia, per ristabilire la competitività con aree confinanti.

3. È in ogni caso riservata alla legislazione esclusiva dello Stato la disciplina delle sole materie elencate nell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, di seguito indicate:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

j) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

k) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

l) norme generali sull'istruzione;

m) previdenza sociale;

n) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Region Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

o) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

p) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

4. I decreti legislativi di attuazione dello Statuto possono attribuire alla potestà legislativa della Regione ulteriori funzioni tra quelle riservate allo Stato ai sensi del comma 3.

Art. 57

(Potestà legislativa attuativa e integrativa)

1. La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi di competenza esclusiva statale per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà. A tal fine la Regione emana norme di attuazione e di integrazione delle leggi dello Stato.

Art. 58

(Potestà regolamentare)

1. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo che per le funzioni attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 56, comma 4. La potestà regolamentare spetta alla Regione in ogni altra materia.

2. Nelle materie di cui all'articolo 56, comma 2, qualora la Regione eserciti le sue attribuzioni legislative, la legge regionale prevale sul regolamento statale.

Art. 59

(Principio di continuità)

1. Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando la Regione non abbia legiferato, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 60

(Adeguamento della legge regionale ai principi della legislazione statale)

1. Nelle materie di potestà legislativa concorrente, le leggi regionali sono adeguate ai principi desumibili dalla legislazione statale sopravvenuta entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima. Nel frattempo continuano ad applicarsi le norme regionali.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Repubblica, previa diffida alla Regione a provvedere nei successivi trenta giorni, impugna le norme non adeguate davanti alla Corte costituzionale. Si applicano le norme che disciplinano il giudizio di legittimità sulle leggi regionali.

3. Si applicano immediatamente le norme costituzionali, le norme di attuazione degli obblighi internazionali e comunitari e le norme che disciplinano materie nelle quali la Regione non abbia già legiferato o la disciplina regionale sia stata dichiarata illegittima.

Art. 61

(Funzioni amministrative)

1. La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa conferendole ai Comuni, alle Province, **alle Comunità montane** e alle Città metropolitane, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e sulla base dei criteri definiti dalla legge di cui all'articolo **23, anche riconoscendo e valorizzando il ruolo delle formazioni sociali.**

2. Lo Stato attribuisce le funzioni amministrative nelle materie di sua competenza di intesa con la Regione, secondo le modalità previste dall'articolo **76**, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con la garanzia della copertura finanziaria dei relativi oneri.

CAPO II

Formazione delle leggi regionali

Art. 62

(Iniziativa delle leggi regionali)

1. L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro **dell'Assemblea legislativa regionale** e agli elettori, in numero non inferiore a quindicimila; con legge regionale statutaria possono essere individuati ulteriori soggetti titolari dell'iniziativa legislativa.

Art. 63

(Esame dei progetti di legge)

1. Ogni progetto di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione ed approvato **dall'Assemblea legislativa regionale**, articolo per articolo e con votazione finale.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

Art. 64

(Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione con la formula: <<**L'Assemblea legislativa regionale** ha approvato, il Presidente della Regione promulga la seguente legge>>. Al testo della legge, segue la formula: <<La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione>>.

2. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.

3. La legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 65

(Controllo sulle leggi e gli atti aventi valore di legge)

1. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge della Regione invada la propria sfera di competenza ovvero violi i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente, promuove la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione invada la propria sfera di competenza, promuove la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

TITOLO VIII

Amministrazione regionale

Art. 66

(Principi dell'attività amministrativa)

1. **L'attività amministrativa della Regione è esercitata secondo i principi di imparzialità, efficacia, economicità e trasparenza, favorendo altresì adeguate condizioni di cittadinanza attiva, riconoscendo e valorizzando**

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friul Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

L'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per attività di interesse generale.**Art. 67**

(Principi dell'organizzazione amministrativa)

1. L'organizzazione dell'amministrazione regionale è disciplinata con regolamento sulla base dei principi dello Statuto e nel rispetto delle norme generali dettate dalla legge regionale.

2. L'organizzazione dell'amministrazione regionale si basa sul principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e di controllo e le funzioni di attuazione e gestione.

Art. 68

(Forme di partecipazione)

1. Il Presidente della Regione può promuovere fasi formali di consultazione con rappresentanze istituzionali e sociali, per raggiungere intese, ovvero per verificare i rispettivi orientamenti.

2. L'avvio di fasi formali di consultazione è preceduto da adeguate forme di informazione **dell'Assemblea legislativa regionale**, che può approvare specifici atti di indirizzo.

3. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.

4. **La legge regionale istituisce il Consiglio regionale dell'economia, del lavoro e delle autonomie sociali (CRELAS) quale organismo permanente di analisi, studio, ricerca e confronto, per la programmazione economica e sociale.** La legge regionale ne disciplina altresì la composizione, le funzioni e l'organizzazione.

Art. 69

(Controlli)

1. La gestione dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali è soggetta al controllo da parte della Corte dei conti ai fini del referto **all'Assemblea legislativa regionale**, secondo modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto. I medesimi decreti stabiliscono forme e modalità del controllo sulla

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

gestione degli enti locali e dei loro enti strumentali e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nel Friuli Venezia Giulia.

2. La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa regionale.

3. **L'Assemblea legislativa regionale**, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, può chiedere, anche d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, forme di collaborazione alla Corte dei Conti ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica.

TITOLO IX

Finanze, demanio e patrimonio

Art. 70

(Autonomia finanziaria)

1. Alla Regione autonoma è riconosciuta autonomia finanziaria di entrata e di spesa, sulla base dello Statuto e in armonia con i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

2. La Regione dispone di risorse proprie e di risorse devolute dallo Stato.

3. Le risorse proprie sono costituite da tributi regionali istituiti con legge regionale, dai canoni di concessione dei beni regionali, dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

4. Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio del Friuli Venezia Giulia:

- a) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- b) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- c) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 600, ed articolo 25 bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica, con l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

d) otto decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi all'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

e) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nel Friuli Venezia Giulia;

f) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

g) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nel Friuli Venezia Giulia.

5. La devoluzione alla Regione delle quote dei proventi erariali indicati al comma 4 viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti o istituti.

6. Lo Stato può destinare risorse aggiuntive alla Regione per provvedere a scopi determinati e per sostenere la Regione nel processo di integrazione con i paesi dell'Europa centro-orientale.

7. La Regione può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Ha facoltà di emettere prestiti da essa garantiti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie. Il ricorso all'indebitamento è autorizzato con legge regionale che ne stabilisce altresì l'entità e la destinazione delle somme da esso ricavate.

8. Fermi restando i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, la Regione, nei casi e nei modi previsti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto, può modificare con legge regionale, gli elementi sostanziali e formali rilevanti ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale e tributaria il cui gettito è devoluto in tutto o in parte alla Regione. Le eventuali modificazioni non importano variazione dei proventi spettanti allo Stato.

9. Con decreti legislativi di attuazione dello Statuto sono stabilite le misure di salvaguardia dei trasferimenti garantiti alla Regione qualora lo Stato modifichi gli elementi sostanziali e formali rilevanti ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale e tributaria il cui gettito è devoluto in tutto o in parte alla Regione.

Art. 71

(Accertamento delle imposte)

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

1. La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali in compartecipazione secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

Art. 72

(Demanio regionale)

1. Costituiscono il demanio regionale:
 - a) il lido del mare e la spiaggia e le lagune;
 - b) le rade e i porti;
 - c) i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

2. Sono esclusi dal demanio regionale di cui al comma 1 tutti i beni connessi alle esigenze di difesa militare e ad altri servizi essenziali di interesse nazionale o internazionale.

3. Fanno parte altresì del demanio regionale, se appartengono alla Regione:
 - a) le strade;
 - b) gli aerodromi;
 - c) gli acquedotti;
 - d) gli immobili di interesse storico, archeologico e artistico;
 - e) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;
 - f) tutti gli altri beni che la legge assoggetta al regime proprio del demanio pubblico.

4. Sono soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano alla Regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti degli stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati ai commi 1 e 3 o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

5. Sono trasferiti alla Regione tutti i beni demaniali dello Stato situati nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

6. Con decreti legislativi di attuazione dello Statuto sono individuati i beni di cui al comma 5 che costituiranno il demanio regionale.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

7. La Regione con legge fissa i criteri per la determinazione dei canoni per l'utilizzazione dei beni rientranti nel suo demanio, al fine della valorizzazione e della protezione ambientale di esso.

8. Al fine della realizzazione di infrastrutture di rilevante interesse nazionale o che rientrano nei programmi di sviluppo della Regione, i canoni di concessione saranno determinati in appositi accordi di programma.

Art. 73

(Patrimonio regionale)

1. I beni appartenenti alla Regione non ricompresi tra le specie indicate all'articolo 72 costituiscono il patrimonio della Regione.

2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:

- a) le foreste;
- b) le miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo;
- c) le fonti di acque minerali e termali;
- d) gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati al pubblico servizio.

3. Secondo le modalità previste dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto, sono trasferiti alla Regione tutti i beni immobili patrimoniali dello Stato che si trovano nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

TITOLO X**Rapporti con lo Stato e le altre Regioni****Art. 74**

(Rapporti con lo Stato e le altre Regioni)

1. Lo Stato e la Regione, in posizione paritaria, informano i loro rapporti al principio di leale collaborazione. Con decreti legislativi di attuazione dello Statuto sono stabilite forme di intesa e di coordinamento con riferimento a settori, opere ed interventi di comune interesse.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

2. Tutti gli enti pubblici statali che operano in materie attribuite dagli articoli **55** e **56** alla competenza regionale sono trasferiti alla Regione. I decreti legislativi di attuazione dello Statuto possono prevedere specifiche forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione a salvaguardia degli interessi unitari.

3. La Regione partecipa ai processi decisionali di interesse del Friuli Venezia Giulia in tutte le sedi istituzionali di concertazione, negoziazione e coordinamento, previa tempestiva informazione circa le questioni che la riguardano.

4. Il Presidente della Regione interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri con rango di Ministro, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione. L'avviso contrario del Presidente della Regione comporta il rinvio della decisione ad altra seduta.

5. La Regione può coordinare la propria azione con quella delle altre Regioni per la cura di interessi comuni e stipulare intese per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche prevedendo l'individuazione di organi comuni.

6. La legge regionale statutaria determina le modalità di informazione e di partecipazione **dell'Assemblea legislativa regionale** alle attività previste dal presente articolo.

Art. 75

(Decreti legislativi di attuazione dello Statuto)

1. Con decreti legislativi, adottati dal Governo della Repubblica, sulla base dell'intesa raggiunta in seno alla Commissione paritetica, sono stabilite le norme di attuazione del presente Statuto.

Art. 76

(Commissione paritetica)

1. E' istituita la Commissione paritetica per il coordinamento tra Stato e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. La Commissione è composta da sei membri, nominati tre dallo Stato e tre **dall'Assemblea legislativa regionale**.

3. La Commissione è presieduta da un componente di nomina regionale.

4. Le modalità di nomina di competenza regionale sono disciplinate dalla legge regionale statutaria.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Region Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

5. La Commissione funge da sede stabile e continuativa di concertazione tra lo Stato e la Regione per ogni questione relativa all'adozione di atti statali che possono incidere negli interessi del Friuli Venezia Giulia ed in particolare esercita le seguenti competenze:

- a) esprime l'intesa sui decreti legislativi di attuazione dello Statuto;
- b) concorda procedure e modalità del trasferimento dei beni e del conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione;
- c) concorda procedure e modalità del trasferimento delle competenze del Prefetto in capo alla Regione;
- d) può svolgere funzioni di conciliazione in caso di controversie tra la Regione e lo Stato secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

Art. 77

(Organi periferici dello Stato nel Friuli Venezia Giulia)

1. La nomina dei titolari degli organi periferici dello Stato aventi sede nel Friuli Venezia Giulia è disposta d'intesa con la Regione, nei casi e con le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

Art. 78

(Potere sostitutivo dello Stato)

1. I presupposti e le modalità dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei casi di mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa internazionale e da quella dell'Unione europea, sono disciplinate da decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

TITOLO XI

Norme finali e transitorie

Art. 79

(Commissario del Governo)

1. E' soppresso il Commissario del Governo nella Regione.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friul Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

2. Le funzioni esercitate dal Commissario del Governo al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto sono trasferite al Prefetto di Trieste, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

Art. 80

(Legge di riordino degli enti e delle aziende regionali)

1. Entro due anni dall'entrata in vigore dello Statuto, la Regione adotta una legge di riordino degli enti e delle aziende regionali e di trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e agli enti locali funzionali, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. La legge regionale è approvata previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 81

(Norme transitorie e finali)

1. Fino alla data dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto, le relazioni con l'Unione europea della Regione autonoma e le attività internazionali della medesima sono regolate dalla normativa statale applicabile alle Regioni ordinarie.

2. Le norme di cui agli articoli **75** e **76** si applicano a partire dal rinnovo della Commissione paritetica in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

3. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali e delle leggi regionali statutarie previste dal titolo IV continua ad applicarsi la legislazione statale e regionale vigente al momento dell'entrata in vigore dello Statuto.

4. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali statutarie previste dal titolo V, continua ad applicarsi la legislazione statale e regionale vigente al momento dell'entrata in vigore dello Statuto.

5. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione previsti dall'articolo **75**, continuano ad applicarsi le norme di attuazione dello Statuto adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

6. La legge regionale statutaria istitutiva del Consiglio delle autonomie locali è approvata previo parere dell'Assemblea delle autonomie locali già istituita ai sensi della vigente legislazione regionale.

7. L'uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da ritenersi riferito a entrambi i generi e risponde solo a esigenze di semplicità del testo.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 005 - 006 – 009)

<<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friül Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien>>

Art. 82

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
 - a) la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) l'articolo 5, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
2. All'atto del trasferimento in capo alla Regione dei beni del demanio di cui all'articolo 72, comma 1, lettera c), è abrogato l'articolo 70, comma 4, lettera f), restando attribuito alla Regione l'intero gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche.

Art. 83

(Redazione del testo dello Statuto)

1. Lo Statuto della Regione viene redatto nelle lingue italiana, friulana, slovena e tedesca. La versione in lingua italiana è quella ufficiale.

**PROPOSTA COSTITUZIONALE DI MODIFICA DELLO STATUTO
DELLA SICILIA (TESTO COORDINATO)**

Criteri di redazione del testo coordinato.

Il preambolo e gli articoli completamente nuovi, sia come numerazione che come contenuto, sono riportati in corsivo.

Gli articoli parzialmente modificati od integrati mantengono la numerazione in carattere tondo; le parti nuove vengono rappresentate in corsivo.

Quando siano state introdotte modifiche, totali o parziali, di un articolo preesistente, in nota è riportato il testo originario e le parole che, letteralmente o logicamente risultano modificate, sono sottolineate.

Preambolo

La Regione siciliana riafferma la propria autonomia nell'unità politica dello Stato italiano e si riconosce nei valori di pace, libertà, democrazia, laicità, crescita culturale ed umana e promozione socio-economica contenuti nella Costituzione italiana, fondanti l'Unione europea e sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

Lo Statuto, del quale si ribadisce l'originaria natura pattizia, riconosce la specificità della identità storica, geografica, culturale, economica e politica della Regione siciliana, sancendo il principio di autonomia intesa come potere di autoorganizzazione degli organi istituzionali e di autogoverno per la soluzione dei problemi sociali e per la valorizzazione delle risorse umane, economiche, ambientali e culturali.

La Regione iscrive la propria attività e la propria organizzazione nel principio di sussidiarietà, riconoscendolo quale prioritario criterio di regolazione dei rapporti tra le Istituzioni pubbliche regionali e la società nelle sue diverse articolazioni.

La Regione garantisce eguali diritti e pari opportunità a tutti i cittadini sia sul piano politico ed istituzionale che su quello culturale, sociale, economico ed occupazionale e li difende, contrastando insieme allo Stato ogni violenza di tipo terroristico e criminale.

La Regione riconosce le differenti opzioni culturali, tutela la persona umana e valorizza la famiglia come primo ed essenziale livello dell'articolazione sociale; favorisce il dialogo e la coesistenza tra la religione cristiana, i cui valori sono patrimonio storico-culturale ed ispirazione delle proprie comunità, e le altre religioni liberamente professate.

La Regione attua, anche in collaborazione con le altre Regioni d'Italia e d'Europa, le politiche regionali dell'Unione europea; coopera, altresì, alla costruzione di un'area mediterranea di sviluppo, pace, solidarietà e collaborazione fra i popoli e le istituzioni dei Paesi del Mediterraneo, assolvendo, in tal modo, ad una funzione di ponte ideale tra l'Unione europea, da una parte, e tali Paesi, dall'altra, anche attraverso l'intensificazione delle politiche di integrazione delle realtà multietniche e multiculturali.

Art. 1.¹

1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e la Regione costituiscono le istituzioni territoriali autonome, rappresentative della comunità siciliana.

¹ ARTICOLO 1

1. La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato Italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione. La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

2. La Sicilia è costituita in Regione autonoma entro l'unità politica della Repubblica italiana sulla base dei principii democratici che ispirano la vita della Nazione. La Regione è dotata di personalità giuridica.

3. La Regione favorisce la costituzione di consorzi, unioni e fusioni di comuni e di province.

4. Il territorio della Regione è composto dalla Sicilia e dalle isole di Pantelleria, Ustica, Eolie, Egadi e Pelagie.

5. La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

Art. 1 bis.

1. La bandiera della Regione è formata da un drappo di forma rettangolare che al centro riproduce lo stemma della Regione raffigurante la Triscele color carnato con il gorgoneion e le spighe, in campo trinciato color rosso aranciato e giallo.

Titolo I Principii

Art. 1 ter.

1. La Sicilia ripudia la mafia quale fenomeno di violenza contro la libertà della persona e dell'impresa.

2. La Regione promuove e sostiene gli interventi finalizzati alla rimozione delle cause sociali ed economiche riconosciute all'origine di tale fenomeno criminale.

Art. 1 quater.

1. La Regione riconosce le minoranze storiche, etniche, linguistiche e religiose presenti in Sicilia, con particolare riguardo alla popolazione di lingua albanese e galloitalica e ne promuove, tutela e valorizza le attività e le tradizioni.

Art. 1 quinquies.

1. La Regione siciliana rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuove la parità di accesso e di adeguata rappresentanza tra donne e uomini nei diversi organismi istituzionali.

Art. 1 sexies.

1. La Regione protegge l'ambiente e le biodiversità come patrimonio della comunità e favorisce lo sviluppo ecocompatibile nell'interesse delle generazioni future.

2. La Regione tutela il patrimonio faunistico, floristico e naturale promuovendo l'equilibrata presenza d'animali nel proprio territorio, vigilando sulla corretta convivenza tra uomo e animale, tra uomo e ambiente; promuove la cura degli animali e stimola l'educazione al loro rispetto, sanzionando nei modi previsti dalla legge maltrattamenti e atti di crudeltà.

Art. 1 septies.

1. La Regione contribuisce alla pratica ed alla diffusione dello sport quale elemento fondamentale dell'integrità psico-fisica e morale dei cittadini, dei giovani e dell'infanzia e quale elemento di integrazione etnica; ne esalta la funzione sociale e formativa, di leale competizione ed i valori d'amicizia, d'imparzialità e di cooperazione e ne facilita la pratica con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati e diversamente abili.

Art. 1 octies.

1. La Regione riconosce, intrattiene e sviluppa rapporti di fratellanza con i siciliani nel mondo, che costituiscono una fondamentale risorsa morale, culturale, politica ed economico-sociale, legata da uno stesso destino ai siciliani residenti anche attraverso la costituzione di appositi organi rappresentativi di raccordo e partecipazione comune.

2. La legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere effettiva la partecipazione alla vita delle istituzioni regionali dei siciliani nel mondo, assicurando servizi e strutture e prevedendo la consultazione e ipotesi di intervento di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse.

Art. 1 nonies.

1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico e sociale, la tutela dei consumatori e l'ampliamento della base produttiva, la Regione promuove e favorisce con appositi interventi normativi e fiscali la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi.

Art. 1 decies.

1. La Regione promuove e favorisce le autonome iniziative e le attività dei cittadini, singoli o associati, dirette alla realizzazione dell'interesse generale, in base al principio di sussidiarietà.

2. La Regione e gli altri enti locali assolvono le proprie funzioni anche attraverso le attività di rilevanza sociale svolte dalle famiglie, dalle associazioni, dalle comunità e dalle altre formazioni sociali.

Titolo II²

² Per effetto dell'inserimento di un Titolo I recante i Principii, il Titolo concernente gli Organi della Regione è stato rinumerato.

Organi della Regione

Art. 2 ³

1. *Organi della Regione sono: l'Assemblea regionale siciliana, il Presidente della Regione e la Giunta regionale.* Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

Sezione I Assemblea regionale

Art. 3 ⁴

1. L'Assemblea regionale è costituita da novanta deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

2. L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

2 bis. Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana sono prorogati i poteri della precedente ⁵

3. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente

³ ARTICOLO 2

1. Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente della Regione. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

⁴ ARTICOLO 3

1. L'Assemblea regionale è costituita da novanta deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

2. L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

3. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

4. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

5. La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

6. I deputati regionali rappresentano l'intera Regione.

7. L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.

⁵ La proroga dei poteri era già stata introdotta nel sistema con La legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, che recita, all'art. 4: «Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana (...) sono prorogati i poteri (...) della precedente Assemblea».

e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al *secondo* comma.

4. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

5. La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

6. I deputati regionali rappresentano l'intera Regione.

7. L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, *del Governo dello Stato*, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo. *Ulteriori incompatibilità sono regolate con la legge regionale di cui al primo comma.*

Art. 3 bis.

1. All'Assemblea regionale siciliana è riconosciuta autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile.

2. Nell'ambito della propria autonomia l'Assemblea regionale siciliana ha capacità processuale davanti ad ogni giurisdizione. Apposito regolamento speciale dell'Assemblea regionale siciliana disciplina i casi e le modalità di esercizio di tale capacità processuale.

Art. 4⁶.

1. L'Assemblea regionale siciliana elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti, *tre* *Questori*, i Segretari *ed i componenti* le Commissioni secondo le *disposizioni* del suo Regolamento.

2. L'Assemblea regionale siciliana adotta, con il voto favorevole dei tre quinti dei suoi componenti, il proprio Regolamento che contiene le disposizioni relative alla sua organizzazione ed all'esercizio di tutte le sue funzioni.

3. Il Regolamento disciplina la composizione e le funzioni delle commissioni nonché la costituzione dei gruppi parlamentari.

4. Un Comitato per la legislazione, disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea regionale siciliana, assicura la qualità della legislazione regionale.

5. Il Regolamento dell'Assemblea regionale siciliana assicura procedure atte a garantire condizioni e tempi di attuazione del programma di governo e ne prevede, al contempo, altre idonee ad assicurare che un'adeguata quota dei lavori parlamentari sia riservata all'esame dei disegni di legge di iniziativa dei gruppi di opposizione e di iniziativa popolare.

6. Il medesimo Regolamento prevede la definizione e le tutele riservate all'attività ed alle funzioni parlamentari delle opposizioni.

Art. 5.

⁶ ARTICOLO 4

1. L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

1. I deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

Art. 6⁷.

1. I deputati *non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.*

2. *L'insindacabilità di cui al comma 1 è disciplinata secondo modalità e procedure attuative fissate con legge regionale.*

Art. 7⁸.

01. I deputati rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

1. I deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

1 bis. L'Assemblea regionale siciliana può disporre inchieste ed indagini su materie che interessino la Regione. Le inchieste possono altresì essere disposte con legge regionale.

Art. 8⁹.

1. *Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, su proposta del Governo dello Stato, previa deliberazione di entrambe le Camere del Parlamento, è disposto lo scioglimento dell'Assemblea regionale siciliana per persistente violazione del presente Statuto.*

2. *Con la procedura di cui al comma 1 è disposta la rimozione del Presidente della Regione, che abbia compiuto gravi e reiterate violazioni della Costituzione e dello Statuto. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.*

⁷ ARTICOLO 6

1. I deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

⁸ ARTICOLO 7

1. I deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

⁹ ARTICOLO 8

1. Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto.

2. Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.

3. L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.

4. Tale Commissione indice le nuove elezioni per la Assemblea regionale nel termine di tre mesi.

5. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'ordinaria amministrazione della Regione è affidata ad una Commissione straordinaria composta di tre membri, nominata dal Presidente della Repubblica, su proposta del Governo dello Stato.

4. La Commissione straordinaria indice le nuove elezioni dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione nel termine di tre mesi.

Art. 8 bis ¹⁰.

1. Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza *dei due terzi* dei suoi componenti.

2. Le nuove elezioni dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione sono indette entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale siciliana e svolte entro il quarantacinquesimo giorno dalla loro indizione.

3. Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale i Presidenti e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione.

Sezione II Presidente della Regione e Giunta regionale

Art. 9 ¹¹

¹⁰ ARTICOLO 8 bis

1. Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.

3. Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale i Presidenti e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione.

¹¹ ARTICOLO 9

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.

2. Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. In armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, l'eventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.

4. La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

5. La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.

2. Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

2 bis. Nella nomina degli Assessori il Presidente tiene conto della esigenza di una equilibrata presenza di entrambi i sessi, assicurando a ciascuno di essi una presenza non inferiore ad un terzo del numero complessivo di Assessori.

3. In armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, l'eventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.

4. La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

5. La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti *con apposito atto* ai singoli rami dell'Amministrazione.

Art. 9 bis.

1. Il Presidente della Regione, nella prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana, dopo il giuramento dei deputati, giura a sua volta di esercitare le proprie funzioni allo scopo di assicurare il bene indivisibile dell'Italia e della Regione.

2. Gli Assessori regionali, prima di assumere le funzioni, prestano dinanzi al Presidente della Regione il medesimo giuramento di cui al comma 1.

Art. 9 ter.

1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, anche se questi ultimi non siano componenti dell'Assemblea regionale siciliana, hanno diritto, e se richiesto l'obbligo, di assistere alle sedute dell'Assemblea regionale siciliana e delle Commissioni. Il Regolamento dell'Assemblea regionale siciliana prevede le modalità della loro partecipazione all'attività legislativa, fermo restando che i membri del Governo che non siano componenti dell'Assemblea regionale siciliana non hanno diritto di voto.

Art. 9 quater.

1. Il Presidente della Regione, nel corso di un'apposita seduta da tenersi nei trenta giorni successivi al giuramento, presenta all'Assemblea regionale siciliana il programma di governo e comunica la composizione della Giunta regionale e la preposizione degli Assessori ai relativi rami di amministrazione; con le stesse modalità sono comunicate eventuali successive variazioni.

2. Il Governo presenta, altresì, all'Assemblea regionale siciliana, che li esamina, i programmi di attività distinti per campi di intervento o per rami di amministrazione, verifiche del loro stato di attuazione e rapporti sulla sua

attività; elabora e presenta un rapporto annuale relativo alla programmazione economica e finanziaria.

Art. 10¹².

1. L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.

2. *In caso di dimissioni del Presidente della Regione si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione entro i successivi novanta giorni.*

3. *In caso di rimozione, di impedimento permanente o di incompatibilità sopravvenuta, il Presidente della Regione cessa dalla carica, previa dichiarazione da parte del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Le funzioni del Presidente della Regione sono assunte dal Vicepresidente, fino al termine naturale della legislatura. L'Assemblea regionale siciliana, nei trenta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dalla carica del Presidente della Regione, approva con apposita deliberazione la sostituzione da parte del Vicepresidente.*

4. *Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche in caso di morte del Presidente della Regione.*

5. *Qualora l'Assemblea regionale siciliana non deliberi entro il termine predetto, ovvero qualora non deliberi la sostituzione del Presidente della Regione con il Vicepresidente, essa è sciolta di diritto e si procede con le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 8, entro i successivi novanta giorni, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione.*

Art. 10 bis.

1. *L'Assemblea regionale siciliana esercita la funzione legislativa e quella d'indirizzo e di controllo sull'attività di governo nonché le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.*

Titolo III¹³

¹² ARTICOLO 10

1. L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.

2. In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi.

¹³ L'originaria titolazione è la seguente: «Titolo II Funzioni degli organi regionali».

Attribuzioni della Regione Siciliana e funzioni degli Organi regionali

Sezione I

Ordinamento della Regione e funzioni dell'Assemblea regionale siciliana ¹⁴

Art. 11.

1. L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale o di almeno venti deputati.

Art. 11 bis.

1. Sono fonti dell'ordinamento regionale siciliano:

- a) lo Statuto;*
- b) le leggi statutarie di cui agli articoli 3, 8 bis, 9, 13 bis, 17 bis e 41 bis;*
- c) i regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'Assemblea regionale siciliana di cui all'articolo 4;*
- d) le leggi regionali ordinarie;*
- e) i referendum abrogativi;*
- f) i decreti legislativi regionali di cui all'articolo 12 quater;*
- g) i regolamenti regionali di cui all'articolo 12 bis.*

2. Gli atti normativi predetti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. Quando essi comportino modifiche o abrogazioni di norme previgenti è pubblicato il testo risultante dalle variazioni apportate.

3. La legge regionale indica, di norma, le disposizioni previgenti abrogate.

Art. 12 ¹⁵.

1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa

¹⁴ L'originaria denominazione della Sezione I è la seguente: «Funzioni dell'Assemblea regionale».

¹⁵ ARTICOLO 12

1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

2. Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.

3. I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni della Assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

4. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

2. Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.

3. *I progetti di legge sono esaminati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale siciliana prima della discussione e della votazione da parte dell'Assemblea medesima.*

4. *Le Commissioni possono operare anche in sede redigente. In questo caso l'Assemblea regionale siciliana vota senza discussione il testo approvato in Commissione o anche i singoli articoli, secondo quanto stabilito dal suo Regolamento che determina, altresì, i limiti di utilizzo del procedimento nonché le garanzie di rappresentatività proporzionale dei gruppi e di remissione al procedimento ordinario.*

5. *Il Regolamento dell'Assemblea regionale siciliana disciplina le modalità di consultazione, in sede di commissione, delle rappresentanze dell'associazionismo femminile, degli interessi professionali, delle categorie sociali interessate, degli organi tecnici regionali, delle autonomie funzionali, delle Università e degli organismi rappresentativi degli interessi diffusi.*

Art. 12 bis.

1. *Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale e con il parere del Consiglio di giustizia amministrativa, sono emanati i regolamenti regionali.*

2. *I regolamenti regionali disciplinano:*

- a) *l'attuazione e l'esecuzione delle leggi regionali;*
- b) *le materie in cui manchi la disciplina legislativa, sempre che non si tratti di materie riservate alla legge;*
- c) *l'organizzazione ed il funzionamento dell'amministrazione regionale secondo le disposizioni di principio dettate dalla legge;*
- d) *i procedimenti amministrativi.*

3. *I regolamenti regionali hanno carattere sussidiario rispetto ai regolamenti degli enti locali, nelle materie di loro competenza.*

4. *Nelle materie non coperte da riserva di legge, la legge regionale può autorizzare l'emanazione di regolamenti, determinandone le norme regolatrici generali e disponendo espressamente l'abrogazione delle norme vigenti all'atto della entrata in vigore delle norme regolamentari. Prima dell'emanazione i testi di tali regolamenti sono inviati alla competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana che esprime il proprio parere vincolante.*

Art. 12 ter.

1. *L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi del buon andamento, dell'imparzialità, della semplificazione, della partecipazione degli interessati alle fasi istruttorie e decisorie del procedimento, della consensualità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla normativa della Unione Europea.*

2. La Regione predispone con legge gli strumenti e le procedure idonei ad operare il controllo sulla legittimità, sull'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza e controllo e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.

Art. 12 quater.

1. Ai fini dell'attuazione del diritto della Unione Europea, il Governo regionale può essere delegato con legge, per materie determinate e con l'indicazione dei tempi, non superiori a sei mesi, e dei principii e criteri direttivi, ad adottare decreti con valore di legge regionale, previo parere vincolante della competente Commissione legislativa della Assemblea regionale siciliana, composta secondo le procedure regolamentari che disciplinano la sede redigente.

2. I decreti legislativi regionali di cui al comma 1 sono deliberati dalla Giunta regionale, emanati con decreto del Presidente della Regione ed entrano in vigore secondo la disciplina di cui all'articolo 13, comma 3.

Art. 13¹⁶.

1. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale siciliana sono promulgate dal Presidente della Regione e controfirmate dagli Assessori competenti per materia, decorsi i termini di cui al secondo comma dell'articolo 29.

2. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Regione e controfirmati dagli Assessori competenti per materia.

3. Le leggi ed i regolamenti regionali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione ed entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, contenuta nella singola legge o nel singolo regolamento.

Art. 13 bis¹⁷.

1. Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

1 bis. Non è ammesso il referendum per le leggi di attuazione della normativa della Unione Europea e di adempimento di trattati od intese a carattere

¹⁶ ARTICOLO 13

1. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale, non sono perfetti se mancanti della firma del Presidente della Regione e degli Assessori competenti per materia.

2. Sono promulgati dal Presidente della Regione decorsi i termini di cui all'art. 29, comma secondo, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

3. Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

¹⁷ ARTICOLO 13 bis

1. Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

internazionale, per le leggi tributarie e di bilancio e negli altri casi stabiliti dalla legge di cui al comma 1.

Art. 14¹⁸.

1. L'Assemblea, nell'ambito della Regione, *nel rispetto della Costituzione, dello Statuto, del principio di prevalenza del diritto comunitario nonché dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali* ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
- b) bonifica;
- c) usi civici;
- d) industria e commercio, *artigianato e cooperazione*;
- e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- f) urbanistica e *governo del territorio*;
- g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- h) miniere, cave, torbiere, saline e *giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi*;
- i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
- l) pesca e caccia;
- m) pubblica beneficenza ed opere pie;
- n) turismo, vigilanza alberghiera, *apertura delle case da gioco*; tutela del paesaggio; *tutela e valorizzazione dei beni culturali, promozione ed organizzazione di attività artistiche e culturali, cultura regionale*;

¹⁸ ARTICOLO 14

1. L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
- b) bonifica;
- c) usi civici;
- d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
- e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- f) urbanistica;
- g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- h) miniere, cave, torbiere, saline;
- i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
- l) pesca e caccia;
- m) pubblica beneficenza ed opere pie;
- n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
- o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
- p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
- q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
- r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
- s) espropriazione per pubblica utilità.

- o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
 - p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
 - q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
 - r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
 - s) espropriazione per pubblica utilità.
- s bis) solidarietà sociale e promozione del volontariato;*
s ter) formazione professionale ed organizzazione del mercato del lavoro;
s quater) tutela e valorizzazione dell'ambiente e degli ecosistemi;
s quinquies) porti con esclusione di quelli di interesse nazionale;
s sexies) credito.

Art. 15¹⁹.

1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane sono enti locali territoriali, costituiti nell'ambito della Regione, dotati di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria secondo quanto stabilito dalla legge regionale e dai loro statuti.

2. La Regione favorisce e disciplina la costituzione di consorzi, di unioni e di fusioni di comuni e province.

3. La Regione ha competenza legislativa esclusiva in materia di circoscrizioni ed ordinamento degli enti locali, nonché in materia di consorzi, fusioni e unioni di comuni o province.

4. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario e per realizzare un armonico sviluppo a livello intercomunale, provinciale o regionale, esse siano conferite alle Città metropolitane, alle Province o alla Regione, sulla base dei principii di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

5. I Comuni, le Province, le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge, secondo le rispettive competenze.

6. La Regione esercita le funzioni di vigilanza, di coordinamento e di verifica sull'attività degli enti locali e dei consorzi di comuni o province, adottando in caso di inerzia le misure sostitutive previste dalla legge.

7. I Comuni, le Province e le Città metropolitane, nell'ambito dell'autonomia finanziaria loro riconosciuta, stabiliscono ed applicano tributi; fissano entrate proprie nel rispetto dei principii di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; partecipano al gettito dei tributi fissati dalla Regione secondo criteri di perequazione territoriale.

Art. 15 bis.

¹⁹ ARTICOLO 15

1. Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.
2. L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.
3. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

1. E' istituito presso l'Assemblea regionale siciliana il Consiglio regionale delle autonomie locali quale organo rappresentativo degli enti locali, con funzioni consultive e di cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.

2. Con legge regionale è disciplinata la composizione del Consiglio regionale delle autonomie locali, garantendo la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali.

3. Il Consiglio regionale delle autonomie locali esprime pareri sugli atti normativi concernenti la ripartizione di competenze tra la Regione e gli enti locali, sui documenti regionali di programmazione economica e finanziaria e su quanto altro stabilito dalla legge regionale.

4. Il Consiglio regionale delle autonomie locali contribuisce, altresì, alla elaborazione della legislazione regionale in materia di enti locali, secondo quanto stabilito dalla legge di cui ai commi 2 e 3.

5. Il Consiglio delle autonomie locali può invitare la Giunta regionale a promuovere la questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dalla Costituzione.

Art. 15 ter.

1. E' istituito nella Regione, nelle Città metropolitane, nelle Province regionali e nei Comuni il difensore civico.

2. La legge regionale ne definisce la composizione, le funzioni, le incompatibilità, i requisiti e le modalità di elezione che comunque avviene con maggioranza qualificata.

3. La durata in carica del difensore civico coincide con quella dell'organismo che lo elegge.

4. Con le modalità e le funzioni stabilite dalla legge possono essere istituite altre autorità indipendenti di garanzia regionali nel settore dell'informazione, della comunicazione e dei diritti umani.

5. La Regione siciliana riconosce ai propri cittadini, alle persone giuridiche, alle associazioni che abbiano sede sociale nel proprio territorio ed agli enti locali il diritto di presentare petizioni all'Assemblea regionale siciliana ed al Governo regionale. Le modalità di presentazione per via scritta o telematica sono stabilite rispettivamente dal regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana e con decreto del Presidente della Regione.

Art. 16²⁰.

Abrogato.

Art. 17²¹.

²⁰ ARTICOLO 16

1. L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti nel presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

²¹ ARTICOLO 17

1. Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri

1. Le materie di legislazione concorrente nelle quali alla Regione spetta la potestà legislativa, tranne che per la determinazione dei principii fondamentali che è riservata alla legislazione dello Stato, sono le seguenti:

- a) rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione;*
- b) commercio con l'estero;*
- c) legislazione sociale, tutela e sicurezza del lavoro, rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, previdenza complementare ed integrativa, garantendo i livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalle leggi dello Stato;*
- d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;*
- e) professioni;*
- f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;*
- g) tutela della salute;*
- h) alimentazione;*
- i) ordinamento sportivo;*
- l) protezione civile;*
- m) porti di interesse nazionale ed aeroporti civili;*
- n) grandi reti di trasporto e di comunicazione e trasporti regionali di qualsiasi genere;*
- o) ordinamento della comunicazione;*
- p) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;*
- q) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;*
- r) disciplina delle assicurazioni e del risparmio;*
- s) tutela della famiglia;*
- t) tutela dei consumatori e degli utenti;*
- u) salute degli animali.*

Art. 17 bis.

1. Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8 bis, all'articolo 9, terzo comma e all'articolo 41 bis sono sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

- a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) assistenza sanitaria;
- d) istruzione media e universitaria;
- e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
- f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
- g) annona;
- h) assunzione di pubblici servizi;
- i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

2. Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritti al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale.

Art. 17 ter.

1. *L'Assemblea regionale siciliana è tenuta entro sei mesi dall'approvazione di leggi di sistema da parte dello Stato ad esprimersi con proprio atto sull'applicabilità in Sicilia delle norme approvate.*

2. *In caso di inerzia, trascorsi infruttuosamente i termini di cui al comma precedente, le disposizioni di legge approvate dallo Stato si applicano immediatamente, in quanto compatibili, nella Regione siciliana pur restando salva la competenza legislativa della Regione nelle materie suddette.*

3. *In tal caso il Presidente della Regione, entro i trenta giorni successivi, emana un decreto attuativo della normativa statale.*

Art. 17 quater.

1. *Nelle materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato, la Regione esercita la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, dello Statuto, del principio di prevalenza del diritto comunitario, nonché dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.*

Art. 18.

1. L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

Art. 19 ²².

1. L'Assemblea regionale *entro il mese di dicembre di ogni anno*, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.

2. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

3. All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

Sezione II

²² ARTICOLO 19

1. L'Assemblea regionale non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.

2. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

3. All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

Rapporti internazionali e con l'Unione europea

Art. 19 bis.

1. La Regione, tranne che nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione degli stessi.

2. La Regione, nell'ambito delle materie di sua competenza e per le questioni di diretto interesse, partecipa come componente alle delegazioni del Governo dello Stato presso gli organi della Unione europea.

3. Nelle materie di propria competenza la Regione, nel rispetto dei principi di diritto internazionale e comunitario, può concludere accordi ed intese con Stati ed enti territoriali interni ad altro Stato. Non può sottoscrivere trattati internazionali di natura politica.

4. La Regione partecipa, altresì, all'elaborazione ed alla formazione dei trattati che il Governo statale, anche su iniziativa della Regione stessa, intenda stipulare con Stati esteri, in quanto riguardino materie di competenza regionale o incidano sugli interessi socio-economici della Sicilia. Detti trattati sono stipulati congiuntamente dallo Stato e dalla Regione.

5. Indipendentemente dal potere di concludere accordi ed intese ai sensi del comma 4, la Regione può svolgere, previa intesa con lo Stato, attività di rilievo internazionale e promozionali all'estero.

6. Quando le attività di cui al comma 5 sono espletate con Stati o articolazioni territoriali interne ad altri Stati facenti parte della Unione europea, la Regione ne dà comunicazione preventiva al Governo nazionale.

7. Delle attività di cui al presente articolo, incluse la sottoscrizione di accordi, intese, protocolli d'intesa, dichiarazioni d'intenti, l'assunzione unilaterale di impegni o altri atti ad essi equiparabili, il Governo regionale informa previamente l'Assemblea regionale siciliana.

8. La Regione promuove la cooperazione tra i Paesi del Mediterraneo.

Art. 19 ter.

1. Nei casi in cui il Parlamento nazionale abbia facoltà di inviare ai competenti organi comunitari pareri sulle proposte legislative della Unione europea, l'Assemblea regionale siciliana è consultata preventivamente quando si tratti di materie nelle quali la Regione ha competenza esclusiva e concorrente.

Art. 19 quater.

1. Il Governo dello Stato propone ricorso, dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, avverso gli atti comunitari ritenuti illegittimi, che riguardino materie di competenza regionale, su richiesta o su conforme avviso del Presidente della Regione.

2. La Regione può proporre ricorso al Tribunale di primo grado avverso gli atti comunitari che la riguardino individualmente e direttamente.

3. La Regione può impugnare le sentenze e le ordinanze del Tribunale di primo grado davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Sezione III²³
Funzioni del Presidente della Regione e della Giunta regionale

Art. 20²⁴.

Abrogato

Art. 21²⁵.

1. Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

1 bis. Dirige la politica generale del Governo e ne risponde di fronte all'Assemblea regionale siciliana. Rappresenta, altresì, nella Regione il Governo dello Stato.

3. Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

3 bis. Al Presidente della Regione, alla Giunta regionale e agli Assessori sono attribuite le funzioni esecutive ed amministrative secondo le disposizioni dello Statuto, della legge regionale e dei regolamenti.

Art. 22²⁶.

1. La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

²³ Originariamente la Sezione era la II.

²⁴ ARTICOLO 20

1. Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli artt. 12, 13 comma primo e secondo, 19 comma primo, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli artt. 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

2. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

²⁵ ARTICOLO 21

1. Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

2. Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.

3. Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

²⁶ ARTICOLO 22

1. La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

Titolo IV²⁷
Organi giurisdizionali

Art. 23²⁸.

1. Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.

2. *Le Sezioni del Consiglio di Stato, denominate in Sicilia Consiglio di giustizia amministrativa, sono composte anche di membri designati dal Presidente della Regione e svolgono altresì funzioni consultive.*

2 bis. *Le Sezioni della Corte dei Conti svolgono anche funzioni di controllo amministrativo e contabile.*

3. I magistrati della Corte dei Conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.

3 bis. *I presidenti di sezione della Corte dei Conti ed il Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa sono nominati d'accordo dai Governi dello Stato e della Regione.*

3 ter. *Le Sezioni della Corte dei Conti in sede di controllo sono integrate da componenti designati dall'Assemblea regionale siciliana e dal Consiglio regionale delle Autonomie locali.*

4. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, *sentita la sezione consultiva del Consiglio di Giustizia amministrativa.*

Art. 24.

1. È istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

2. Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.

3. L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

²⁷ Originariamente il Titolo era il III.

²⁸ ARTICOLO 23

1. Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.

2. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgeranno altresì le funzioni rispettivamente consultive e di controllo amministrativo e contabile.

3. I magistrati della Corte dei Conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.

4. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

Art. 25

1. L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:
 - a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;
 - b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

Art. 26

1. L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.

Art. 27 ²⁹.

1. Un Commissario, *nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Presidente della Regione*, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli artt. 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.

Art. 28.

1. Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte.

Art. 29.

1. L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.
2. Decorsi otto giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia dell'impugnazione ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Art. 30 ³⁰.

²⁹ ARTICOLO 27

1. Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli artt. 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.

³⁰ ARTICOLO 30

1. Il Presidente della Regione, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

1. Il Presidente della Regione, anche su voto dell'Assemblea regionale siciliana, previa delibera della Giunta regionale, impugna presso l'Alta Corte le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di un'altra Regione che siano lesivi della sfera di competenza della Regione ovvero in contrasto con la Costituzione, entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

2. Il Presidente della Regione promuove, previa deliberazione della Giunta regionale, conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale avverso atti non legislativi adottati da un organo dello Stato lesivi della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita alla Regione siciliana, inclusi gli atti di natura giurisdizionale.

3. Le questioni di legittimità costituzionale ed i conflitti di attribuzione promossi dal Presidente della Regione sono immediatamente comunicati all'Assemblea regionale siciliana.

Titolo V **Organi ausiliari**

Art. 30 bis.

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è composto, secondo quanto stabilito dalla legge regionale, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive.

2. E' organo di consulenza dell'Assemblea regionale siciliana e del Governo regionale per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge regionale.

3. Ha iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo quanto stabilito dalla legge regionale.

Art. 30 ter.

1. La Consulta statutaria è organo di consulenza della Regione, chiamato ad esprimersi sull'applicazione e sull'interpretazione delle norme statutarie. Si compone di cinque membri eletti dall'Assemblea regionale siciliana con la maggioranza dei due terzi. I componenti sono scelti tra i magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche con almeno quindici anni di carriera; tra avvocati con almeno venti anni di esercizio effettivo della professione; tra gli ex deputati regionali in numero non superiore a due.

2. I membri della Consulta durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili; la carica di componente della Consulta è incompatibile con altre cariche pubbliche, con l'esercizio delle professioni o dell'impresa e con le funzioni di dipendente pubblico o privato.

3. La Consulta elegge il suo Presidente, che resta in carica per la durata del mandato. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.

4. La Consulta ha sede presso l'Assemblea regionale siciliana; è dotata di autonomia organizzativa e amministrativa; svolge le sue funzioni secondo le

disposizioni del proprio regolamento deliberato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

5. La Consulta, su richiesta del Presidente della Regione o del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana o del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali o di Enti locali in rappresentanza di una popolazione non inferiore a 100 mila abitanti ovvero di un terzo dei componenti dell'Assemblea regionale siciliana esprime il proprio parere, in particolare, riguardo a:

a) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;

b) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione e gli enti locali;

c) la compatibilità con lo Statuto di proposte di legge o di regolamento;

d) gli altri casi previsti dallo Statuto.

6. La Consulta decide, altresì, sulla regolarità e sull'ammissibilità delle richieste dei referendum regionali.

7. La legge regionale assicura l'autonomia della Consulta e disciplina le modalità di accesso e le altre norme che ne regolano l'attività, nonché il trattamento economico dei componenti.

Art. 30 quater.

1. E' istituita una Commissione per le pari opportunità, composta in parti uguali di uomini e donne nominati dall'Assemblea regionale siciliana, anche tra esperti esterni, secondo le norme dettate dal Regolamento dell'Assemblea regionale siciliana.

2. La Commissione ha il compito di esaminare gli effetti della legislazione regionale e della normazione di competenza del Governo regionale sulle politiche concernenti i diversi aspetti delle pari opportunità.

3. La Commissione è organo di consulenza dell'Assemblea regionale siciliana, alla quale trasmette periodicamente relazioni circa l'attuazione delle politiche di pari opportunità e presenta proposte sulle attività da intraprendere. Svolge, inoltre, indagini conoscitive e contribuisce all'elaborazione della legislazione in materia di pari opportunità.

Art. 30 quinquies.

1. Con legge regionale è costituita la Consulta per i problemi della disabilità ed handicap.

2. La Consulta è organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche regionali in favore dei diversamente abili.

3. La Consulta opera per promuovere la partecipazione attiva delle persone diversamente abili alla vita della collettività.

Titolo VI. Polizia

Art. 31

1. Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.

2. Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

3. Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola dei funzionari di polizia.

4. Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

Titolo VII **Patrimonio e Finanze**

Art. 32³¹.

1. I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche *e quelle territoriali marine* esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Art. 33.

1. Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.

2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

Art. 34.

1. I beni immobili, che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

³¹ ARTICOLO 32

1. I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Art. 35 ³².

Abrogato

Art. 36.

1. Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.
2. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto.

Art. 36 bis.

1. Nell'ambito della potestà tributaria la Regione adotta misure fiscali di carattere generale e prevede aiuti di Stato di natura fiscale.

Art. 36 ter.

1. Sono entrate tributarie spettanti alla Regione tutte quelle riferibili a fattispecie tributarie maturate nel suo territorio, ancorché accertate e riscosse fuori da esso, nonché comunque quelle ivi riscosse, compresi gli interessi e le sanzioni.

Art. 37.

1. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.
2. L'imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

Art. 38.

1. Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici.
2. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.
3. Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

³² ARTICOLO 35

1. Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

Art. 38 bis.

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 38, al fine di compensare la minore dotazione infrastrutturale economica e civile del territorio regionale rispetto alla media nazionale, le norme di attuazione dello Statuto definiscono i parametri di riferimento ed i meccanismi di aggiornamento per la quantificazione delle somme assegnate annualmente ai sensi del medesimo articolo 38.

2. Per l'anno 2006, e comunque fino alla determinazione dei parametri di cui al comma 1, le assegnazioni di cui al primo comma dell'articolo 38, sono fissate in una percentuale annua non inferiore al 2 per cento delle entrate tributarie complessivamente spettanti alla Regione.

Art. 39³³.

1. In linea con la tutela costituzionale comunitaria delle regioni insulari, lo Stato e la Regione perseguono l'obiettivo comune dello sviluppo equilibrato e sostenibile della Sicilia e della crescita dei livelli di occupazione.

2. Lo Stato programma gli interventi di propria competenza riguardanti la Sicilia in materia di infrastrutture e collegamenti per il trasporto di persone e merci, previa intesa con la Regione, con l'obiettivo del superamento degli svantaggi sociali ed economici derivanti dalla condizione di insularità della Sicilia e di ultraperifericità delle sue isole minori.

Art. 40³⁴.

Abrogato

Art. 41³⁵.

Abrogato

³³ ARTICOLO 39

1. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.
2. Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.
3. Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

³⁴ ARTICOLO 40

1. Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.
2. E però istituita presso il Banco di Sicilia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

³⁵ ARTICOLO 41

1. Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 41 bis.

1. Le disposizioni relative alla forma di Governo di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto e all'articolo 10.

3. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

Art. 41 ter³⁶.

1. La potestà di proporre modifiche al presente Statuto è riservata all'Assemblea regionale siciliana.

2. Le proposte di revisione dello Statuto sono approvate dall'Assemblea regionale siciliana a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

3. Il testo contenente le proposte di revisione dello Statuto viene trasmesso dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana al Presidente del Senato della Repubblica, affinché attivi la procedura parlamentare per la sua approvazione con legge costituzionale dello Stato.

4. Il Parlamento può rifiutare l'approvazione qualora rilevi elementi contrastanti con i principii fondamentali della Costituzione della Repubblica. In tale ipotesi il Presidente del Senato restituisce il testo al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, unitamente ai resoconti parlamentari e alle motivazioni del rigetto.

5. L'Assemblea regionale siciliana, entro i successivi centoventi giorni dalla avvenuta comunicazione del rifiuto del Parlamento, assume le conseguenti determinazioni.

6. Nell'ipotesi di rifiuto prevista dal comma 4, l'Assemblea regionale siciliana, entro il termine di cui al comma 5, può decidere, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, di proporre ricorso alla Corte Costituzionale.

7. La Corte Costituzionale si pronunzia sul ricorso presentato dall'Assemblea regionale siciliana entro trenta giorni. Se il ricorso viene accolto, l'Assemblea

³⁶ ARTICOLO 41 ter

1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

2. L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.

3. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

4. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

regionale siciliana provvede a trasmettere nuovamente il testo contenente le proposte di revisione dello Statuto, unitamente alla sentenza della Corte Costituzionale, al Parlamento, per l'approvazione delle modifiche statutarie con legge costituzionale.

8. Diversamente, l'Assemblea regionale siciliana può decidere, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, di approvare un nuovo testo da trasmettere al Parlamento.

9. La legge costituzionale, contenente le modifiche dello Statuto speciale della Regione siciliana, è promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica entro 15 giorni dalla definitiva approvazione del Parlamento.

Art. 42³⁷.

1. Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono determinate in corrispondenza delle circoscrizioni provinciali, ripartendo il numero dei deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

Art. 43³⁸.

1. Una Commissione paritetica di sei membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione del presente Statuto.

1 bis. Sulle norme determinate dalla Commissione il Consiglio dei Ministri delibera entro centottanta giorni dalla trasmissione.

Art. 43 bis.

1. Le previsioni più favorevoli all'autonomia regionale eventualmente introdotte successivamente alla legge costituzionale n. 3 del 2001, con altre leggi costituzionali per altre Regioni, saranno applicate anche alla Regione siciliana, a seguito di deliberazione dell'Assemblea regionale siciliana, adottata a

³⁷ ARTICOLO 42

1. L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dalla approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.

2. Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono però determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

³⁸ ARTICOLO 43

1. Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione del presente Statuto.

maggioranza dei due terzi dei componenti, che dichiarò la volontà di estendere all'ordinamento siciliano in tutto o in parte tali forme di maggiore autonomia.

**PROPOSTA COSTITUZIONALE DI MODIFICA ALL'ARTICOLO
116 DELLA COSTITUZIONE**

Titolo

Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto siciliano recante 'Modifiche all'articolo 116 della Costituzione'

Riferimenti

XIII Legislatura
Numero **968**
del **18.02.05**

Sommario

Emette voti al Parlamento nazionale, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, per modificare l'articolo 116 della Costituzione introducendo un nuovo procedimento di revisione degli statuti speciali, imperniato sulla previa intesa fra Assemblea legislativa regionale e Parlamento nazionale.

Gruppo Parlamentare
Forza Italia

Iter

Attuale:

01 apr 2005 Concluso

Storico:

22 feb 2005 Annunziato Seduta n. 269 AULA

23 feb 2005 Assegnato per esame Commissione STATUTO

24 feb 2005 Annunzio assegnazione Seduta n. 271 AULA

01 mar 2005 Esaminato in commissione Seduta n. 76 1200 Commissione speciale per lo Statuto
" della Regione

01 mar 2005 Esitato per Aula Seduta n. 76 1200 Commissione speciale per lo Statuto della
" Regione

02 mar 2005 Esaminato in Aula Seduta n. 273 AULA

30 mar 2005 Approvato dall'Assemblea Seduta n. 281 AULA (v. nota)

Iniziativa
Parlamentare

Firmatari

- **Fleres Salvatore (FI).**
- **Misuraca Salvatore (FI).**
- **Baldari Nicola Renato (FI).**
- **Savarino Giuseppa (UDC).**
- **Ortisi Egidio (La Margherita per l'Ulivo).**
- **Sbona Sebastiano (Sicilia Democratica).**

Ultimo Testo

PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE DA SOTTOPORRE AL
PARLAMENTO NAZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLO
STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA, RECANTE MODIFICHE
ALL'ARTICOLO 116 DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI IL
PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEGLI STATUTI SPECIALI'

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
NELLA SEDUTA N. 281 DEL 30 MARZO 2005

R E L A Z I O N E

Il progetto di legge che, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione siciliana, si sottopone al Parlamento nazionale mira a dare concretezza, sancendolo in termini espressi, al principio della natura pattizia dello strumento statutario nelle Regioni ad autonomia differenziata.

Si tratta di un principio che trova fondamento storico nel dibattito che diede vita allo Statuto siciliano e che trovò in illustri personaggi politici, in studiosi e costituzionalisti insigni del tempo, appassionati interpreti e sostenitori. In particolare, l'onorevole Montalbano, ad esempio, si soffermò sulla differenza tra il vecchio' concetto di decentramento, che non va oltre il concetto di Stato unitario, e la nuova' nozione di autonomia costituzionalmente garantita che va oltre tale concetto e crea un tipo diverso di Stato, il cosiddetto Stato regionale, intermedio tra lo Stato unitario e lo Stato federale.

Un altro illustre costituzionalista, Giuseppe Guarino, evidenziò che lo Statuto siciliano rappresentò una decisione fondamentale della comunità politica italiana che segnò il punto d'incontro delle esigenze inderogabili

Argomenti

- Leggi voto

Organo d'Esame

Iter concluso

Relatore Commissione

Relatore d'Aula

- **Fleres Salvatore (FI).**

dell'unità e dell'indivisibilità dell'ordinamento con le aspirazioni autonomistiche delle popolazioni siciliane. La costituzionalità intrinseca dello Statuto deriva, prima ancora che dalla sua recezione nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dal fatto che essa - precisa il Guarino - fu espressione di un equilibrio faticosamente raggiunto a seguito di turbamenti, lotte, sacrifici.

E del resto la classe politica siciliana ha negli anni costantemente rivendicato la completa attuazione dello Statuto siciliano. E ciò anche dopo l'evoluzione in negativo dei contenuti dello Statuto ad opera della giurisprudenza costituzionale.

Su un piano, poi, più generale. dopo alterne vicende e nell'ottica di un ritorno ad una coscienza autonomistica diffusa, si è di recente assistito ad alcune prime modifiche del Titolo V della Costituzione per quanto concerne essenzialmente le Regioni ordinarie, ed alla revisione quasi coeva degli Statuti speciali delle Regioni ad autonomia differenziata.

Tuttavia, la recente riforma costituzionale ha attenuato, in favore delle Regioni ordinarie la specialità' siciliana e quella delle altre quattro Regioni a regime differenziato, innovazione appena addolcita dalla previsione secondo la quale sui progetti di modifica degli statuti speciali, di iniziativa parlamentare o governativa, può essere sentita' la Regione interessata.

Trattasi peraltro, come riconosce la stessa dottrina, di forme espressive ancora troppo timide e palesemente insufficienti ad assicurare un'adeguata soddisfazione a quel bisogno di partecipazione che è da tempo avanzato dalle Regioni e che, se opportunamente valutato, offrirebbe alle stesse la tutela più salda della loro autonomia.

E' questo uno dei punti più delicati della riforma poiché occorre garantire che la Carta fondamentale su cui poggiano gli ordinamenti regionali speciali di cui all'articolo 116 della Costituzione, possa essere modificata garantendo posizione paritaria nei processi decisionali tra lo Stato, da una parte, e la Regione siciliana e le altre Regioni a Statuto speciale dall'altra.

Un primo passo in tale direzione è stato fatto nel testo di ulteriore riforma della Costituzione deliberato in prima lettura dal Parlamento nazionale, secondo cui, ma per la verità con formulazione assai vaga, si prevede che alla modifica agli statuti speciali possa procedersi soltanto dopo previa intesa' tra le parti.

Ciò detto, possiamo ad illustrare la presente proposta.

L'integrazione dell'articolo 116 della Costituzione, qui formulata, persegue il seguente obiettivo: che la revisione degli Statuti speciali espressione del potere costituente di cui all'articolo 138 della Costituzione si realizzi presto e bene, ossia con l'accelerazione dei tempi parlamentari e nel rispetto del carattere pattizio proprio dello Statuto.

A tal fine, si prevede che la collaborazione' tra Stato, da una parte, e Regione o Provincia autonoma,

dall'altra, avvenga tanto nella fase ascendente che in quella discendente del procedimento di modifica costituzionale, di modo che questo tenga conto dei rispettivi ruoli.

Si propone, pertanto, che il progetto di revisione di ciascuno Statuto speciale, dopo la sua approvazione da parte della relativa assemblea legislativa regionale o provinciale, necessiti di un accordo concluso in seno ad un'apposita Commissione avente carattere paritetico, in quanto composta da un egual numero di parlamentari nazionali e regionali

Le modalità di scelta dei componenti dovranno essere specificate nei rispettivi regolamenti interni.

Successivamente, ossia dopo che la legge costituzionale di revisione sia stata approvata dall'ultima Camera in seconda lettura e, quindi, prima della promulgazione, si prevede che il testo licenziato venga sottoposto al vaglio di ciascuna assise regionale o provinciale, la quale, entro tre mesi dalla ricezione, può esprimere parere negativo a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Infine, si mantiene il divieto, attualmente previsto negli statuti speciali, di sottoporre a referendum le modificazioni statutarie.

In ultimo, con norma transitoria, si propone che, fino a quando non sarà approvata la riforma della parte II della Costituzione, attualmente all'esame del Parlamento, le funzioni della Commissione paritetica, prima citata, siano esercitate da una Commissione speciale formata, per parte regionale, dai componenti della Commissione per la revisione dello Statuto, all'uopo istituita presso l'Assemblea o il Consiglio regionale o provinciale interessato e, per parte statale, da un corrispondente numero di parlamentari scelti fra i componenti della Commissione bicamerale per le questioni regionali.

A presiedere la Commissione paritetica è chiamato il Presidente della Commissione bicamerale.

----O----

Art. 1.

Revisione degli Statuti speciali

1. All'articolo 116 della Costituzione, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

2 bis. Ogni progetto di revisione degli statuti speciali, approvato dalle rispettive assemblee legislative regionali o provinciali, necessita, prima dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 138, di un'intesa tra l'Assemblea regionale siciliana o Consiglio della Regione o della Provincia autonoma interessati ed il Parlamento.

2 ter. L'intesa di cui al comma 2 bis è deliberata da un'apposita Commissione nominata di concerto tra i Presidenti delle Camere e composta, a norma dei rispettivi regolamenti, da venti componenti di cui cinque senatori, cinque deputati e dieci membri dell'Assemblea regionale o Consiglio regionale o Consiglio provinciale.

2 quater. Prima della promulgazione la legge

costituzionale è sottoposta al parere dell'Assemblea o Consiglio regionale o provinciale competente, che, entro tre mesi dalla ricezione del testo, può esprimere diniego a maggioranza dei due terzi dei componenti.

2 quinquies. Decorso il termine di cui al comma 2 quater senza che sia stato deliberato il diniego ovvero senza che lo stesso sia stato deliberato con la prescritta maggioranza, si fa luogo alla promulgazione e pubblicazione della legge.

2 sexies. Le leggi costituzionali di revisione degli statuti speciali non sono sottoposte a referendum.'.

Art. 2.

Norma transitoria

1. Fino alla data di entrata in vigore della riforma della parte II della Costituzione le funzioni della Commissione di cui al comma 2 ter dell'articolo 116 della Costituzione sono esercitate da una Commissione mista, composta dai membri della Commissione per la revisione dello Statuto istituita presso ciascuna assemblea o consiglio regionale o provinciale e da un corrispondente numero di componenti scelti dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali nel suo seno.

2. Le funzioni di Presidente della Commissione di cui al comma 1 sono svolte dal Presidente della Commissione bicamerale per le questioni regionali.

Testi Precedenti

(18.02.2005) Testo presentato

(01.03.2005 seduta 0076) Iter concluso - Testo esitato per l'Aula

(30.03.2005 seduta 0281) Aula - Testo approvato dall'Aula

Note

- Trattandosi di progetto di legge voto, il Presidente dell'Assemblea regionale lo ha trasmesso nel testo approvato al Presidente del Senato della Repubblica, con nota n. 4153/Gab dell'1 aprile 2005

ALLEGATO 4

ATTO CAMERA N. 4862-C

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4862-C}

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI)**

presentata alla Presidenza il 16 settembre 2005

(Relatore: **BRUNO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 25 marzo 2004 (v. stampato Camera n. 4862)

**MODIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

il 15 ottobre 2004 (v. stampato Senato n. 2544-B)

**APPROVATO, SENZA MODIFICAZIONI, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 23 marzo 2005

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)

DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FINI)

DAL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA DEVOLUZIONE
(BOSSI)

E DAL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE
(BUTTIGLIONE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(PISANU)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(LA LOGGIA)

—

Modifiche alla Parte II della Costituzione

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 23 marzo 2005*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Torna all'esame della Camera dei deputati, ai fini della seconda deliberazione prescritta dall'articolo 138 della Costituzione, il disegno di legge di revisione costituzionale recante « Modifiche alla Parte seconda della Costituzione », già approvato, in prima deliberazione, da entrambi i rami del Parlamento.

La presente relazione, ripercorrendo le modalità e i tempi di svolgimento delle precedenti fasi di esame presso le due Camere, intende illustrare i contenuti del disegno di legge costituzionale, evidenziando le partizioni del testo che sono state modificate rispetto all'originario articolato presentato dal Governo. A tale fine si farà riferimento, in particolare, alle seguenti aree tematiche:

1. la nuova composizione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica;

2. il funzionamento delle Assemblee e il procedimento legislativo;

3. il ruolo del Primo Ministro e il rapporto tra Governo e Parlamento;

4. le modalità di elezione e le competenze del Presidente della Repubblica;

5. la composizione della Corte Costituzionale, il procedimento di revisione costituzionale e altre disposizioni incidenti sul sistema delle garanzie;

6. le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, l'interesse nazionale e la cosiddetta « *devolution* »;

7. la disciplina transitoria.

ITER DI ESAME PRESSO LE DUE ASSEMBLEE
NELLA FASE DELLA PRIMA DELIBERAZIONE.

Come si ricorderà, il disegno di legge costituzionale è stato presentato dal Governo al Senato il 17 ottobre 2003 ed è stato approvato da quel ramo del Parlamento, con modificazioni, in prima deliberazione, il 25 marzo 2004. Trasmesso alla Camera dei deputati, il disegno di legge è stato esaminato congiuntamente ad altri 47 progetti di legge costituzionale, ed ha formato oggetto di un'ulteriore, importante rielaborazione sia ad opera della I Commissione Affari costituzionali, sia nel corso dell'esame in Assemblea. Nella fase di esame in sede referente, in particolare, tenuto conto della particolare rilevanza politico-istituzionale dei temi trattati ed attesa l'esigenza di svolgere una compiuta attività istruttoria, si è deliberato di procedere ad un'indagine conoscitiva sulle tematiche riguardanti la modifica della parte seconda della Costituzione, con particolare riferimento a quattro temi principali (forma di governo, Senato federale, rapporti Stato-Regioni e sistema delle garanzie). Le audizioni si sono svolte tra il 18 maggio e il 23 giugno 2004: complessivamente, sono stati auditi 36 docenti universitari in materie pubblicistiche. Il patrimonio conoscitivo acquisito nel corso dell'indagine e gli stimoli ad una riflessione seria e non pregiudiziale offerti dalle audizioni hanno contribuito alla definizione di sostanziali modificazioni del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, che sono state apportate in parte già nella fase di esame in Commissione, e in parte nel corso dell'*iter* di Aula.

In particolare, nella fase di esame in Assemblea, si è svolto tra le diverse parti

politiche, di maggioranza e di minoranza, un confronto intenso e approfondito, sia durante il dibattito in Aula sia nel corso dei lavori del Comitato dei nove, che ha in più occasioni portato — ferme restando le legittime differenze di valutazione tra maggioranza ed opposizione sull'impianto generale della riforma — al raggiungimento di positive convergenze su vari punti specifici, ma spesso non secondari, del testo. L'Assemblea della Camera ha, infine, approvato in prima deliberazione il disegno di legge costituzionale nella seduta del 15 ottobre 2004. La successiva lettura da parte del Senato, conclusasi il 23 marzo 2005, non ha dato esito ad ulteriori modifiche del testo approvato dalla Camera.

Com'è noto, il disegno di legge costituzionale in esame realizza un intervento di riforma di ampio respiro: il testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione, composto da 57 articoli (a fronte dei 35 dell'originario testo governativo e dei 42 di quello approvato in prima lettura dal Senato), sostituisce o modifica 50 degli 80 articoli che compongono la Parte II della Costituzione, concernente l'ordinamento della Repubblica, vi inserisce 3 nuovi articoli e novella altresì 4 articoli appartenenti ad altre leggi costituzionali. Fermi restando l'impianto generale e le scelte di fondo che connotano la riforma sin dalla fase iniziale dell'esame parlamentare, quest'ultima presenta notevoli arricchimenti e miglioramenti rispetto al testo originario, in gran parte frutto del lavoro svolto presso la Camera, che il Senato ha successivamente confermato.

1) La nuova composizione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.

Il testo in esame e, in particolare, le disposizioni volte a novellare gli articoli da 55 a 62 della Costituzione, pur confermando la scelta in favore di un sistema fondato su due Assemblee legislative, introducono, tuttavia, notevoli elementi di differenziazione tra le due Camere che, concernendo non soltanto la loro composizione ma anche le rispettive funzioni,

hanno l'effetto di determinare il sostanziale superamento del tradizionale sistema di « bicameralismo perfetto ».

Con riguardo alla composizione di Camera e Senato, cui la Costituzione vigente assegna, rispettivamente, seicentotrenta deputati e trecentoquindici senatori, il disegno di legge del Governo aveva inizialmente prefigurato una riduzione del numero dei parlamentari particolarmente incisiva, atteso che esso sarebbe dovuto scendere a quattrocento deputati e a duecento senatori, oltre ai dodici deputati e ai sei senatori da eleggere nella Circostrizione estero. Tale scelta, che era stata condivisa anche dal Senato in occasione della prima lettura sul provvedimento, è stata tuttavia rivista dalla Camera che, a seguito di una più approfondita valutazione, effettuata anche tenendo conto della composizione numerica delle Assemblee parlamentari dei Paesi dell'Unione europea aventi una dimensione demografica analoga a quella italiana, ha ritenuto eccessiva la misura del decremento proposto, in quanto non in grado di garantire il dispiegarsi di un'adeguata ed effettiva rappresentanza degli elettori, ed ha quindi optato per un numero di senatori pari a duecentocinquantadue e per un numero di deputati pari a cinquecentodiciotto, diciotto dei quali eletti nella Circostrizione estero. A tale ultimo proposito, giova evidenziare l'altra rilevante innovazione introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera, non modificata nel testo trasmesso dal Senato e consistente nel concentrare presso tale Assemblea tutti i parlamentari non eletti nell'ambito di circostrizioni nazionali, a modifica di quanto previsto dalla vigente Costituzione, che ne assegna dodici alla Camera e sei al Senato. Peraltro, tra i componenti della Camera dei deputati dovranno essere annoverati anche i futuri « deputati a vita », parlamentari di diritto o di nomina presidenziale, in numero massimo di tre che, in forza dell'apposita novella apportata, nell'iter di esame presso la Camera, all'articolo 59 della Costituzione, sostituiranno la tradizionale figura dei senatori a vita. Entrambe le modifiche si pongono in linea

di stretta consequenzialità rispetto alla scelta, operata nel testo, in merito al nuovo ruolo attribuito al Senato.

Al di là della diversa composizione numerica che caratterizza le due Assemblee, deve essere posto senz'altro in rilievo il mutamento di composizione e di denominazione del Senato, che viene a connotarsi come « Senato federale della Repubblica », quale organo costituzionale nell'ambito del quale si intende realizzare il raccordo tra le potestà normative dello Stato e quelle regionali, in ossequio alla scelta federale fatta propria dal progetto di riforma.

Circa le modalità di elezione delle due Assemblee, se nulla è innovato con riguardo alla Camera dei deputati, il nuovo testo dell'articolo 57 della Costituzione proposto dal disegno di legge del Governo prevedeva esplicitamente che l'elezione del Senato federale, da disciplinare con legge dello Stato, al fine di « garantire la rappresentanza territoriale da parte dei senatori », avesse comunque luogo con il sistema proporzionale. Sul punto, è intervenuto dapprima il Senato che, nell'intento di rendere più esplicita la connessione tra il sistema politico delle regioni e quello del Senato, aveva introdotto la cosiddetta « contestualità affievolita », in forza della quale, in ciascuna regione, i senatori sono eletti contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali, prevedendo altresì che, ferma restando la durata in carica dell'organo Senato per cinque anni, l'eventuale scioglimento anticipato di uno o più consigli regionali avrebbe dato vita ad una successiva legislatura regionale di durata ridotta per garantire che, comunque, il rinnovo del Senato potesse avere luogo contestualmente al rinnovo di tutte le assemblee legislative delle regioni. La Camera ha modificato tale impostazione, optando per una « contestualità piena », in virtù della quale viene superato il principio della durata fissa per l'organo Senato, prevedendosi invece, all'articolo 60 della Costituzione, che i senatori eletti in ciascuna Regione o provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclama-

zione dei nuovi senatori della medesima Regione o provincia autonoma, la cui elezione ha comunque luogo contestualmente alla elezione del consiglio regionale. Conseguentemente, nel testo approvato dalla Camera, è stato previsto che ove, in caso di guerra, si dovesse procedere alla proroga della durata, oltre che della Camera dei deputati, anche dei Consigli regionali, a ciò conseguirebbe anche la proroga del mandato dei senatori in carica.

I rapporti tra Senato federale e dimensione regionale trovano poi attuazione anche sulla base di quanto prevede il nuovo sesto comma dell'articolo 57 della Costituzione, modificato nel corso dell'esame dalla Camera, ai sensi del quale rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento. A tale fine, all'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci, presidenti di provincia o città metropolitana della Regione. È garantito, inoltre, il mantenimento di rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti delle autonomie, essendo prevista la possibilità per i senatori di essere sentiti, su loro richiesta, dai Consigli regionali della Regione in cui sono stati eletti.

Va inoltre rilevato che taluni rappresentanti delle regioni, pur non facendo parte della composizione ordinaria del Senato federale, concorrono comunque ad eleggere i componenti di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale di spettanza di tale organo. Basti in proposito pensare all'elezione del Presidente della Repubblica che, ai sensi della nuova formulazione del primo comma dell'articolo 83 della Costituzione, è rimessa ad una apposita « Assemblea della Repubblica », di cui sono chiamati a fare parte anche i Presidenti delle Giunte delle regioni e delle province autonome, oltre ai componenti delle due Camere e ai delegati eletti da ciascun Consiglio regionale con

modalità ed in numero tali da assicurare la rappresentanza delle minoranze e da riflettere, seppure parzialmente, la consistenza demografica della regione. Va in proposito segnalato che la Camera ha espunto la disposizione, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, ai sensi della quale, al fine di garantire una rappresentanza anche agli enti locali della regione, si disponeva che i delegati regionali fossero eletti, per non meno della metà, tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della regione, designati a tale fine dai rispettivi Consigli delle autonomie locali di cui al quarto comma dell'articolo 123 della Costituzione. I Presidenti delle Giunte delle regioni e delle province autonome sono inoltre chiamati ad integrare il Senato federale in occasione dell'elezione di quattro giudici della Corte costituzionale, ai sensi di quanto disposto dalla nuova formulazione del primo comma dell'articolo 135 della Costituzione. Un ulteriore segnale del *continuum* che si è inteso porre in essere tra Parlamento e regioni è inoltre rappresentato dal tenore del nuovo settimo comma dell'articolo 72, a norma del quale le proposte di legge di iniziativa delle regioni e delle province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente entro i termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più regioni o province autonome in coordinamento tra di loro. Rilevante in tale direzione è anche la disposizione introdotta dal nuovo sesto comma del citato articolo che attribuisce al Senato federale, in luogo della Commissione parlamentare per le questioni regionali, la competenza in ordine all'espressione del prescritto parere ai fini dell'emanazione del decreto motivato del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione.

Del resto, anche sotto il profilo dei requisiti richiesti per godere dell'elettorato passivo alla carica senatore, dettati dall'articolo 58 della Costituzione, si è inteso

valorizzare l'elemento territoriale, atteso che in ciascuna regione risultano eleggibili gli elettori che hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali, locali o regionali, all'interno della regione, oppure coloro che sono stati eletti senatori o deputati nella Regione stessa. Rispetto a tali nuovi requisiti, già individuati dal disegno di legge del Governo, il Senato e la Camera hanno convenuto di aggiungere l'ulteriore ipotesi alternativa consistente nella residenza nella regione alla data di indizione delle elezioni. Quanto, invece, al requisito anagrafico richiesto per l'eleggibilità a senatore, che l'iniziale articolato aveva ridotto a venticinque anni, con la finalità di allinearlo a quello già previsto per l'eleggibilità a deputato, la Camera dei deputati, modificando la scelta adottata dal Senato, che lo aveva riportato ai quaranta anni attualmente previsti, ha invece ritenuto di mantenere un differente requisito anagrafico per l'accesso alle due Assemblee, da un lato riducendo a venticinque anni di età l'elettorato passivo per il Senato e, dall'altro, limitando a ventuno anni di età l'analogo requisito previsto dal terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione per l'elezione alla carica di deputato.

2. *Il funzionamento delle Assemblee e il procedimento legislativo.*

La novella apportata all'articolo 63 della Costituzione è volta a rendere uniformi i diversi *quorum* attualmente previsti dai rispettivi regolamenti parlamentari per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. La soluzione prescelta prevede che l'elezione consegua al raggiungimento della maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, fermo restando che dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

In ordine, invece, al *quorum* richiesto per l'approvazione del proprio regolamento, che il vigente primo comma dell'articolo 64 della Costituzione individua, per entrambe le Assemblee, nella maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, Camera e Senato si sono trovate d'accordo

nell'introdurre una differenziazione, derivante dall'innalzamento ai tre quinti dei componenti del *quorum* richiesto alla Camera, a fronte del mantenimento della maggioranza assoluta per l'adozione del regolamento del Senato. Peraltro, l'altro ramo del Parlamento aveva, nel corso della prima lettura, inteso differenziare anche il *quorum* richiesto per la validità delle deliberazioni, di cui al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione, prevedendo che per il Senato federale fosse sufficiente la presenza anche dei soli due quinti dei componenti. Sul punto è intervenuta la Camera che, nel confermare il vigente criterio in forza del quale ai fini della validità delle deliberazioni è richiesta sia la presenza della maggioranza dei componenti di ciascuna Assemblea, sia l'adozione delle medesime a maggioranza dei presenti, ha comunque concordato sull'esigenza di introdurre un ulteriore requisito per la validità delle deliberazioni del solo Senato federale, già del resto contenuto nel disegno di legge del Governo, e consistente nella presenza di senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

In ordine alle disposizioni riconducibili al cosiddetto « statuto dell'opposizione », la Camera, al quarto comma dell'articolo 64 della Costituzione, pur facendo propria la scelta di prevedere che, in via generale, sia rimessa al regolamento della Camera dei deputati la garanzia delle prerogative e dei poteri del Governo e della maggioranza e dei diritti delle opposizioni, non ha ritenuto opportuno esplicitare ulteriormente i contenuti del rinvio a tale fonte regolamentare, a differenza di quanto invece previsto sia nel disegno di legge presentato dal Governo, che recava anche la previsione delle modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale, e sia a seguito della prima lettura da parte del Senato, con riguardo alle modalità di elezione e ai poteri del Capo dell'opposizione. Nel corso del suo esame, la Camera dei deputati ha inoltre specificato che la riserva in favore dei gruppi di opposizione della presidenza

delle Commissioni cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, introdotta dal Senato, non comprende la Commissione e il Comitato paritetico, rispettivamente disciplinati dai commi terzo e sesto del nuovo testo dell'articolo 70 della Costituzione.

Quanto, invece, alla garanzia dei diritti delle minoranze presso il Senato federale « in ogni fase dell'attività parlamentare », non menzionata nell'ambito del disegno di legge governativo, i due rami del Parlamento si sono trovati concordi nel disporre a tale fine un apposito rinvio al regolamento del Senato federale, introducendo un nuovo quinto comma all'articolo 64 della Costituzione.

Va peraltro rilevato che un rinvio ai regolamenti parlamentari in materia di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, anche con riferimento alla determinazione dei relativi tempi di esame, è stato comunque introdotto nella nuova formulazione del quinto comma dell'articolo 72 della Costituzione.

Quanto al giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori, il nuovo testo dell'articolo 66 della Costituzione dispone che la Camera di appartenenza adotti le relative deliberazioni a maggioranza dei propri componenti, modificando il testo vigente che non prescrive un *quorum* qualificato; in proposito è da rilevare che il testo approvato dal Senato prevedeva, per la sola Camera dei deputati, un *quorum* dei tre quinti dei componenti. È stato altresì previsto che i regolamenti parlamentari debbano stabilire i termini entro i quali vanno assunte le deliberazioni in materia.

Con riferimento ad entrambe le Camere, resta confermato il divieto di mandato imperativo, benché anche l'articolo 67 della Costituzione sia stato oggetto di una novella, che è volta unicamente a precisare che « ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ».

Quanto all'istituto dell'indennità parlamentare, la novella recata all'articolo 69

della Costituzione è volta a stabilire la non cumulabilità con altre indennità o emolumenti derivanti dalla contestuale titolarità di altre cariche, nei casi previsti dalla legge.

Passando ad esaminare le disposizioni concernenti il procedimento legislativo, deve premettersi che le modifiche a tale fine apportate all'articolo 70 della Costituzione sono volte a superare il principio in forza del quale ciascun progetto di legge deve essere approvato, in eguale testo, da entrambi i rami del Parlamento. Difatti, unitamente alle iniziative legislative per le quali continua ad applicarsi un procedimento bicamerale che vede il necessario e paritario intervento di ciascuna Assemblea in sede di esame ed approvazione, l'articolo in esame introduce nell'ordinamento le leggi statali a carattere monocamerale, approvate cioè da uno solo dei due rami del Parlamento. Con riferimento a queste ultime, è comunque prevista la possibilità, per l'altra Camera, di richiamare presso di sé il progetto di legge e di proporvi modifiche, ma il termine per attivare tale eventuale fase procedurale è limitato a trenta giorni, che si riducono a quindici nel caso di disegni di legge di conversione di decreti-legge, fermo restando, comunque, che sulle modifiche eventualmente proposte in tale sede la decisione è rimessa, in via definitiva, al ramo del Parlamento competente in via primaria. A tale proposito, deve rilevarsi che il procedimento finalizzato all'individuazione, in ordine ciascun progetto di legge, della Camera competente appare fondato su un criterio sostanzialmente mutuato dalla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni dettata all'articolo 117 della Costituzione. In linea di massima, infatti, la Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo comma di tale articolo, quelle cioè nelle quali lo Stato ha potestà legislativa esclusiva, mentre spetta al Senato federale l'esame dei provvedimenti concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nelle quali la potestà legislativa

dello Stato concorre con quella delle Regioni. Per determinate materie, ritenute di particolare rilievo, continua comunque ad applicarsi il procedimento bicamerale paritario, nell'ambito del quale sono stati tuttavia introdotti meccanismi che, evitando il tradizionale fenomeno della *navette* tra le due Assemblee, mirano ad assicurare la maggiore celerità possibile ai lavori parlamentari. Si prevede, in particolare, che ove un progetto di legge non sia approvato, dopo una prima lettura, da entrambe le Camere nel medesimo testo, i Presidenti delle due Assemblee possono convocare, d'intesa tra loro, una Commissione composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee, essendo rimessa agli stessi Presidenti delle Camere la fissazione dei termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni da parte delle Assemblee.

In particolare, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei progetti di legge relativi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, alla legislazione relativa alle elezioni, agli organi di governo e alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, all'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 119 della Costituzione, all'esercizio delle funzioni inerenti il potere sostitutivo dello Stato di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e al sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché ad alcuni altri casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica.

Un importante correttivo al procedimento legislativo a prevalenza del Senato federale è stato previsto dalla Camera dei deputati, attraverso la introduzione dei nuovi commi quarto e quinto dell'articolo 70 della Costituzione, che definiscono una

procedura finalizzata, in alcune ipotesi particolari, a riequilibrare le competenze delle due Camere. Si prevede, infatti, che qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, su cui è competente in via primaria il Senato, già approvate dalla Camera dei deputati in prima lettura, siano essenziali per l'attuazione del suo programma ovvero per le finalità di cui all'articolo 120 della Costituzione, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, possa autorizzare il Primo Ministro ad esporne le motivazioni al Senato federale, nella fase di seconda lettura, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è nuovamente trasmesso alla Camera dei deputati, che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

Le questioni che possono sorgere tra le due Camere in ordine alla competenza per l'esame di progetti di legge sono decise, d'intesa fra di loro, dai Presidenti delle due Assemblee, i quali possono anche deferire la decisione ad un Comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai Presidenti stessi. La decisione adottata non è sindacabile in alcuna sede. In proposito si fa presente che la Camera dei deputati, modificando il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, ha soppresso il riferimento alla sede « legislativa », al fine di estendere l'area di insindacabilità sulle predette decisioni sulle questioni di competenza, anche alla luce del più generale principio di insindacabilità degli *interna corporis acta*. Si prevede, inoltre, che i Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del Comitato, stabiliscono, sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti, i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono stati previsti, in favore del Governo, rilevanti poteri in materia di organizzazione dei lavori parlamentari. Si

fa in proposito riferimento al nuovo quinto comma dell'articolo 72, ai sensi del quale, oltre a disporsi che, su richiesta del Governo, siano iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso, è altresì previsto che il Governo possa chiedere che, decorso il termine all'uopo stabilito, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. Nel medesimo comma si dispone altresì che i regolamenti parlamentari stabiliscano anche le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.

Nel corso dell'esame in prima lettura da parte del Senato era stata apportata una modifica all'articolo 82 della Costituzione, ai sensi della quale si intendeva attribuire alle sole Commissioni d'inchiesta bicamerali, istituite con legge approvata dalle due Camere, la possibilità di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, laddove invece la vigente formulazione non discrimina a tale fine tra commissioni di inchiesta bicamerali e monocamerali. Conseguentemente, in occasione dell'esame presso la Camera dei deputati, si è ritenuto opportuno sanare il *vulnus* nei confronti delle Commissioni di inchiesta cosiddette « monocamerali », istituite presso la stessa Camera dei deputati, atteso che il nuovo testo dell'articolo 82 della Costituzione le avrebbe private di adeguati strumenti operativi e di indagine. È stato inoltre previsto che il Presidente delle Commissioni di inchiesta istituite dalla Camera dei deputati sia scelto tra i deputati appartenenti ai gruppi di opposizione.

3) *Il ruolo del Primo Ministro e il rapporto tra Governo e Parlamento*

Riguardo al rapporto Governo-Parlamento, uno degli aspetti maggiormente

qualificanti del disegno di legge di riforma è rappresentato dal sostanziale rafforzamento del potere esecutivo o, per dire meglio, del Presidente del Consiglio dei ministri: figura che muta significativamente la sua denominazione in quella di Primo Ministro. Ai sensi del nuovo articolo 95 della Costituzione, il Primo Ministro « determina », e non più « dirige », come nel vigente testo della Costituzione, la politica generale del Governo, oltre a « garantire », e non più a « mantenere », l'unità di indirizzo politico e amministrativo: a tal fine l'attività dei ministri è dal Primo Ministro « diretta », e non soltanto « promossa e coordinata ». Ancora più rilevante in tal senso è il potere di nomina e di revoca dei ministri, che il nuovo primo comma del medesimo articolo 95 attribuisce al solo Primo Ministro. Viene meno, dunque, il ruolo riconosciuto al Presidente della Repubblica nella determinazione della compagine ministeriale e, prima ancora, nella scelta del capo dell'esecutivo: il meccanismo di nomina del Primo Ministro, come delineato dalla nuova formulazione dell'articolo 92 della Costituzione, si traduce infatti, nella sostanza, in una designazione del *premier* da parte dell'elettorato, atteso che la candidatura a tale carica ha luogo mediante collegamento con i candidati all'elezione della Camera dei deputati e che la legge elettorale dovrà disciplinare l'elezione dei deputati « in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo Ministro ». L'atto di nomina del Primo Ministro resta affidato al Presidente della Repubblica, ma la scelta presidenziale non presenta margini di discrezionalità, dal momento che la stessa deve avere luogo « sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati », come recita la nuova formulazione del terzo comma dello stesso articolo 92.

Quanto ai rapporti tra il Governo e il Parlamento, il circuito fiduciario non viene meno, ma, alla luce del peculiare ruolo attribuito al Senato federale, interessa la sola Camera dei deputati. Il nuovo testo dell'articolo 94 della Costituzione, infatti, non prevede più che il Governo, entro

dieci giorni dalla sua formazione, si presenti alle Camere per ottenerne la fiducia, ma prevede che, entro dieci giorni dalla nomina, il Primo Ministro illustri il programma del Governo alle Camere e che sia la sola Camera dei deputati a doversi esprimere con un voto. Inoltre lo stesso Governo è tenuto a presentare, ogni anno, un rapporto sull'attuazione del programma e sullo stato del Paese.

Un'ulteriore, sostanziale innovazione rispetto all'attuale forma di governo, consiste nell'attribuzione al Primo Ministro della facoltà di chiedere al Presidente della Repubblica, assumendosene la esclusiva responsabilità, di procedere allo scioglimento della Camera, ai sensi della lettera *a)* del novellato primo comma dell'articolo 88 della Costituzione. In tale caso, così come nelle ipotesi di morte, impedimento permanente o dimissioni del Primo ministro, il Capo dello Stato decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

È stato tuttavia previsto che, anche ove ricorrano le fattispecie sopramenzionate, la procedura di scioglimento non sia attivabile nel caso in cui, entro venti giorni dal ricorrere delle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, venga presentata alla Camera dei deputati e approvata, con votazione per appello nominale, dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni e in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiara di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo Ministro. Ove ciò avesse a verificarsi, il Presidente della Repubblica sarebbe infatti tenuto a nominare il nuovo Primo ministro in tal modo designato. Occorre in proposito segnalare che una disposizione di tenore sostanzialmente analogo era già contenuta nel testo trasmesso dal Senato, anche se nella formulazione fatta propria da quel ramo del Parlamento l'effetto ostativo all'adozione del decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica si determinava a seguito della mera presentazione

della mozione da parte di deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti la Camera, non risultando pertanto a tale fine necessaria anche la successiva approvazione della mozione con votazione per appello nominale.

Va invece evidenziato che, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione, consistente nell'approvazione, per appello nominale e a maggioranza assoluta dei componenti, da parte della Camera dei deputati, di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un quinto dei suoi membri, si determinano l'obbligo di dimissioni per il Primo Ministro sfiduciato nonché lo scioglimento della Camera dei deputati e l'indizione delle elezioni, non essendo contemplata, in questo caso, la possibilità di sostituire il Primo Ministro.

Laddove, invece, ai sensi del nuovo quinto comma dell'articolo 94 della Costituzione, sia presentata e approvata, non prima di tre giorni dalla sua presentazione, con votazione per appello nominale, una mozione di sfiducia cosiddetta « costruttiva », con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, alle dimissioni del Primo ministro sfiduciato consegue la nomina da parte del Capo dello Stato del nuovo Primo ministro designato.

È da notare, comunque, come in tutte le ipotesi esposte, la presentazione e approvazione della mozione permette alla Camera dei deputati di provocare la sostituzione del Primo Ministro, non consentendo in ogni caso il formarsi di una maggioranza diversa da quella espressa dalle elezioni. Tale principio è ribadito ulteriormente da quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 94, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, a norma del quale l'obbligo di dimissioni per il Primo Ministro consegue anche al caso di rieiezione di una mozione di sfiducia con il voto determinante di deputati non

appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni.

4) *Le modalità di elezione e le competenze del Presidente della Repubblica.*

Con riferimento al Presidente della Repubblica, le modificazioni introdotte concernono sia le modalità di elezione, sia le funzioni ad esso attribuite, che concorrono a definirne il ruolo in forme coerenti con il nuovo assetto complessivo degli organi costituzionali.

Quanto alle modalità di elezione, la nuova formulazione dell'articolo 83 della Costituzione modifica sia la composizione del collegio elettorale del Presidente della Repubblica, sia il *quorum* richiesto per la sua elezione. In particolare, in luogo del Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali, viene istituito un nuovo organo, denominato Assemblea della Repubblica, presieduto dal Presidente della Camera e composto dai membri delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e da un numero di delegati eletti dalle regioni. In proposito è stato previsto che ciascun consiglio o assemblea regionale elegga due delegati, più un numero aggiuntivo di delegati, pari ad uno per ogni milione di abitanti residenti nella regione.

Con riferimento al *quorum* previsto per l'elezione, la novella introdotta non incide sulla maggioranza attualmente richiesta nei primi tre scrutini, che rimane infatti pari ai due terzi dei componenti, bensì prevede, anche per il quarto e quinto scrutinio, il raggiungimento di una maggioranza qualificata, che è pari ai tre quinti dei componenti, fermo restando che a partire dal sesto scrutinio è richiesta la sola maggioranza assoluta, *quorum* che la Costituzione vigente ritiene, invece, sufficiente già a partire dal quarto scrutinio.

Una ulteriore modificazione ha riguardato, infine, il requisito anagrafico minimo ai fini dell'elettorato passivo alla più alta carica dello Stato, che la Camera ha inteso ridurre da cinquanta a quaranta anni, novellando il primo comma dell'articolo 84 della Costituzione.

Com'è noto, il vigente articolo 87 della Costituzione, oltre ad enumerare i poteri del Presidente della Repubblica, dispone altresì, al suo primo comma, che questi rappresenta l'unità nazionale. Il testo novellato sancisce inoltre che il Capo dello Stato rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica. Peraltro, la previsione, contenuta nel testo trasmesso dal Senato, di una competenza del Presidente della Repubblica circoscritta alle sole funzioni espressamente conferitegli dalla Costituzione, è stata espunta a seguito dell'esame dell'articolato presso la Camera dei deputati, essendo palese il rischio di configurare in tale modo un eccessivo vincolo all'agire del Capo dello Stato.

Sotto il profilo delle funzioni esplicitamente attribuite a tale organo costituzionale, occorre in primo luogo rilevare che viene meno il potere, tradizionalmente riconosciuto al Presidente della Repubblica, di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Va inoltre ribadito come, a seguito delle novelle apportate agli articoli 88 e 92 della Costituzione, il Capo dello Stato, oltre a perdere il potere di nomina dei ministri, che, come già anticipato, viene trasferito in capo al Primo Ministro, continua solo formalmente a detenere le attribuzioni concernenti la nomina del Primo Ministro stesso e, soprattutto, lo scioglimento della Camera dei deputati, atteso che, in entrambi i casi, si tratta di competenze sostanzialmente vincolate al verificarsi di specifici e tassativi presupposti, tali cioè da precludere qualsivoglia esercizio di discrezionalità da parte del Presidente della Repubblica.

A fronte di tale complessiva *deminutio* delle sue prerogative, finalizzata ad esaltarne il ruolo neutrale e di garante, al Capo dello Stato viene invece attribuito il potere di nominare, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonché il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, da individuare nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere. Al

Presidente della Repubblica è altresì conferito il potere di autorizzare, dopo avere verificato la sussistenza dei presupposti, la già menzionata dichiarazione che il Primo Ministro può svolgere innanzi al Senato federale della Repubblica ai sensi dei commi quarto e quinto dell'articolo 70 della Costituzione.

Con riferimento poi all'istituto della controfirma ministeriale degli atti del Presidente della Repubblica, il disegno di legge presentato dal Governo aveva previsto una novella all'articolo 89 della Costituzione, sulla quale aveva convenuto anche il Senato, che era volta ad escludere esplicitamente la controfirma per taluni atti propri del Presidente della Repubblica, tra i quali erano ricompresi la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, lo scioglimento della Camera dei deputati e, infine, tutte le nomine attribuite alla sua esclusiva responsabilità. Tale disposizione, presente anche nel testo licenziato in sede referente dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera, è stata invece soppressa nel corso del successivo esame del provvedimento da parte di questa Assemblea, con la conseguente conferma della vigente disciplina costituzionale dell'istituto della controfirma ministeriale.

5) *La composizione della Corte costituzionale, il procedimento di revisione costituzionale e altre disposizioni incidenti sul sistema delle garanzie.*

Il testo in esame interviene anche sulla composizione della Corte costituzionale, al fine di garantire una più diretta rappresentanza delle istanze regionali, anche alla luce del nuovo ruolo arbitrale tra competenze e interessi dello Stato e delle regioni ad essa assegnato. A tale proposito, infatti, pur avendo mantenuto fermo il numero complessivo dei giudici costituzionali, pari a quindici a norma del vigente articolo 135 della Costituzione, sono stati ridotti, già nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, da cinque a quattro quelli

la cui nomina è, rispettivamente, di competenza del Presidente della Repubblica e delle supreme magistrature, con un conseguente incremento, da cinque a sette, del numero dei giudici della Corte Costituzionale eletti in sede parlamentare. In proposito, il testo risultante dall'esame presso questo ramo del Parlamento ha ripartito tale attribuzione tra il Senato federale della Repubblica, nella sua composizione integrata, cui compete l'elezione di quattro giudici, e la Camera dei deputati, che è invece chiamata ad eleggere i restanti tre componenti della Corte, in ciò modificando la scelta precedentemente operata dal Senato, consistente nell'attribuzione al solo Senato federale di tale adempimento elettivo e nella conseguente esclusione della Camera dei deputati dalla procedura di formazione della Corte costituzionale.

Al fine di rafforzare l'indipendenza dei giudici costituzionali è stato inoltre previsto che, nei tre anni successivi alla cessazione della carica, ai medesimi sia preclusa la possibilità di ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa, o di svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

Una ulteriore modifica ha riguardato la disciplina relativa alla scelta dei sedici cittadini chiamati ad integrare il collegio nei giudizi di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica, atteso che la compilazione dell'elenco dal quale trarre a sorte tali membri aggiuntivi è rimessa alla competenza della Camera, e non più al Parlamento in seduta comune, e che i requisiti richiesti ai cittadini al fine dell'iscrizione nel predetto elenco sono quelli per l'eleggibilità alla carica di deputato anziché a quella di senatore, previsti dal vigente testo del settimo comma dell'articolo 135 della Costituzione.

Il disegno di legge costituzionale interviene anche sull'articolo 104 della Costituzione, modificando le modalità di elezione del Consiglio superiore della magistratura. In particolare, si prevede che la quota di membri di nomina parlamentare non sia più eletta dal Parlamento in seduta comune, bensì, per un sesto dalla

Camera dei deputati e per un ulteriore sesto dal Senato federale. In proposito, nel corso dell'esame da parte della Camera è stato escluso che, ai fini di tale adempimento, il Senato debba riunirsi nella sua composizione integrata dai Presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome, essendo stata reputata incongrua una rappresentanza di interessi regionali anche in questa materia.

È stato, inoltre, introdotto in Costituzione, ad opera del nuovo articolo 98-bis, uno specifico riferimento alle Autorità indipendenti, la cui istituzione, per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione o su materie ricomprese nell'ambito riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, è rimessa a leggi approvate con procedura bicamerale.

Il testo al nostro esame riformula, infine, l'articolo 138 della Costituzione, il cui terzo comma risulta abrogato, al fine di introdurre una modifica all'istituto del *referendum* popolare previsto nell'ambito del procedimento di revisione costituzionale. Si dispone, in particolare, che a tale consultazione popolare si possa comunque sempre fare ricorso, essendo venuta meno l'ipotesi ostativa che la vigente Costituzione individua nel caso di approvazione della legge costituzionale, in seconda deliberazione, da parte di ciascuna Camera, a maggioranza di due terzi dei componenti. In materia di revisione costituzionale è stata, inoltre, espressamente esclusa la possibilità di porre la questione di fiducia sulle leggi costituzionali.

In realtà, l'articolato trasmesso dal Senato conteneva un'ulteriore novella all'articolo 138 della Costituzione, successivamente espunta dalla Camera dei deputati, ai sensi della quale si prevedeva che in caso di approvazione di una legge costituzionale, in seconda deliberazione, con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti, la validità del *referendum* popolare sarebbe stata condizionata dall'effettiva partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, in ciò mutuando l'analogha disposizione recata

dall'articolo 75 della Costituzione per il referendum abrogativo di leggi ordinarie.

6) *Le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, l'interesse nazionale e la cosiddetta « devolution ».*

Anche il titolo V della parte seconda della Costituzione, che reca la disciplina in materia di regioni e autonomie locali, è fatto oggetto di sostanziali modifiche, nell'ambito delle quali quella che appare di portata più generale, introdotta dall'Assemblea della Camera, riguarda il primo comma dell'articolo 114, che pone i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà quale parametro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuite alle autonomie locali, alle regioni e allo Stato.

Quanto, invece, al secondo comma del medesimo articolo 114, deve segnalarsi il riconoscimento, operato già in occasione dell'esame presso il Senato, di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, in capo a Roma, capitale della Repubblica, nelle materie di competenza regionale, seppure nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della regione Lazio. In proposito, la Camera dei deputati, nel confermare tale disposizione, ha tuttavia espunto la riserva di legge statale per la definizione dell'ordinamento della capitale.

Il disegno di legge costituzionale reca inoltre una rilevante modifica alla procedura di adozione degli statuti speciali di cui all'articolo 116 della Costituzione, sostanzialmente volta a subordinare l'approvazione della legge costituzionale all'uopo prevista al previo raggiungimento di un'intesa con la regione o provincia autonoma interessata. A tale proposito, a seguito della modificazioni apportate dalla Camera, si prevede che il testo del relativo progetto di legge costituzionale adottato dalle Camere in prima deliberazione non possa avere ulteriore corso qualora, entro tre mesi dalla sua trasmissione al Consiglio regionale, il Consiglio o Assemblea regionale interessata deliberi, a maggioranza dei due terzi dei componenti, il diniego alla proposta di intesa.

Nell'ambito del medesimo articolo 116, le due Camere hanno poi convenuto sull'opportunità di espungere il vigente terzo comma, a norma del quale è prevista la possibilità di attribuire alle regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'articolo 117, nonché in taluni ambiti competenziali soggetti invece alla potestà legislativa esclusiva statale.

Sicuro interesse rivestono poi le disposizioni volte a novellare l'articolo 117 della Costituzione, che concernono la ripartizione, per materia, della competenza normativa, legislativa e regolamentare, riconosciuta allo Stato e alle regioni.

A tale proposito, va in primo luogo segnalata la riformulazione che ha interessato il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, volta ad escludere gli « obblighi internazionali » dal novero dei limiti posti, in via generale, alla legislazione di fonte sia statale che regionale. Da ciò consegue che Stato e Regioni sono tenuti ad esercitare il rispettivo potere legislativo nel rispetto dei vincoli derivanti dalla Costituzione e dall'ordinamento comunitario.

Quanto invece alle disposizioni recate dal secondo e dal terzo comma dello stesso articolo 117, rispettivamente concernenti gli ambiti competenziali riservati alla potestà legislativa esclusiva statale e quelli invece rimessi alla competenza legislativa di tipo ripartito tra lo Stato e le regioni, va precisato che il Senato, in occasione della prima lettura, non ritenne di apportare sul punto alcuna modifica, limitandosi a fare propria la sola novella incidente sul quarto comma dell'articolo 117, già contenuta nel disegno di legge costituzionale presentato dal Governo. In particolare, ai sensi di tale disposizione viene esplicitamente riconosciuta, in capo alle regioni, una potestà legislativa « esclusiva », aggiuntiva rispetto a quella residuale e innominata di cui al vigente quarto comma dell'articolo 117, nelle materie inerenti:

a) l'assistenza e organizzazione sanitaria;

b) l'organizzazione scolastica, la gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva comunque l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) la definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) la polizia locale.

Si tratta, in sostanza, del recepimento della proposta comunemente individuata con il termine di « devoluzione », originariamente recata da un apposito disegno di legge costituzionale, l'atto Senato n. 1187, il cui *iter* parlamentare si era interrotto successivamente alla sua approvazione in prima deliberazione da parte di entrambe le Camere.

Tale novella al quarto comma dell'articolo 117 è stata confermata anche dalla Camera dei deputati, sia pure previa modifica, alla lettera d), della locuzione « polizia locale » in « polizia amministrativa regionale e locale ».

Nel corso dell'esame di sua competenza la Camera ha approvato alcune significative modificazioni anche al secondo e al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, prendendo atto della circostanza che, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, si sono evidenziate lacune e contraddizioni di non lieve portata proprio in ordine alla nuova ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, del resto attestate dall'eccezionale numero di ricorsi di cui è stata conseguentemente investita la Corte Costituzionale, e dalle decisioni da questa adottate in materia. Si è quindi ritenuto opportuno cogliere l'occasione fornita dal presente disegno di legge costituzionale al fine di apportare gli opportuni correttivi alle richiamate disposizioni, che hanno preso la forma di un ampliamento dell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, disciplinata dal secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, cui sono state ricondotte le seguenti materie precedentemente non menzionate: la

« promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale », la « politica monetaria », la « tutela del credito », le « organizzazioni comuni di mercato » e la « sicurezza e qualità alimentari ». In secondo luogo, la competenza legislativa esclusiva statale è stata estesa anche su materie già in parte ricomprese tra quelle di legislazione concorrente, quali le « norme generali sulla tutela della salute », la « sicurezza del lavoro », le « grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza », l'« ordinamento della comunicazione », le « professioni intellettuali », l'« ordinamento sportivo nazionale » e la « produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia ». Tale intervento ha del resto comportato la necessità di procedere ad un conseguente coordinamento nell'elenco degli ambiti competenziali attribuiti alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni recati dal terzo comma dello stesso articolo 117, con particolare riferimento alle seguenti materie: « ordinamento sportivo regionale », « comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale e la promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche » e « istituti di credito a carattere regionale ».

Anche l'articolo 118 della Costituzione è stato oggetto di una significativa riformulazione, con particolare riferimento al terzo e al quinto comma, che vedono ampliati le materie e gli ambiti per i quali la legge statale disciplina forme di intesa e coordinamento amministrativo tra lo Stato e le Regioni, peraltro in presenza della « costituzionalizzazione » della Conferenza Stato-Regioni e, in termini più generali, del sistema delle Conferenze, individuate quali strumenti volti a « realizzare la leale collaborazione e a promuovere accordi e intese » tra lo Stato e le autonomie. Il nuovo quarto comma del medesimo articolo 118 è invece volto a garantire espressamente agli enti sub-regionali, comuni, province e città metropolitane, l'autonomo esercizio delle funzioni amministrative, mentre a norma del sesto

comma sono riconosciuti e favoriti, nell'ambito del principio di sussidiarietà e « anche attraverso misure fiscali », gli enti di autonomia funzionale, l'ordinamento generale dei quali è rimesso alla legge statale. Sono altresì promosse, ai sensi del nuovo settimo comma dello stesso articolo 118 della Costituzione, le forme associative tra piccoli Comuni e tra Comuni montani, alle quali è assicurata la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

Quanto al potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, tale istituto appare significativamente ridisegnato, atteso che, a tutela delle istanze unitarie ivi elencate, consistenti nel mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, nel pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica e nella necessità di tutelare l'unità giuridica o economica e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, è ora lo Stato, in luogo del Governo, a potersi sostituire alle regioni e agli enti locali nell'esercizio delle funzioni sia di natura legislativa che amministrativa, sempre comunque nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Di particolare rilievo sono le modificazioni approvate in riferimento all'articolo 127 della Costituzione, nell'ambito del quale è stato reintrodotta il limite di merito dell'interesse nazionale per le leggi regionali, che può essere fatto valere dal Governo, secondo una procedura che questo ramo del Parlamento ha profondamente modificato rispetto a quanto inizialmente stabilito nel testo trasmesso dal Senato. Tale testo prevedeva, infatti, la sottoposizione della questione al Senato federale, al quale spettava di procedere all'eventuale rinvio alla regione della legge contestata, unitamente all'indicazione delle disposizioni ritenute pregiudizievoli. Ove la regione non avesse provveduto, entro i successivi trenta giorni, a rimuovere la causa del pregiudizio, lo stesso Senato federale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, avrebbe potuto proporre al

Presidente della Repubblica l'adozione di un decreto di annullamento dell'intero provvedimento legislativo o di sue disposizioni. Nella nuova formulazione dell'articolo, risultante dall'esame svolto presso la Camera dei deputati, si è invece convenuto di attribuire allo stesso Governo la competenza ad invitare la regione interessata a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli, prevedendosi, in caso di mancato accoglimento di tale invito da parte del Consiglio regionale, che la questione sia sottoposta dal Governo al Parlamento in seduta comune, al quale spetta di adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, l'eventuale delibera di annullamento, anche parziale, della legge, fermo restando che il relativo decreto deve essere comunque emanato dal Presidente della Repubblica.

Di grande rilievo è poi il nuovo articolo 127-*bis* della Costituzione, introdotto nel corso dell'esame svolto presso la Camera dei deputati, ai sensi del quale i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono legittimati a ricorrere alla Corte costituzionale avverso leggi, statali o regionali, ritenute lesive delle proprie competenze costituzionalmente attribuite, disponendosi inoltre che la fissazione delle condizioni, delle forme e dei termini di proponibilità di tale azione sono rimessi a una futura legge costituzionale.

Tra le ulteriori disposizioni, introdotte nel corso dell'esame alla Camera, devono infine essere citate due novelle apportate all'articolo 122 della Costituzione, rispettivamente al primo e al quinto comma, ai sensi delle quali la legge dello Stato fissa non solo la durata ma anche i criteri di composizione dei Consigli regionali ed è disposta la non immediata rieleggibilità, dopo il secondo mandato consecutivo, dei Presidenti di Giunta regionale che siano eletti a suffragio universale e diretto.

Sono state infine modificate, già in occasione dell'esame da parte del Senato, le ipotesi di scioglimento dei Consigli regionali, escludendosi tale eventualità in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta.

7) *La disciplina transitoria.*

Gli ultimi cinque articoli del disegno di legge costituzionale recano un'articolata disciplina transitoria, differenziata in relazione alle diverse parti della riforma. In sintesi, il contenuto normativo di tali disposizioni si può riassumere nei seguenti termini:

a) una parte delle disposizioni introdotte dal disegno di legge, tra le quali pressoché tutte quelle modificative del titolo V, sono immediatamente applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale;

b) la maggior parte della restante disciplina troverà invece applicazione con riferimento alla prima legislatura successiva all'entrata in vigore della riforma;

c) una parte di essa, e segnatamente quella concernente la riduzione del numero dei deputati e dei senatori e la « contestualità piena » tra elezioni dei senatori e dei Consigli regionali, si applli-

cherà invece a partire dalla legislatura che interverrà dopo il quinto anno successivo alla prima formazione della Camera e del Senato federale secondo il nuovo ordinamento;

d) sino all'adeguamento della legge elettorale alle nuove disposizioni sulla forma di governo, il rapporto di fiducia tra Governo e Camera dei deputati resterà regolato da disposizioni analoghe a quelle vigenti.

e) specifiche disposizioni regolano inoltre lo svolgimento delle più vicine scadenze elettorali, mentre altre norme concernono il graduale rinnovo della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura, nonché l'applicazione della riforma alle Regioni a statuto speciale e la progressiva attuazione dell'autonomia finanziaria attribuita a Regioni ed enti locali dall'articolo 119 della Costituzione.

Donato BRUNO, *relatore.*

**TESTO A FRONTE TRA COSTITUZIONE VIGENTE E
MODIFICHE APPROVATE**

“Modifiche alla parte II della Costituzione”

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)
TITOLO I IL PARLAMENTO SEZIONE I - <i>Le Camere</i> Art. 55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. Art. 56 La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti	TITOLO I IL PARLAMENTO SEZIONE I - <i>Le Camere</i> Art. 55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. Art. 56 La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all'articolo 59. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 57</p> <p>Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.</p> <p>Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p> <p>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.</p> <p>La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle</p>	<p>della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 57</p> <p>Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.</p> <p>Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.</p> <p>L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.</p> <p>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 58</p> <p>I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.</p>	<p>popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p> <p>Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.</p> <p style="text-align: center;">Art. 58</p> <p>Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.</p> <p style="text-align: center;">Art. 59</p> <p>E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.</p> <p>Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.</p> <p style="text-align: center;">Art. 60</p> <p>La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.</p> <p>La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 59</p> <p>E' deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.</p> <p>Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre.</p> <p style="text-align: center;">Art. 60</p> <p>La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.</p> <p>I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.</p> <p>La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica.</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)
<p style="text-align: center;">Art. 61</p> <p>L'elezione delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.</p> <p>Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 62</p> <p>Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.</p> <p>Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.</p> <p>Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.</p> <p style="text-align: center;">Art. 63</p> <p>Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 61</p> <p>L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.</p> <p>Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 62</p> <p style="text-align: center;"><i>(non modificato)</i></p> <p>Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.</p> <p>Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.</p> <p>Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.</p> <p style="text-align: center;">Art. 63</p> <p>Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.</p> <p style="text-align: center;">Art. 64</p> <p>Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.</p>	<p>disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza.</p> <p>Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.</p> <p style="text-align: center;">Art. 64</p> <p>La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.</p>
<p>Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.</p>	<p>Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.</p> <p>Il regolamento della Camera dei</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)
<p>I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.</p> <p style="text-align: center;">Art. 65</p> <p>La legge determina i casi di</p>	<p>deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.</p> <p>Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.</p> <p>Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.</p> <p>I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 65</p> <p>La legge, approvata ai sensi</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)
<p>ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.</p> <p>Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.</p> <p style="text-align: center;">Art. 66</p> <p>Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.</p> <p style="text-align: center;">Art. 67</p> <p>Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.</p> <p style="text-align: center;">Art. 68</p> <p>I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun</p>	<p>dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.</p> <p>Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.</p> <p style="text-align: center;">Art. 66</p> <p>Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità , entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 67</p> <p>Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.</p> <p style="text-align: center;">Art. 68</p> <p style="text-align: center;"><i>(non modificato)</i></p> <p>I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.</p> <p>Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.</p> <p style="text-align: center;">Art. 69</p> <p>I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.</p>	<p>membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.</p> <p>Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.</p> <p style="text-align: center;">Art. 69</p> <p>I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.</p> <p>La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche.</p>
<p style="text-align: center;">SEZIONE II</p> <p style="text-align: center;"><i>La formazione delle leggi</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 70</p> <p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.</p>	<p style="text-align: center;">SEZIONE II</p> <p style="text-align: center;"><i>La formazione delle leggi</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 70</p> <p>La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
	<p>previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.</p> <p>Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.</p> <p>La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)
	<p>alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee. Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)
	<p>modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.</p> <p>L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma. I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)
<p style="text-align: center;">Art. 71</p> <p>L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.</p> <p>Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.</p> <p style="text-align: center;">Art. 72</p> <p>Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p> <p>Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la</p>	<p style="text-align: center;">Art. 71</p> <p>L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.</p> <p>Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.</p> <p style="text-align: center;">Art. 72</p> <p>Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.</p> <p>Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti,</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p> <p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di</p>	<p>composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p> <p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)
bilanci e consuntivi.	<p>Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.</p> <p>Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni.</p> <p>Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.</p> <p>Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro.</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)
<p style="text-align: center;">Art. 73</p> <p>Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.</p> <p>Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.</p> <p style="text-align: center;">Art. 74</p> <p>Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.</p> <p>Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.</p> <p style="text-align: center;">Art. 75</p>	<p style="text-align: center;">Art. 73</p> <p>Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.</p> <p>Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.</p> <p style="text-align: center;">Art. 74</p> <p>Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.</p> <p>Se le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.</p> <p style="text-align: center;">Art. 75</p> <p style="text-align: center;"><i>(non modificato)</i></p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.</p> <p>Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.</p> <p>Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.</p> <p>La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p> <p>A legge determina le modalità di attuazione del referendum.</p> <p style="text-align: center;">Art. 76</p> <p>L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti</p>	<p>È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.</p> <p>Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.</p> <p>Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.</p> <p>La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p> <p>La legge determina le modalità di attuazione del referendum.</p> <p style="text-align: center;">Art. 76</p> <p>L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)
<p>definiti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 77</p> <p>Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.</p> <p>Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.</p> <p>I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 78</p>	<p>I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera.</p> <p style="text-align: center;">Art. 77</p> <p>Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.</p> <p>Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.</p> <p>I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 78</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)
<p>Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.</p> <p style="text-align: center;">Art. 79</p> <p>L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.</p> <p>La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.</p> <p>In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 80</p> <p>Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.</p> <p style="text-align: center;">Art. 81</p> <p>Le Camere approvano ogni anno i</p>	<p style="text-align: center;"><i>(non modificato)</i></p> <p>Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.</p> <p style="text-align: center;">Art. 79</p> <p>L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.</p> <p>La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.</p> <p>In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 80</p> <p>E' autorizzata con legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.</p> <p style="text-align: center;">Art. 81</p> <p>Sono approvati ogni anno i bilanci e il</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)
<p>bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.</p> <p>L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.</p> <p>Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.</p> <p>Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.</p> <p style="text-align: center;">Art. 82</p> <p>Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.</p> <p>A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.</p>	<p>rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell'articolo 70, primo comma.</p> <p>L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.</p> <p>Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.</p> <p>Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.</p> <p style="text-align: center;">Art. 82</p> <p>Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.</p> <p>A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione.</p>

<p align="center">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p align="center">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p align="center">TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p align="center">Art. 83</p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.</p> <p>All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.</p>	<p align="center">TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p align="center">Art. 83</p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.</p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.</p> <p style="text-align: center;">Art. 84</p> <p>Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.</p> <p>L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.</p> <p>L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 85</p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.</p> <p>Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.</p> <p>Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.</p>	<p>sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 84</p> <p>Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.</p> <p>L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.</p> <p>L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 85</p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.</p> <p>Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.</p> <p>Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 86</p> <p>Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.</p> <p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 87</p> <p>Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.</p> <p>Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.</p> <p>Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.</p> <p>Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.</p> <p>Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 86</p> <p>Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica.</p> <p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 87</p> <p>Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica.</p> <p>Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.</p> <p>Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.</p> <p>Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.</p> <p>Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.</p> <p>Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.</p> <p>Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.</p> <p>Presiede il Consiglio superiore della magistratura.</p> <p>Può concedere grazia e commutare le pene.</p> <p>Conferisce le onorificenze della Repubblica.</p> <p style="text-align: center;">Art. 88</p> <p>Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.</p>	<p>Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.</p> <p>Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.</p> <p>Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere.</p> <p>Può concedere grazia e commutare le pene.</p> <p>Conferisce le onorificenze della Repubblica.</p> <p>Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all'articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 88</p> <p>Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi:</p> <p>a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)
<p>Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p> <p style="text-align: center;">Art. 89</p> <p>Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.</p> <p>Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>	<p>b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;</p> <p>c) in caso di dimissioni del Primo ministro;</p> <p>d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.</p> <p>Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiara di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato.</p> <p style="text-align: center;">Art. 89</p> <p>Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.</p> <p>Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo ministro.</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 90</p> <p>Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.</p> <p>In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.</p> <p style="text-align: center;">Art. 91</p> <p>Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO III IL GOVERNO SEZIONE I <i>Il Consiglio dei ministri</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 92</p> <p>Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 90 <i>(non modificato)</i></p> <p>Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.</p> <p>In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.</p> <p style="text-align: center;">Art. 91</p> <p>Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO III IL GOVERNO SEZIONE I <i>Il Consiglio dei ministri</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 92</p> <p>Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE</p> <p style="text-align: center;">TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE</p> <p style="text-align: center;">RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.</p> <p style="text-align: center;">Art. 93</p> <p>Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.</p> <p style="text-align: center;">Art. 94</p> <p>Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.</p> <p>Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.</p>	<p>La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.</p> <p>Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.</p> <p style="text-align: center;">Art. 93</p> <p>Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.</p> <p style="text-align: center;">Art. 94</p> <p>Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.</p> <p>Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)
<p>Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.</p> <p>Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.</p> <p>La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di</p>	<p>regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette.</p> <p>Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.</p> <p>In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.</p> <p>Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma.</p> <p>Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>tre giorni dalla sua presentazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 95</p> <p>Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.</p> <p>I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.</p> <p>La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.</p> <p style="text-align: center;">Art. 96</p>	<p>appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 95</p> <p>I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.</p> <p>Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.</p> <p>I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.</p> <p>La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.</p> <p style="text-align: center;">Art. 96</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p> <p style="text-align: center;">SEZIONE II La Pubblica Amministrazione <i>Art. 97</i></p> <p>I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.</p> <p>Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.</p> <p>Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 98</i></p> <p>I pubblici impiegati sono al servizio</p>	<p>Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p> <p style="text-align: center;">SEZIONE II La Pubblica Amministrazione <i>Art. 97</i> <i>(non modificato)</i></p> <p>I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.</p> <p>Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.</p> <p>Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 98</i> <i>(non modificato)</i></p> <p>I pubblici impiegati sono al servizio</p>

<p align="center">COSTITUZIONE</p> <p align="center">TESTO VIGENTE</p>	<p align="center">COSTITUZIONE</p> <p align="center">RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>esclusivo della Nazione.</p> <p>Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.</p> <p>Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.</p> <p>Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.</p>	<p>esclusivo della Nazione.</p> <p>Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.</p> <p>Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.</p> <p>Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.</p> <p align="center">Art. 98-bis</p> <p>Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p style="text-align: center;">SEZIONE III Gli organi ausiliari</p> <p style="text-align: center;">Art. 99</p> <p>Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 100</p> <p>Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche</p>	<p>Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte.</p> <p style="text-align: center;">SEZIONE III Gli organi ausiliari</p> <p style="text-align: center;">Art. 99 <i>(non modificato)</i></p> <p>Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 100 <i>(non modificato)</i></p> <p>Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO IV La magistratura SEZIONE I Ordinamento giurisdizionale Art. 101</p> <p>La giustizia è amministrata in nome del popolo. Il giudici sono soggetti soltanto alla legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 102</p> <p>La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p> <p>Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni</p>	<p>successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO IV La magistratura SEZIONE I Ordinamento giurisdizionale Art. 101 <i>(non modificato)</i></p> <p>La giustizia è amministrata in nome del popolo. Il giudici sono soggetti soltanto alla legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 102 <i>(non modificato)</i></p> <p>La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p> <p>Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.</p> <p style="text-align: center;">Art. 103</p> <p>Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.</p> <p style="text-align: center;">Art. 104</p> <p>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.</p> <p>Ne fanno parte di diritto il primo</p>	<p>specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.</p> <p style="text-align: center;">Art. 103 <i>(non modificato)</i></p> <p>Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.</p> <p style="text-align: center;">Art. 104</p> <p>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.</p> <p>Ne fanno parte di diritto il primo</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.</p> <p>Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p> <p>Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 105</p> <p>Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.</p>	<p>Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.</p> <p>Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 105 <i>(non modificato)</i></p> <p>Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 106</p> <p>Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.</p> <p>La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.</p> <p>Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 106</p> <p style="text-align: center;"><i>(non modificato)</i></p> <p>Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.</p> <p>La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.</p> <p>Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 107</p> <p>I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.</p> <p>Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 107</p> <p style="text-align: center;"><i>(non modificato)</i></p> <p>I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.</p> <p>Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)
<p>I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.</p> <p>Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p> <p style="text-align: center;">Art. 108</p>	<p>I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.</p> <p>Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p> <p style="text-align: center;">Art. 108 <i>(non modificato)</i></p>
<p>Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.</p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.</p> <p style="text-align: center;">Art. 109</p>	<p>Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.</p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.</p> <p style="text-align: center;">Art. 109 <i>(non modificato)</i></p>
<p>L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.</p> <p style="text-align: center;">Art. 110</p>	<p>L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.</p> <p style="text-align: center;">Art. 110 <i>(non modificato)</i></p>
<p>Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.</p>	<p>Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p style="text-align: center;">Sezione II Norme sulla giurisdizione. Art. 111</p> <p>La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.</p> <p>Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.</p> <p>Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.</p> <p>Il processo penale è regolato dal</p>	<p style="text-align: center;">Sezione II Norme sulla giurisdizione. Art. 111 <i>(non modificato)</i></p> <p>La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.</p> <p>Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.</p> <p>Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.</p> <p>Il processo penale è regolato dal</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.</p> <p>La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.</p> <p>Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.</p> <p>Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.</p> <p>Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 112</p>	<p>principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.</p> <p>La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.</p> <p>Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.</p> <p>Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.</p> <p>Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 112 <i>(non modificato)</i></p>

<p align="center">COSTITUZIONE</p> <p align="center">TESTO VIGENTE</p>	<p align="center">COSTITUZIONE</p> <p align="center">RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.</p> <p align="center">Art. 113</p> <p>Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.</p> <p>Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.</p> <p>La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.</p>	<p>Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.</p> <p align="center">Art. 113</p> <p align="center"><i>(non modificato)</i></p> <p>Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.</p> <p>Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.</p> <p>La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.</p>
<p align="center">TITOLO V</p> <p align="center">LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI</p> <p align="center">Art. 114</p> <p>La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti</p>	<p align="center">TITOLO V</p> <p align="center">COMUNI, PROVINCE, CITTA' METROPOLITANE, REGIONI E STATO</p> <p align="center">Art. 114</p> <p>La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato che esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p> <p>Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.</p> <p style="text-align: center;">Art. 116</p> <p>Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.</p>	<p>autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p> <p>Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della regione Lazio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 116</p> <p>Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale.</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.</p> <p style="text-align: center;">Art. 117</p> <p>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.</p> <p>Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</p> <p>a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non</p>	<p>La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p style="text-align: center;">Art. 117</p> <p>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.</p> <p>Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</p> <p>a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;</p>	<p>all'Unione europea, promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) politica monetaria, moneta, tutela del risparmio e del credito e mercati finanziari; tutela della concorrenza e organizzazioni comuni di mercato; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa regionale e locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.</p> <p>Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con</p>	<p>alimentari; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; sicurezza del lavoro; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, ordinamento della capitale; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; s-ter) ordinamento della comunicazione; s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale; s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia.</p> <p>Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE</p> <p style="text-align: center;">TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE</p> <p style="text-align: center;">RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.</p> <p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p>	<p>esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; alimentazione; ordinamento sportivo regionale; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; reti di trasporto e di navigazione; comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; istituti di credito a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.</p> <p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:</p> <p>a) assistenza e organizzazione sanitaria;</p> <p>b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)
<p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p> <p>La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.</p> <p>Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne</p>	<p>formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;</p> <p>c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;</p> <p>d) polizia amministrativa regionale e locale;</p> <p>e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p> <p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p> <p>La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.</p> <p>Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p> <p>La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.</p> <p>Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p> <p style="text-align: center;">Art. 118</p> <p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p> <p>I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni</p>	<p>nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p> <p>La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni.</p> <p>Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p> <p style="text-align: center;">Art. 118</p> <p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p> <p>I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.</p>	<p>e gli enti di cui all'articolo 114. Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito delle leggi statali o regionali. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale. Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà , anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio. L'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma.</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)
<p style="text-align: center;">Art. 119</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p> <p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p> <p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p>	<p>La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli Comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.</p> <p style="text-align: center;">Art. 119</p> <p style="text-align: center;"><i>(non modificato)</i></p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p> <p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p> <p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 120</p> <p>La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p> <p>Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto</p>	<p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 120</p> <p>La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p> <p>Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)
<p>di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.</p>	<p>articoli 117 e 118 nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.</p>
<p>Art. 121</p>	<p>Art. 121 <i>(non modificato)</i></p>
<p>Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.</p>	<p>Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.</p>
<p>Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.</p>	<p>Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.</p>
<p>La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.</p>	<p>La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.</p>
<p>Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige</p>	<p>Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE</p> <p style="text-align: center;">TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE</p> <p style="text-align: center;">RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.</p> <p style="text-align: center;">Art. 122</p> <p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.</p> <p>Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.</p> <p>Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.</p> <p>I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i</p>	<p>dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.</p> <p style="text-align: center;">Art. 122</p> <p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche i criteri di composizione e la durata degli organi elettivi.</p> <p>Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.</p> <p>Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.</p> <p>I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto e non è immediatamente rieleggibile dopo il</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>componenti della Giunta.</p> <p style="text-align: center;">Art. 123</p> <p>Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.</p> <p>Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro</p>	<p>secondo mandato consecutivo. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.</p> <p style="text-align: center;">Art. 123</p> <p>Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.</p> <p>Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)
<p>pubblicazione.</p> <p>Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.</p> <p>In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 125</p> <p>Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 126</p>	<p>Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.</p> <p>In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 125 <i>(non modificato)</i></p> <p>Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 126</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.</p> <p>Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p>L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della</p>	<p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica.</p> <p>Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p>L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>maggioranza dei componenti il Consiglio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 127</p> <p>Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.</p> <p>La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.</p>	<p>Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 127</p> <p>Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.</p> <p>Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)
	<p>dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento.</p> <p>La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 127-bis</p> <p>I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 127-ter</p> <p>Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all'articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.</p> <p>Il regolamento del Senato federale</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)
<p style="text-align: center;">Art. 131</p> <p>Sono costituite le seguenti Regioni:</p> <p>Piemonte;</p> <p>Valle d'Aosta;</p> <p>Lombardia;</p> <p>Trentino-Alto Adige;</p> <p>Veneto;</p> <p>Friuli-Venezia Giulia;</p> <p>Liguria;</p> <p>Emilia-Romagna;</p> <p>Toscana;</p> <p>Umbria;</p> <p>Marche;</p> <p>Lazio;</p> <p>Abruzzi;</p>	<p>della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 114.</p> <p>I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 131</p> <p>Sono costituite le seguenti Regioni:</p> <p>Piemonte;</p> <p>Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;</p> <p>Lombardia;</p> <p>Trentino-Alto Adige/Südtirol;</p> <p>Veneto;</p> <p>Friuli-Venezia Giulia;</p> <p>Liguria;</p> <p>Emilia-Romagna;</p> <p>Toscana;</p> <p>Umbria;</p> <p>Marche;</p> <p>Lazio;</p> <p>Abruzzi;</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)
<p>Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.</p> <p style="text-align: center;">Art. 132</p> <p>Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.</p> <p>Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e</p>	<p>Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.</p> <p style="text-align: center;">Art. 132 <i>(non modificato)</i></p> <p>Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.</p> <p>Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.</p> <p style="text-align: center;">Art. 133</p> <p>Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.</p> <p>La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.</p>	<p>Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.</p> <p style="text-align: center;">Art. 133</p> <p>L'istituzione di Città metropolitane nell'ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.</p> <p>La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VI Garanzie costituzionali</p> <p style="text-align: center;">SEZIONE I La Corte costituzionale Art. 134</p> <p>La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge,</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI Garanzie costituzionali</p> <p style="text-align: center;">SEZIONE I La Corte costituzionale Art. 134 <i>(non modificato)</i></p> <p>La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge,</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 135</p> <p>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p>	<p>dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 135¹</p> <p>La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p>

¹ Per le relative disposizioni attuative modificate dal disegno di legge di riforma costituzionale si rinvia alla specifica sottostante sezione.

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.</p> <p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.</p> <p>L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.</p> <p>Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.</p> <p style="text-align: center;">Art. 136</p>	<p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.</p> <p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.</p> <p>L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.</p> <p>Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.</p> <p style="text-align: center;">Art. 136</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p>Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.</p> <p>La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 137</p> <p>Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.</p> <p>Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.</p> <p>Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.</p> <p style="text-align: center;">SEZIONE II</p> <p>Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.</p>	<p style="text-align: center;"><i>(non modificato)</i></p> <p>Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.</p> <p>La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 137</p> <p style="text-align: center;"><i>(non modificato)</i></p> <p>Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.</p> <p>Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.</p> <p>Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.</p> <p style="text-align: center;">SEZIONE II</p> <p>Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.</p>

<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (4862-B)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 138</p> <p>Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.</p> <p>Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.</p> <p>Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 138</p> <p>Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.</p> <p>Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.</p>

Modifiche a leggi costituzionali

Legge cost. 22 novembre 1967, n. 2 (*Modificazione dell'art. 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale*)

Art. 2. È competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 3. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.

Art. 2. È competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei cittadini eletti dalla Camera dei deputati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 3. I giudici della Corte costituzionale nominati del Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea.

Legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1 (*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni*).

Art. 5.

Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi

Art. 5

Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi

Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio

Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio

regionale.

Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

regionale.

Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, del Presidente.

Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta il Consiglio nomina un nuovo Presidente.

Legge costituzionale 31 gennaio 2001 n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

Art. 1, comma 3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata

Art. 1, comma 3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per i rinnovi dell'Assemblea regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata

approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello Statuto. È eletto alla carica di Deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale

approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello Statuto. È eletto alla carica di Deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo

regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di Deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di Deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

Disposizioni transitorie

ART. 53.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 65,69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120,122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis,131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo all'articolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, è riferito, fino all'applicazione dell'articolo 14 della presente legge costituzionale, all'articolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66,67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85,86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104,126, primo comma, 127-ter, 135 e 138della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, e le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3,della presente legge costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo,terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo,quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale,si applicano per la successiva formazione della Camera dei deputati, nonché del Senato federale della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. Fino all'adeguamento della legislazione elettorale, ivi comprese le norme concernenti le elezioni nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui all'articolo 92, secondo comma, della Costituzione,come modificato dalla presente legge costituzionale:

a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale;

b) non si applica il quarto comma dell'articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale;

c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applica l'articolo 88 della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale:

a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età; sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cui all'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; ai fini dell'applicazione dell'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo per seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione;

b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età;

c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di Provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera a), dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera b); è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5;

d) le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.

5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in base all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale é ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, é fissato in quarantacinque giorni.

7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Fino alla determinazione dei criteri generali di cui all'articolo 70, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera verifica che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.

9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono esercitate dal rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie locali.

10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del termine di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati è attribuita alternativamente l'elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato è attribuita l'elezione del primo giudice in scadenza.

11. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 51 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

12. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale.

13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.

15. I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.

16. All'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: « , impedimento permanente o morte »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente ».

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1².

18. All'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo le parole: « il primo rinnovo » sono sostituite dalle seguenti: « i rinnovi » e la parola: « successivo » è sostituita dalla seguente: « successivi »³.

ART. 54.

(Regioni a statuto speciale).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 55.

(Adeguamento degli statuti speciali).

1. Ai fini dell'adeguamento degli statuti di cui all'articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.

² Per le relative disposizioni attuative modificate dal disegno di legge di riforma costituzionale si rinvia alla specifica sottostante sezione.

³ Per le relative disposizioni attuative modificate dal disegno di legge di riforma costituzionale si rinvia alla specifica sottostante sezione.

ART. 56.

(Trasferimento di beni e di risorse).

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l'effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalità e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano l'adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.

ART. 57.

(Federalismo fiscale e finanza statale).

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.